



Repubblica Italiana
La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 2 maggio 2014, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Anna Luisa CARRA	Consigliere – relatore
Tommaso BRANCATO	Consigliere
Giuseppe di PIETRO	Referendario – relatore
Francesco Antonino CANCELLA	Referendario

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 2000 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*);

visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. n. 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il DPCM n.66306 del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto il "Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";

vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n.1, recante "Misure urgenti in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica";

visto il Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, nel testo modificato in data 6 febbraio 2014;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013;

vista la deliberazione n. 45/2014/FRG del 26 marzo 2014, adottata da questa Sezione nell'adunanza del 26 marzo 2014, con la quale è stato fissato il termine di trenta giorni dalla data della predetta deliberazione per la regolarizzazione della documentazione relativa ai rendiconti dei Gruppi parlamentari - XVI legislatura – dell'Assemblea Regionale Siciliana;

vista l'ordinanza n. 62/2014/Contr. del 30 aprile 2014 con la quale è stata convocata l'odierna adunanza per l'esame dei rendiconti dei Gruppi parlamentari - XVI legislatura - dell'Assemblea Regionale Siciliana, per la pronuncia in esito alle integrazioni documentali pervenute a seguito della deliberazione n. 45/2014/FRG citata;

vista la richiesta di deferimento dell'Ufficio I (cc. 38645724 del 30 aprile 2014), per l'esame collegiale, in adunanza pubblica, dei rendiconti dei Gruppi parlamentari della XVI legislatura;

vista la nota prot. 3972 del 30 aprile 2014, trasmessa in pari data sia via PEC che *brevi manu* al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana per il successivo inoltro ai Presidenti dei Gruppi parlamentari;

vista la nota prot. 4736 del 30 aprile 2014 del Segretario Generale e del Direttore del Servizio di Ragioneria dell'A.R.S., contenente la certificazione relativa alle somme erogate ai singoli Gruppi Parlamentari nel corso del 2013;

uditi, all'odierna adunanza, i relatori, consigliere Anna Luisa Carra per i seguenti gruppi parlamentari: 1) Movimento Cinque Stelle; 2) Il Megafono – Lista Crocetta; 3) PID - Cantiere popolare; 3a) Grande Sud- PID Cantiere Popolare ; 4) Partito Democratico; 5) Grande Sud; 6) Unione di Centro-UDC; nonché referendario Giuseppe di Pietro per i seguenti gruppi parlamentari: 1) Articolo 4; 2) Partito dei siciliani – MPA; 3) PDL verso il PPE; 4) Lista Musumeci verso Forza Italia; 5) Democratici Riformisti per la Sicilia; 6) Gruppo Misto;

uditi, per i Gruppi parlamentari, i rispettivi Presidenti: on. Cancelleri Giovanni Carlo (Movimento Cinque Stelle), on. Di Giacinto Giovanni (Il Megafono-Lista Crocetta), on. Cordaro Salvatore (PID - Cantiere Popolare e Grande Sud – PID Cantiere Popolare), on. Gucciardi Baldassare (Partito Democratico), on. Firetto Calogero (Unione di Centro), on. Sammartino Luca (Articolo 4), on. D'Asero Antonino (PDL verso il PPE), on. Formica Santi (Lista Musumeci verso Forza Italia), on. Picciolo Giuseppe (Democratici riformisti per la Sicilia), on. Fazio Girolamo (Gruppo Misto);

Ritenuto, nelle camere di consiglio del 2-3 maggio 2014, che dall'esame della documentazione complessivamente trasmessa possano essere dichiarate regolari le spese effettuate dai seguenti Gruppi parlamentari per l'esercizio 2013, con esclusione delle somme a

fianco indicate, per le motivazioni esposte nell'unità relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione:

	GRUPPO PARLAMENTARE		TOTALE
1	Movimento Cinque Stelle	spesa regolare	
2	Il Megafono – Lista Crocetta	spesa regolare	
3	PID - Cantiere popolare	spesa irregolare per	€ 107.240,63
3a	Grande Sud- PID Cantiere Popolare	spesa irregolare per	€ 72.765,21
4	Partito Democratico	spesa irregolare per	€ 1.484,37
5	Grande Sud	spesa irregolare per	€ 109.246,34
6	Unione Di Centro-UDC	spesa irregolare per	€ 40.204,77
7	Articolo 4	spesa regolare	
8	Partito dei siciliani – MPA	spesa irregolare per	€ 552.024,18
9	PDL verso il PPE	spesa irregolare per	€ 656.389,51
10	Lista Musumeci verso Forza Italia	spesa regolare	
11	Democratici Riformisti per la Sicilia	spesa irregolare per	€ 3.273,75
12	Gruppo Misto	spesa regolare	
		TOT.SPESE IRREGOLARI	€ 1.542.628,76

Ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, darsi corso alla comunicazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana della relazione che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;


P.Q.M.

approva l'unità relazione, con la quale la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana – riferisce all'Assemblea Regionale Siciliana il risultato del controllo eseguito sui rendiconti dei Gruppi parlamentari della XVI legislatura per l'esercizio finanziario 2013.

Dispone che i rendiconti dei Gruppi parlamentari, muniti del visto della Corte, vengano trasmessi, in allegato alla presente deliberazione ed all'annessa relazione, al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne curerà la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'art. 25 *quater*, comma 6°, del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.


I RELATORI

(Anna Luisa Carra)

(Giuseppe di Pietro)


IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

28 MAG. 2014

Depositato in Segreteria il

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SUI RENDICONTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA XVI LEGISLATURA DELL'A.R.S., PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

Sommario: § 1. Il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento. Le indicazioni della Corte Costituzionale. § 2. La natura giuridica dei Gruppi parlamentari. Considerazioni di carattere generale. § 3. Modalità di esercizio del controllo; criteri e regole tecniche. § 4. L'esame dei rendiconti dei Gruppi parlamentari dell'ARS per l'esercizio 2013. Criticità di carattere generale. § 5. Le problematiche del personale: A) disposizioni interne dell'ARS. B) le indicazioni giurisprudenziali. § 6. Considerazioni conclusive in ordine ai profili di regolarità della spesa per il personale. § 6 bis. I dipendenti c.d. "stabilizzati". Necessità del contratto individuale. § 6 ter. Profilo retributivo del contratto di lavoro.

In data 28 febbraio 2014 il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana ha trasmesso a questa Sezione di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9°, 10° ed 11°, del D.L. n.174 del 2012, convertito dalla L. n.213 del 2012, i rendiconti della gestione dei contributi erogati, nell'esercizio 2013, ai seguenti Gruppi Parlamentari della XVI legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana: 1) Movimento Cinque Stelle; 2) Articolo 4; 3) Il Megafono Lista Crocetta; 4) PID Cantiere Popolare; 4a) Grande Sud - PID Cantiere Popolare; 5) Partito democratico (PD); 6) Grande Sud; 7) Partito dei Siciliani – MPA; 8) Popolo della Libertà (PDL)- verso il PPE; 9) Lista Musumeci verso Forza Italia; 10) Democratici Riformisti per la Sicilia; 11) Unione di Centro (UDC); 12) Gruppo Misto.

Con deliberazione n. 45 del 26 marzo 2014/FRG, la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana ha richiesto chiarimenti istruttori, reputati dal Collegio necessari per integrare la documentazione giustificativa di spesa, laddove mancante o incompleta, ovvero per consentire una rappresentazione esaustiva della natura, finalità ed inerenza della spesa in relazione ai criteri contenuti nelle Linee-guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012, recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, espressamente richiamato dall'art. 9 della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2014 e dall'art. 25 quater del regolamento interno dell'A.R.S., modificato in data 6 febbraio 2014.

Tutti i Gruppi parlamentari hanno prodotto le integrazioni documentali in data 28 aprile 2014, ovvero nel termine di legge.

All'adunanza del 2 maggio 2014, si è proceduto alla discussione.

§ 1. Il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento. Le indicazioni della Corte Costituzionale.

L'art 1, comma 9°, del D.L. n. 174 del 2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, ha prescritto l'approvazione per ciascun gruppo consiliare di un rendiconto annuale della gestione dei contributi trasferiti dal Consiglio regionale, facenti carico sul bilancio di quest'ultimo, strutturato secondo le linee guida dettate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le linee guida sono state approvate dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con il DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Nel successivo comma 10°, è stato previsto il controllo sui rendiconti della gestione finanziaria annuale dei gruppi da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, secondo un procedimento scandito in varie fasi ed entro precisi limiti temporali. Il rendiconto, infatti, una volta approvato, viene trasmesso dal gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo inoltra al Presidente della Regione per l'invio alla competente Sezione regionale di controllo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Regione siciliana ha adeguato la propria normativa alle suddette disposizioni con gli artt. 6 e 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n.1, recante "*Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento delle spese relative ai costi della politica*", nonché con le modifiche apportate al regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana dagli artt. 25 bis, 25 ter e 25 quater: ciascun Gruppo, che in Sicilia assume la qualificazione di "parlamentare", entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, invia il rendiconto di esercizio al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10°, del decreto-legge n.174 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 2012.

Onde garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea e, unitamente alla delibera della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti attestante la regolarità del rendiconto, nel sito *internet* dell'Assemblea.

La Sezione del controllo è tenuta a pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto entro trenta giorni dal ricevimento con apposita delibera, da trasmettersi - seguendo il medesimo itinerario in senso inverso - al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne cura la pubblicazione.

A norma dell'art. 1, comma 11°, del decreto - legge in esame, qualora a seguito dell'esame compiuto la Sezione del controllo riscontri che il rendiconto o la documentazione esibita non siano conformi alle prescrizioni normative, è tenuta a darne comunicazione con propria delibera da trasmettere al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, affinché i

gruppi interessati possano procedere alla regolarizzazione entro il termine fissato dalla Sezione stessa, non superiore a trenta giorni. Durante questo periodo, il termine per la pronuncia definitiva della Corte rimane sospeso.

Con la deliberazione n.12/2013, citata nelle premesse, la Sezione delle Autonomie della Corte ha fornito orientamenti interpretativi generali in ordine all'efficacia operativa delle disposizioni in esame.

Alla luce dei principi espressi nella deliberazione, il controllo deve riguardare non solo la regolarità contabile del conto, intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza e l'adeguatezza nella rappresentazione dei fatti di gestione, ma anche *l'inerenza della spesa all'attività del gruppo parlamentare*, in quanto l'impiego delle risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai gruppi.

Ad avviso della Corte Costituzionale, il sindacato della Corte dei conti assume come parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, è esterno, di natura documentale e si estende alla verifica dell' "effettivo impiego" delle somme (Corte Cost., sent. n. 39 del 2014).

Il Giudice delle leggi, nel dichiarare l'illegittimità delle norme che prevedevano la trasmissione dei rendiconti per il tramite del Presidente della Giunta invece che del Presidente del Consiglio regionale, ha sostanzialmente proceduto ad inquadrare la disciplina dei controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari nell'ambito di quel rapporto di ausiliarietà che "costantemente" connota le attribuzioni della Corte dei conti "nei confronti delle assemblee elettive, anche in specifico riferimento alle autonomie speciali", "specie nell'esercizio delle funzioni di controllo referto" (sent. n. 39 del 2014, in motivazione, § 6.3.9.5).

L'esame della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari si inscrive nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica allargata e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (§ 6.3.9); in relazione all'incidenza che assume indirettamente sulle risultanze del bilancio regionale, rappresenta un'attività ausiliaria di natura collaborativa nei confronti delle assemblee elettive e delle sottostanti collettività regionali. Il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari "costituisce" infatti "parte necessaria del rendiconto regionale", nella misura in cui le somme acquisite e quelle restituite "devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale" (§ 6.3.9.2).

In quest'ottica, è agevole comprendere come il controllo sia finalizzato ad "assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità" e come consista in una "analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi" (§ 6.3.9.2).

Proprio perché si tratta di un controllo di natura collaborativa, che si sostanzia in un referto nei confronti delle assemblee elettive, il fondamentale parametro di riferimento è rappresentato dalla "conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza"

(*ibidem*, § 6.3.9.2) e ai criteri esplicitati nelle relative "Linee – guida", recepite con il DPCM del 21 dicembre 2012.

Il DPCM in esame non ha "contenuto normativo", giacché si limita "ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari", necessarie a "consentire la corretta raffrontabilità dei conti". A sua volta, la "codificazione di parametri standardizzati" è "funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente, così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica" (§ 6.3.9.3).

Il carattere esterno, documentale e collaborativo del controllo trova conferma nella caducazione delle norme che ricollegavano alla pronuncia di irregolarità della Corte dei conti la decadenza dei gruppi dal diritto all'erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, attribuendovi un'innegabile caratura sanzionatoria. Poiché non era nemmeno previsto che gli organi controllati potessero adottare misure correttive, una sanzione così rigorosa non consentiva di "preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso", che la giurisprudenza costituzionale aveva sempre "posto a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti" (§ 6.3.9.7).

Con la natura collaborativa del controllo, non contrasta invece l'obbligo di restituzione delle somme spese in maniera non regolare, che costituisce un "principio generale delle norme di contabilità pubblica", "discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione" ed è "strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico, in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari". La previsione, per il vero, conferma ulteriormente il "nesso di ausiliarietà" della Corte dei conti nei confronti delle assemblee elettive, in quanto l'obbligo di restituzione "è circoscritto" alle "somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale" (§ 6.3.9.6).

La sanzione della decadenza, oltre a ledere il principio della separazione tra funzione della Corte dei conti e attività amministrativa degli enti soggetti al controllo, avrebbe anche rischiato di compromettere irragionevolmente l'esercizio delle funzioni pubbliche assegnate ai gruppi consiliari; indirettamente, avrebbe alterato il funzionamento "fisiologico" delle assemblee elettive, "anche in ragione di marginali irregolarità contabili" e "pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi".

§ 2. La natura giuridica dei Gruppi parlamentari. Considerazioni di carattere generale.

I gruppi consiliari, che in Sicilia assumono la qualificazione di "parlamentari" in virtù delle previsioni specifiche dello Statuto, hanno infatti una duplice natura giuridica, giacché costituiscono "organi del consiglio" (in Sicilia, Assemblea Regionale Siciliana) e "proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale", ovvero "uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio" (§ 6.3.9.7).

Com'è noto, l'organizzazione dei Consigli regionali è stata mutuata da quella delle Camere, sicché il dibattito sulla natura giuridica dei gruppi parlamentari può essere esteso *sic et simpliciter* ai gruppi consiliari delle Regioni.

Nella maggior parte dei casi, la presenza dei gruppi è data quasi per presupposta dagli Statuti, che per la disciplina di dettaglio rinviano ai regolamenti consiliari. La differenza più significativa tra i gruppi consiliari e le analoghe formazioni esistenti a livello nazionale consiste nella possibilità, prevista in alcune regioni, di dar vita a monogruppi, ovverosia a gruppi formati da un solo consigliere.

In dottrina, i gruppi parlamentari sono stati qualificati talora come organi dei partiti politici, talaltra come organi delle Camere, o come organi insieme dello Stato e del partito politico. Secondo la tesi più diffusa, hanno natura di associazioni non riconosciute a rilevanza pubblicistica, che svolgono attività nell'interesse delle assemblee elettive e dei partiti ma in assoluta indipendenza.

In giurisprudenza, è prevalsa una nozione ambivalente dei gruppi, che li considera ora organi delle assemblee politiche, ora associazioni di fatto, a seconda del profilo sotto cui vengono considerati.

La Corte Costituzionale, pronunciandosi proprio sui gruppi consiliari delle regioni, ne ha valorizzato il profilo pubblicistico, definendoli come "organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari all'elezione dei consiglieri". Ha chiarito che essi "contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea", "curando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica" (Corte Cost., sent. n. 187 del 1990; in termini analoghi, Corte Cost., sent. n. 1130 del 1988). Con la recente sentenza n. 39 del 2014, la Corte li ha definiti come "organi del consiglio" e come "proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale", ribadendone ulteriormente la natura ambivalente.

La Corte di Cassazione, esaminando la questione *sub specie* dei rapporti giuridici instaurati con i terzi, ha effettuato un'analisi ancora più puntuale, distinguendo "due piani di attività: uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento", l'altro "più

strettamente politico, che concerne il rapporto, molto stretto ed in ultima analisi di subordinazione, del singolo gruppo con il partito di riferimento; né avverso tale secondo profilo potrebbe utilmente invocarsi l'esistenza del c.d. Gruppo misto, atteso che quest'ultimo viene prevalentemente qualificato come un mero espediente tecnico usato per consentire ai deputati non legati a gruppi o che non raggiungano il numero minimo prescritto, di partecipare ai lavori delle Camere a parità con gli altri membri". In riferimento "a tale secondo piano di attività, i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, ai quali va riconosciuta la qualità di soggetti privati" e, precisamente, di associazioni non riconosciute (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 3335 del 19 febbraio 2004).

I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari delle regioni hanno dunque la natura di associazioni non riconosciute e rappresentano un essenziale momento di raccordo istituzionale, tra le formazioni politiche di cui sono espressione e le assemblee elettive.

E' opinione condivisa che i gruppi abbiano durata strutturalmente limitata nel tempo. Sono, come afferma la Corte Costituzionale, "proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale"; ma lo sono in quella determinata assemblea regionale, non hanno carattere stabile. Proprio perché sono "organi del consiglio", cessano inevitabilmente di esistere allo scioglimento del consiglio stesso e dunque, al più tardi, al termine della legislatura.

Può esservi continuità politica tra i gruppi di più legislature, ma sul piano giuridico si tratta di libere associazioni non riconosciute che, qualora non si sciolgano prima per libera scelta, operano fino al termine della legislatura, o fino all'eventuale scioglimento anticipato dell'assemblea. Diversamente argomentando, i gruppi non sarebbero più organi delle assemblee elettive, ma diverrebbero organi stabili dei partiti politici, ad appartenenza necessaria, con innegabile pregiudizio per la libertà associativa dei parlamentari o dei consiglieri.

Al sistema non fa eccezione il gruppo misto, che costituisce, come accennato, "un mero espediente tecnico usato per consentire ai deputati non legati a gruppi o che non raggiungano il numero minimo prescritto, di partecipare ai lavori" delle assemblee elettive "a parità con gli altri membri" (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 3335 del 19 febbraio 2004). Contrariamente a quanto argomentato dal Presidente del Gruppo misto nel corso dell'adunanza del 2 maggio 2014, non si tratta di uno schema rigido, sia perché non tutti gli statuti regionali ne prevedono necessariamente la costituzione, sia in quanto è astrattamente ipotizzabile che i risultati delle elezioni rivelino un'inasuale compattezza politica che non consenta spazi per la formazione di compagni residuali.

Nel sistema, un gruppo misto non solo non è indefettibile, ma non ha neppure continuità giuridica con quelli delle legislature precedenti. Per il vero, i gruppi misti non hanno nemmeno continuità politica tra di loro, sicché la ravvisabilità di una vera e propria continuità giuridica appare ancor più peregrina.

È dunque incontestabile che tutti i gruppi parlamentari, senza eccezione alcuna, abbiano una durata ontologicamente limitata nel tempo e coincidente, nella sua massima estensione, con la durata della legislatura nella quale si vanno a costituire.

Ne consegue che le somme ricevute a carico del bilancio regionale, qualora non vengano spese, devono essere restituite all'Assemblea. La tesi trova ora conferma testuale nell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'ARS, secondo il quale, a fine legislatura o in caso di scioglimento di un Gruppo per qualsiasi causa, "eventuali avanzi di gestione certificati con la presentazione del rendiconto" devono essere "restituiti all'Assemblea" (comma 7°).

Gli avanzi di gestione non possono essere invece gestiti dai gruppi di analoga denominazione e di medesima estrazione partitica, che si vanno a costituire sotto le legislature successive, sia perché le somme verrebbero gestite da soggetti terzi, del tutto distinti sul piano giuridico, sia perché si tratterebbe indirettamente di una forma di finanziamento ai partiti politici di riferimento o ai loro rappresentanti e organi, vietata dall'art. 1 del DPCM del 21 dicembre 2012.

§ 3. Modalità di esercizio del controllo; criteri e regole tecniche.

Venendo all'esame delle modalità di esercizio del controllo della Corte dei conti, le linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come accennato in precedenza, sono state recepite con il DPCM del 21 dicembre 2012.

Il testo non ha "contenuto normativo", giacché si limita "ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari", necessarie a "consentire la corretta raffrontabilità dei conti" (Corte Cost., sent. n. 39 del 2014).

I criteri generali sono quelli della veridicità e della correttezza, ai quali deve corrispondere "ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari" (art. 1, comma 1°).

"La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute" (comma 2°), mentre "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo; b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi; c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica,

limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti; d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio" (comma 3°).

Il contributo per il funzionamento può essere utilizzato per spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione; per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici, spese telefoniche e postali; per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo; per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo; per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano o carico del bilancio del Consiglio; per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza; per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative del gruppi (dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni); altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo (comma 4°).

Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali (comma 5°).

Infine, il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; c) per spese relative all'acquisto di automezzi (comma 6°).

A norma dell'art. 2, "il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione cantabile" (comma 1°).

"La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare. Il rendiconto e' comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo consiliare" (comma 2°).

In caso di sua assenza o impedimento, "le spese sono autorizzate dal vicepresidente" (art. 25 quater del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, comma 3°).

Da ultimo, ciascun Gruppo consiliare è tenuto ad adottare un disciplinare interno, "nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità", nel rispetto delle linee guida (DPCM 21.12.2012, art. 2, comma 3°).

Dispone ancora l'art. 3 del DPCM che al rendiconto "deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge" (comma 1°); che "per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante" (comma 2°); che "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi".

"Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente" (art. 4).

La Regione siciliana ha adeguato la propria normativa alle suddette disposizioni con gli artt. 6 e 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n.1, recante "*Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento delle spese relative ai costi della politica*", nonché con le modifiche apportate al regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana dagli artt. 25 bis, 25 ter e 25 quater: ciascun Gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, invia il rendiconto di esercizio al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rendiconto, ai sensi dell'art. 25 quater, è "strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174", "volto ad assicurare (...) la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo".

I commi successivi dell'art. 25 quater riprendono il contenuto del DPCM del 21 dicembre 2012, prevedendo che il rendiconto debba evidenziare "le risorse trasferite dall'Assemblea, con l'indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati" (comma 2°); che le spese debbano essere autorizzate dal Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento debba provvedere il Vicepresidente, che l'autorizzazione alla spesa debba essere conservata unitamente alla documentazione contabile (comma 3°); che la veridicità e la correttezza delle spese sostenute, "in conformità alla vigente normativa", siano "attestate dal presidente del Gruppo, che ne sottoscrive il rendiconto" (comma 4°).

§ 4. L'esame dei rendiconti dei Gruppi parlamentari dell'ARS per l'esercizio 2013. Criticità di carattere generale.

Alla luce dei criteri dettati dal DPCM del 21 dicembre 2012 e dalle pedissequi disposizioni regionali, la Sezione di controllo, con la deliberazione n. 45/2014/FRG cit., avendo riscontrato carenze nella documentazione, ha formulato indicazioni di carattere generale

valevoli per tutti i Gruppi parlamentari, sottolineando che per ciascuna tipologia di spesa rendicontata i documenti giustificativi, oltre a dover essere leggibili e direttamente riconducibili alle varie voci indicate nel modello di rendicontazione, avrebbero dovuto contenere gli elementi informativi idonei a consentire la valutazione prioritaria circa l'attinenza della spesa alle finalità del mandato parlamentare e all'attività del gruppo. In altri termini, si è precisato che per ciascuna spesa avrebbero dovuto essere indicati il beneficiario e la data dell'esborso, l'occasione o le circostanze in cui era stato effettuato, nonché la finalità della spesa.

Laddove la natura della spesa non consentiva l'univoca attribuzione alle finalità istituzionali del gruppo, era necessaria la specifica attestazione del responsabile.

Per l'elencazione dei requisiti di carattere generale richiesti con riferimento alla documentazione giustificativa di spesa, si rinvia a quanto esposto nella citata deliberazione n. 45/FRG del 2014.

In esito alla compiuta istruttoria ed ai chiarimenti forniti dai Presidenti dei Gruppi parlamentari intervenuti in sede di adunanza pubblica, la Sezione ritiene di dover formulare alcune osservazioni preliminari, al fine di delineare più compiutamente i caratteri indefettibili della rendicontazione delle pubbliche risorse, specialmente in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, nell'ottica della finalità collaborativa nei confronti dell'Assemblea parlamentare in cui si inscrive l'attività di referto affidata alla Corte dei conti e, nel caso specifico, il particolare controllo sui rendiconti dei Gruppi parlamentari.

La necessità avvertita dal legislatore, di un controllo esterno della gestione delle risorse assegnate ai Gruppi parlamentari, affidato ad un organo terzo e neutrale come la Corte dei conti postula, d'ora in poi, un mutamento delle modalità di gestione ed utilizzazione dei fondi pubblici da parte degli stessi organi politici, in quanto individua nella trasparenza e nell'ostensibilità dei processi di spesa che governano la gestione delle pubbliche risorse un presidio irrinunciabile, per il cittadino-elettore, finalizzato a consentirgli, attraverso le valutazioni ed i referti della Corte dei conti, un controllo più consapevole dell'operato dei propri eletti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2º, della legge regionale n.1 del 4 gennaio 2014, l'Assemblea regionale ha adottato, in data 6 febbraio 2014, modifiche al proprio Regolamento interno, al fine di consentire l'applicazione della nuova disciplina sul controllo dei rendiconti dei Gruppi parlamentari con riferimento all'esercizio finanziario 2013.

All'art. 25 bis del citato Regolamento è previsto che ciascun Gruppo approvi, entro trenta giorni dalla costituzione, un proprio regolamento interno, nel quale siano "indicati gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo", le "modalità ed i criteri per la gestione delle risorse" messe a disposizione dall'Assemblea e "quelli per la tenuta della contabilità", in conformità a quanto previsto dalla legge.

In esito alle richieste istruttorie tutti i Gruppi hanno inviato un "disciplinare" interno che, ad avviso della Sezione, appare meramente riproduttivo dei criteri individuati nel DPCM del 21 dicembre 2012, contenente gli elementi essenziali per la compilazione del rendiconto.

Invero, risulta assolutamente carente la regolamentazione specifica per la gestione delle risorse nonché l'individuazione della disciplina di dettaglio cui devono uniformarsi, nell'attività di spesa, i singoli deputati appartenenti al Gruppo ed il personale dipendente e che costituisce logico presupposto di una corretta e trasparente rilevazione dei fatti di gestione sottesi al rendiconto stesso, quale documento contabile.

Va precisato che, essendo intervenuta la modifica normativa nel 2014, i "disciplinari interni", comunque predisposti, non avrebbero potuto esplicare effetti in relazione all'attività compiuta nel 2013.

Tuttavia, è significativo sottolineare che, neppure a valere per l'esercizio finanziario 2014, i regolamenti interni dei vari Gruppi contengono gli elementi di specificità richiesti dall'art. 25-bis del Regolamento interno dell'A.R.S., idonei ad indirizzare la gestione delle risorse sulla scorta di criteri predeterminati, finalizzati alla predisposizione di una corretta e trasparente rendicontazione delle somme spese.

Le riscontrate irregolarità e le carenze documentali, nel complesso, ad avviso della Sezione, in parte sono indici sintomatici dell'assenza di direttive concretamente impartite ai componenti di ciascun Gruppo da parte del relativo responsabile e denotano, in generale, la mancanza di una "cultura della rendicontazione" delle pubbliche risorse, radicata in gestioni affidate, negli anni, all'autocontrollo dei Gruppi stessi e, in definitiva, sottratta a criteri uniformi idonei a regimentare la spendita di risorse appartenenti alla collettività nell'alveo delle rigorose finalità istituzionali cui le medesime risorse devono risultare orientate.

In tal senso, la Sezione ritiene che attraverso la propria attività di referto la Corte possa offrire un significativo contributo nell'individuazione dei parametri per una corretta utilizzazione e rendicontazione dei fondi pubblici presso i Gruppi parlamentari, anche attraverso il riscontro di carenze nell'ambito delle direttive generali sulla gestione della spesa da parte dei rispettivi Responsabili che, invero, si riflettono nella produzione documentale posta a corredo dei rendiconti finanziari e che, in alcuni casi, determinano l'irregolarità della spesa.

Non pare superfluo sottolineare che la regolarità della spesa, oltre ai profili strettamente giuscontabili, postula che l'attività di gestione delle pubbliche risorse sia posta in essere nel rigoroso rispetto dei principi di efficienza ed economicità, specialmente in un contesto finanziario particolarmente critico come quello della Regione siciliana, nel cui rendiconto si iscrivono i fondi a disposizione dell'Assemblea parlamentare per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

Ciò premesso, la Sezione ritiene di dover rilevare che nei "disciplinari" adottati dai Gruppi:

1) mancano disposizioni generali in ordine alla attestazione di regolarità delle forniture eseguite e delle prestazioni rese in conformità agli atti contrattuali, tant'è che tale dichiarazione è stata espressamente richiesta dalla Sezione con la deliberazione n. 45/2014 citata ed, in alcuni casi, la suddetta dichiarazione è stata resa verbalmente, da parte dei Presidenti dei Gruppi, nel corso dell'adunanza pubblica. Risulta di tutta evidenza che,

all'interno di ciascun Gruppo, debbano essere precise le modalità concrete di ricezione delle forniture e/o dei servizi con l'individuazione dei soggetti deputati ad effettuare, sulle singole fatture, la verifica e la conseguente attestazione di regolarità, prima di procedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa;

2) mancano, con riferimento a tutti i Gruppi, disposizioni (ovvero atti di rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia) relative alla fruizione dei c.d. "buoni pasto", laddove invece, per tali voci di spesa, vengono indicate fatture cumulative per "pasti al personale" forniti dal gestore del bar presso la *bouvette* dell'A.R.S.: in proposito, si precisa che con il termine "buono pasto" si individua, generalmente, un "ticket" di importo predeterminato, spendibile presso gestori convenzionati, erogabile ai lavoratori subordinati che, per ragioni legate al particolare servizio prestato, debbano prolungare la propria permanenza presso la sede di lavoro oltre le sei ore contrattuali.

In tale settore, manca una precisa individuazione delle modalità di fruizione di siffatti "benefit" da parte del personale, che refluisce anche sulla corretta rendicontazione di tali voci di spesa a carico del bilancio del Gruppo che, allo stato attuale, non consente di individuare i rimborsi per pasti extra quali bibite, caffè, panini, snacks che, invero, devono restare a carico del consumatore;

3) manca qualunque disposizione interna relativa ai criteri per la rimborsabilità delle spese per "trasferte", laddove consentite e previamente autorizzate dal Presidente del Gruppo, ovvero le tipologie di spesa ammissibili a rimborso ed i limiti di spesa (categorie alberghiere, tariffe per spostamenti aerei, limiti alle spese per pasti, per taxi, auto a noleggio etc.), nonché disposizioni in ordine alla necessità dell'individuazione dei singoli beneficiari nel caso di spese per pasti, cene, consumati per esigenze di rappresentanza del Gruppo;

4) mancano indicazioni concrete per l'uso delle autovetture noleggiate, con riferimento agli adempimenti dell'autista (fogli di marcia con l'indicazione dei percorsi e dei chilometri) e all'individuazione del soggetto responsabile della custodia dell'autovettura;

5) con riferimento alle spese per carburante ed, in generale, per la gestione delle minute spese o di quelle per le quali non è previsto il rilascio dello scontrino fiscale, si è evidenziata la pratica diffusa di anticipazioni di contanti ad alcuni dipendenti, con successiva produzione di scontrino e/o ricevuta fiscale.

Sarebbe auspicabile, in termini di trasparenza, specificare in dettaglio le modalità di acquisizione di alcune categorie di spese, mediante carte "prepagate" che consentano la tracciabilità dei pagamenti, evitando, in ogni caso, le anticipazioni di contanti;

6) mancano disposizioni interne in ordine alla gestione del personale, nell'ambito degli istituti del contratto di categoria vigente allo stesso applicato, idonee alla rilevazione delle presenze, assenze, permessi, malattie, congedi, lavoro straordinario e *similia*, tutti aspetti che presentano una significativa refluenza sul versante della spesa;

7) la tenuta degli inventari dei beni durevoli risulta approssimativa, priva dell'indicazione del costo e della data d'acquisto del bene; difettano, altresì, nei disciplinari,

disposizioni relative agli obblighi di custodia e restituzione dei beni, acquistati con risorse finanziarie del Gruppo, affidati in comodato d'uso a dipendenti e/o deputati;

8) dai rendiconti trasmessi è emerso, a volte, un uso improprio del conto corrente bancario acceso per la gestione dei fondi dei Gruppi parlamentari, attraverso l'effettuazione di movimenti per "partite di giro", quali anticipazioni e/o rimborsi da parte di componenti del Gruppo, ovvero versamenti in conto entrata a carattere "provvisorio" seguiti da successivi storni. In proposito, occorre sottolineare che le disponibilità presenti nel conto corrente intestato al Gruppo, provenienti dal contributo dell'A.R.S., non possono in alcun modo essere destinate a finalità estranee alla gestione delle spese del Gruppo stesso, ovvero, come accaduto in qualche caso, per "anticipazioni" su futuri trattamenti stipendiali concesse ai dipendenti o anticipazioni di contanti in genere, non potendo assolversi, con i detti fondi, a finalità latamente "creditizie";

9) infine, dalla complessiva gestione delle spese dei singoli Gruppi è emersa una non corretta configurazione del perimetro temporale entro il quale inscrivere la gestione contabile che, invero, va ricondotta, ad ogni effetto di legge, al periodo compreso tra la data dalla costituzione del Gruppo (che, normalmente, avviene all'inizio della legislatura) e la fine della legislatura, a meno che non intervengano vicende politiche che comportino, *medio tempore*, lo scioglimento e la costituzione di nuovi Gruppi.

La costituzione del Gruppo parlamentare, in disparte la continuità in linea politica con altri gruppi di precedenti legislature - ancorchè aventi la medesima denominazione, determina la nascita di un soggetto giuridico nuovo e a ciò consegue la necessità del rinnovo di tutti gli adempimenti connessi con l'istituzione del Gruppo, che fanno capo al Presidente, quali: l'apertura del conto corrente bancario, la richiesta di nuovo codice fiscale, l'assunzione del personale con contratti di lavoro a tempo determinato e la contestuale comunicazione agli enti previdenziali e, in caso di scioglimento, le procedure inverse, ovvero il rituale licenziamento del personale con contestuale comunicazione agli enti previdenziali, la ricognizione dei beni durevoli in comodato d'uso ai deputati e/o dipendenti, la chiusura delle scritture contabili alla data dello scioglimento del gruppo e la restituzione all'Assemblea delle somme residue: al fine di una corretta imputazione delle attività gestorie facenti capo alla responsabilità del Presidente del Gruppo, si rende necessaria l'intestazione di tutti gli adempimenti formali al Gruppo parlamentare (individuato con la denominazione prescelta) seguiti dall'indicazione della relativa legislatura (nel caso in esame, la XVI).

In proposito, la Sezione ritiene di dover richiamare l'attenzione sulla necessità di un rigoroso rispetto dei sopracitati adempimenti formali in considerazione della circostanza, emersa dalla gestione di spesa risultante dai rendiconti all'esame della Corte, che fino ad ora, in assenza di disposizioni specifiche del regolamento interno dell'A.R.S., i Gruppi hanno operato, a volte, in situazione di sostanziale continuità gestoria anche nell'ambito di diverse legislature, con conseguente "confusione contabile" dei rapporti obbligatori e delle relative responsabilità.

E' indicativo sottolineare che solamente con la novella del 6 febbraio 2014 è stata introdotta nel regolamento dell'A.R.S. (art. 25 *quater*, comma 7°) la disposizione che prevede, in caso di fine legislatura o di scioglimento del Gruppo per qualsiasi causa, l'obbligo per il Presidente dello stesso di presentare il rendiconto di gestione entro trenta giorni e di "restituire all'Assemblea eventuali avanzi di gestione certificati nel rendiconto".

E' lecito interrogarsi sulla sorte di eventuali avanzi di gestione maturati nel corso delle precedenti legislature; in alcuni casi, risultano riversamenti in entrata della gestione del Gruppo politicamente affine a quello disiolto.

Ancora oggi, nessuna disposizione del Regolamento interno dell'A.R.S. riguarda la restituzione dei beni durevoli in caso di fine legislatura o scioglimento del Gruppo: attrezzature informatiche, di telecomunicazione o quant'altro risulti inventariato tra i beni di un Gruppo che, in quanto acquistato con pubbliche risorse non può, in ogni caso, che essere destinato a pubbliche finalità.

La Sezione di controllo, con il presente referto, pertanto, intende offrire il proprio contributo collaborativo in un'ottica di affinamento dei principi posti alla base della gestione delle risorse pubbliche, pur nel rigoroso rispetto della discrezionalità e delle prerogative istituzionali affidate ai Gruppi stessi dalla legge, segnalando le criticità di sistema che ostacolano la corretta rilevazione dei fatti di gestione emergenti dai rendiconti finanziari.

Non sfugge, infatti, a questa Sezione la circostanza che le nuove disposizioni normative, pur nella analiticità delle indicazioni fornite per la redazione dei rendiconti, attraverso la previsione di voci di spesa costituenti il "contenuto necessario" del documento contabile, lasciano ampi spazi all'interprete in ordine alla concreta qualificazione delle singole spese nell'ambito dei fatti gestori ascrivibili alle "voci" individuate nel modello di rendiconto approvato con DPCM del 21 dicembre 2012, cui il legislatore siciliano ha fatto integrale rinvio.

Ciò comporta, in linea generale, che l'imputazione di una spesa ad una voce piuttosto che ad un'altra del rendiconto ne determina la natura ed il relativo regime, in termini di documentazione giustificativa da produrre a corredo, né la corretta ascrivibilità della spesa può essere operata dall'organo di controllo, trattandosi di un profilo sostanziale dell'attività gestoria; valga per tutti un esempio: una fattura relativa ad una spesa per ristorante richiede una giustificazione diversa a seconda che sia considerata "pasto durante il servizio", "spesa inerente una trasferta", "spesa di rappresentanza per ospitalità" risultando, all'evidenza, che la diversa finalità istituzionale sottesa alla spesa ne condiziona la corretta imputazione ai fini della regolarità della rendicontazione.

In tal senso, specialmente in sede di primo esame dei rendiconti dei gruppi parlamentari, la trasmissione, in allegato, dei partitari di spesa, ha consentito a quest'Organo di controllo di verificare la conformità "sostanziale" delle spese effettuate con le finalità istituzionali, atteso che, in alcuni casi, sono state documentate con un coacervo di fatture, non riferite alle varie voci previste nel modello di rendiconto.

§ 5. Le problematiche del personale.

A) Disposizioni interne dell'A.R.S.

Passando al merito dell'esame dei rendiconti dei Gruppi parlamentari, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulle irregolarità che i relatori hanno ritenuto non superate dalle integrazioni documentali trasmesse in esito alla deliberazione n. 45/2014/FRG, secondo quanto illustrato dagli stessi nella richiesta di deferimento del 30 aprile 2014.

Il suddetto deferimento ha posto preliminarmente all'attenzione del Collegio la problematica, di carattere generale, che coinvolge tutti i Gruppi parlamentari ed attiene alla spesa per il personale che, nell'ambito dei rendiconti, costituisce la voce di maggiore rilievo finanziario.

Per ciascun Gruppo, poi, sono state individuate alcune irregolarità compendiate in distinti allegati.

Le osservazioni oggetto del deferimento sono state trasmesse all'Assemblea Regionale Siciliana e sulle stesse si è instaurato il contradditorio, all'odierna adunanza, con i Presidenti dei Gruppi, che hanno spiegato argomentazioni orali e, in alcuni casi, depositato memorie o documenti.

In ordine al primo aspetto, l'Ufficio di controllo, nell'ambito dell'esame delle spese per il personale risultanti dai rendiconti dei Gruppi parlamentari della XVI legislatura dell'A.R.S., ha ritenuto di dover circoscrivere le proprie osservazioni alla documentazione giustificativa allegata dai vari Gruppi in conformità al DPCM del 21 dicembre 2012 (contratti e DURC) dovendo ricoprendere nella voce "contratti" anche tutta la documentazione logicamente e giuridicamente coerente con i contratti stessi, quali tabelle retributive, cedolini stipendiali e prospetti dimostrativi delle ritenute fiscali e previdenziali.

Dall'esame della documentazione inviata, l'Ufficio di controllo ha rilevato che i contratti di lavoro subordinato stipulati per far fronte ad esigenze di funzionamento di ciascun Gruppo parlamentare presentavano due diverse tipologie "retributive" a seconda, o meno, che riguardassero una fascia di lavoratori, definita di "c.d. stabilizzati": infatti, nella maggior parte dei casi, i dipendenti risultavano assunti lo stesso giorno della costituzione del Gruppo parlamentare, ovvero in data 5 dicembre 2012 (o in date immediatamente successive alla sua costituzione) ma dai cedolini stipendiali e dai contratti di lavoro (c.d. "lettere di assunzione") si evinceva che ad un certo numero di dipendenti, definiti "stabilizzati", risultavano riconosciuti importi retributivi a titolo di "superminimo individuale" o "varie", corrispondenti a "fasce di anzianità" asseritamente maturate per attività lavorativa prestata, in precedenti legislature, presso Gruppi parlamentari.

L'Ufficio ha rilevato, altresì, che in altri casi, mancava del tutto un contratto individuale e/o lettera di assunzione stipulati dal Presidente del Gruppo della XVI legislatura, ma i rapporti

di lavoro erano stati instaurati "di fatto", con riferimento alla disciplina di un Contratto di lavoro unico collettivo del personale dei Gruppi parlamentari dell'A.R.S. , di cui ai DD.PP.AA. n. 152/96, n. 367 del 16/07/2001 e n. 450/2006, depositato il 7 maggio 2003, registrato al n. 14 ai sensi della L.n.936 del 30/12/1986 ed entrato in vigore con decorrenza 1/1/2003.

Tale contratto, prodotto in allegato dai Gruppi, risultava, invero, scaduto alla data del 31 dicembre 2004 e non più rinnovato.

L'Ufficio di controllo, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, (SS.UU.Civili, sentenza n. 11325 del 30 maggio 2005), ha rappresentato alla Sezione la non sussistenza di alcun vincolo giuridico tra le parti negoziali con riferimento ai livelli retributivi corrisposti in forza di contratti scaduti; *a fortiori* riteneva non dovesse essere vincolato, in tal senso, un diverso datore di lavoro, visto che, per l'appunto, il Presidente di ciascun Gruppo parlamentare della XVI legislatura era, all'evidenza, un soggetto giuridico diverso dal datore di lavoro che aveva sottoscritto il sopracitato contratto nel 2003.

La presenza di ulteriori indici idonei a corroborare la tesi della "novità" dei rapporti di lavoro stipulati con i dipendenti impropriamente definiti "stabilizzati", quali la liquidazione del TFR alla fine di ogni legislatura, la produzione del DURC con riferimento al Gruppo della legislatura in corso, l'attribuzione al Gruppo di un nuovo codice fiscale, inducevano l'Ufficio di controllo a ritenere che i rapporti di lavoro dipendente facenti capo ai Gruppi parlamentari avessero carattere di novità ed, in ogni caso, di temporaneità, strettamente connesso alla costituzione ed allo scioglimento del Gruppo stesso; pertanto, nell'ambito delle spese rendicontate sotto la voce "personale" appariva dubbia, ad avviso dell'Ufficio, la regolarità di tutte le somme erogate a titolo di "retribuzioni di anzianità" o anche "superminimi individuali" o "varie" attribuite al personale c.d. stabilizzato, non apparendo coerente con la data di stipula dei nuovi contratti la maturazione di una anzianità pregressa, in luogo della posizione contrattuale tabellare di ingresso della qualifica di inquadramento, sulla scorta delle mansioni assegnate e del titolo di studio posseduto.

Per ragioni di economia espositiva, la Sezione procederà all'esame della suseposta questione riguardante il personale di tutti i Gruppi parlamentari e, risolta la problematica comune, procederà allo scrutinio delle residue irregolarità riscontrate con riferimento a ciascun Gruppo, secondo lo schema seguito nella richiesta di deferimento.

All'odierna adunanza, la problematica del personale c.d. "stabilizzato" è stata trattata oralmente in modo analitico dal Presidente del gruppo parlamentare "Partito Democratico" il quale ha, sul punto, depositato una memoria e documenti.

La medesima questione è stata affrontata, altresì, dal Presidente dei gruppi parlamentari "PID-Cantiere Popolare" e " Grande Sud -PID- Cantiere Popolare", il quale ha depositato, anch'egli, una memoria e documenti, nonché dal Presidente del "Gruppo Misto".

La Sezione ritiene di dover prendere le mosse dall'esposizione orale dei sunnominati Presidenti nonchè dalla documentazione versata in atti, trattandosi di argomentazioni condivise, anche, dagli altri Presidenti dei Gruppi parlamentari, in quanto volte ad illustrare,

da una parte, l'*excursus* storico che ha portato all'utilizzazione del personale c.d. "stabilizzato" e, dall'altra, i deliberati del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana che "vincolavano" i Gruppi ad assumere il personale che aveva già prestato attività lavorativa presso gruppi parlamentari, alle condizioni retributive fissate dallo stesso Consiglio di Presidenza, pena la decurtazione del contributo unificato per il funzionamento.

La documentazione versata in atti dai vari Gruppi parlamentari e, segnatamente, quella depositata nel corso dell'adunanza pubblica dal Presidente del gruppo "Grande sud-PID - cantiere popolare" nonché dal Presidente del gruppo "Partito Democratico" consente di delineare un quadro unitario delle disposizioni che, in relazione alla problematica del personale, sono state adottate dai Consigli di Presidenza dell'A.R.S. succedutisi nelle varie legislature:

1) *-DPA n. 152 del 5 novembre 1996- XII legislatura (dall' 8/7/1996 all' 1/6/2001).*

Nel DPA era previsto, all'art. 4, che il rapporto di lavoro del personale dei gruppi parlamentari dovesse essere disciplinato da un "contratto collettivo" da adottarsi tra i Gruppi parlamentari ed i rappresentanti sindacali del personale che risultasse assunto alla data del 1° gennaio 1993: l'erogazione del contributo unificato risultava espressamente condizionata all'applicazione dei criteri e delle disposizioni previste nello stesso DPA n.152; all'art. 5, infine, era previsto testualmente che: "*La titolarità dei rapporti di lavoro fa capo esclusivamente ai singoli gruppi parlamentari e lo status del relativo personale è del tutto distinto rispetto ai dipendenti dell'Amministrazione dell'Assemblea. Ciascun gruppo parlamentare potrà procedere al licenziamento individuale dei propri dipendenti per giusta causa o per giustificato motivo, dovendosi ritenere compreso in questa dizione anche ogni comportamento del dipendente idoneo a far venir meno il rapporto fiduciario.*"

Con deliberazione n. 5 del 3 dicembre 1996, il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea *pro-tempore* aveva approvato una tabella contenente i nominativi di 19 soggetti impiegati presso Gruppi parlamentari, aventi i requisiti di cui al DPA 152/1996, nell'ambito dei quali, ai sensi dell'art. 3 del DPA n. 242 del 6 dicembre 1996, i singoli Presidenti dei Gruppi parlamentari erano chiamati ad operare le proprie scelte.

2) *Con DPA n. 367 del 16 luglio 2001,* pochi giorni prima dell'insediamento della XIII legislatura (dal 25 luglio 2001 al 2 maggio 2006), è stato previsto un contributo straordinario per l'impiego di unità aggiuntive scelte tra il personale impiegato nei Gruppi parlamentari nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1993 ed il 5 novembre 1996; sono state approvate due distinte tabelle: allegato A (20 unità) ed allegato B (23 unità), per un totale di 43 unità. Con il predetto DPA sono stati fissati, altresì, limiti quantitativi di unità di personale in ragione del numero dei deputati compresi in ciascun Gruppo parlamentare.

Anche nel suddetto DPA, all'art. 2, è stato previsto che: "*La titolarità dei rapporti di lavoro del predetto personale ed i relativi poteri gerarchici, disciplinari, direttivi ed organizzativi, fanno capo esclusivamente ai singoli gruppi Parlamentari e lo status del relativo personale è del tutto distinto e separato rispetto a quello dei dipendenti dell'Assemblea Regionale Siciliana.*"

Nell'ambito della stessa legislatura risulta stipulato, tra una delegazione di capi-gruppo parlamentari in carica e i rappresentanti sindacali del personale all'epoca chiamato ad prestare la propria attività lavorativa presso i vari Gruppi parlamentari, un contratto, definito "collettivo", valevole per il periodo 1.1.2003/ 31.12.2004 e non più rinnovato, contenente una regolamentazione uniforme dello stato giuridico ed economico del suddetto personale .

3) Con DPA n. 450 del 18 novembre 2005, sono state inserite altre 10 unità di personale addetto alla segreteria del Consiglio di Presidenza o allo svolgimento di mansioni di concetto od esecutive degli uffici dei componenti del Consiglio.

4) Con successivo DPA n. 451 del 18 novembre 2005, sono state inserite tra il personale definito "stabilizzato" altre due unità costituenti i portavoce del Presidente.

5) Nel corso delle legislature successive, con successivi D.P.A. (n. 74 del 13 ottobre 2006 – XIV legislatura, n. 47 del 17 febbraio 2009 e n. 108 del 16 aprile 2009 – XV legislatura), si è provveduto all'inserimento nelle tabelle A e B citate di ulteriori unità di personale (che da 55 unità sono attualmente pari a 85 unità) nonché all'adeguamento ed aggiornamento dell'entità del contributo stesso a favore di ciascun Gruppo parlamentare.

6) Infine, con DPA n. 567 del 10 novembre 2010, nel corso della XV legislatura, sono stati fissati alcuni criteri in ordine all'utilizzazione del personale alle dipendenze dei Gruppi parlamentari e all'entità del contributo unificato a carico del bilancio dell'A.R.S., per ciascun Gruppo parlamentare, con la previsione che:

- il contributo a ciascun Gruppo sarebbe stato erogato in ragione del numero dei dipendenti c.d. "stabilizzati", che ciascun Presidente avrebbe dovuto comunicare all'atto di costituzione del Gruppo stesso;
- il personale "stabilizzato" che non fosse stato assunto dai Gruppi sarebbe stato ripartito, su proposta del Presidente dell'Assemblea, in maniera proporzionale al numero dei deputati presso ciascun Gruppo;
- i Gruppi avrebbero dovuto procedere, quindi, *alla stipula dei relativi contratti* dandone notizia alla Presidenza dell'Assemblea. In caso di mancata assunzione, l'Assemblea, a partire dal mese successivo, avrebbe sospeso l'erogazione del contributo unificato, previsto con DPA n. 46 del 17 febbraio 2009, nella misura del 20 per cento per ogni soggetto non assunto fino ad un massimo del 50 per cento del suo importo complessivo;
- ciascun Gruppo, all'atto della costituzione, avrebbe dovuto impegnarsi con l'Assemblea a prevedere che nei singoli contratti di lavoro, l'onere complessivo a carico del Gruppo (compreso accantonamento TFR e contributi previdenziali) non sarebbe stato inferiore all'importo unitario erogato dall'Assemblea;
- ciascun Gruppo avrebbe dovuto prevedere "*in ogni atto impegnativo, anche di natura contrattuale afferente i rapporti di lavoro (...) la clausola di vincolatività esclusivamente nei limiti temporali della legislatura e, comunque, dell'esistenza in vita del gruppo medesimo*";
- ciascun Gruppo avrebbe dovuto: "*provvedere ad accantonare il TFR maturato dal personale in servizio alla fine di ogni anno e ad erogarlo alla fine della legislatura o in caso di cessazione*

del gruppo stesso; (...) In caso di mancata osservanza di tale obbligo, il 50 per cento del contributo unificato spettante è sospeso fino a quando sarà regolarizzata la posizione".

Il predetto DPA, infine, ha rinviato ad un successivo decreto del Presidente con il quale è stato approvato l'elenco del personale in possesso dei requisiti per essere annoverati tra i dipendenti c.d. "stabilizzati", ovvero coloro che risultavano assunti dai Gruppi parlamentari con contratto di lavoro dipendente o di collaborazione alla data del 31 dicembre 2007 ed alla data del 7 ottobre 2010 (art.4).

7) *Con DPA n. 17 del 4 febbraio 2011, sono state individuate "fasce di anzianità contributiva" per scaglioni di cinque anni, in relazione alle quali commisurare il contributo unitario da erogare a ciascun gruppo.*

8) Il DPA n. 567/2010 citato risulta abrogato e sostituito con *delibera n. 27 del 9 febbraio 2011*, nella quale il Consiglio di Presidenza (sempre nell'ambito della XV legislatura), avendo dato atto di aver preso in esame il contenuto della sentenza n. 11325 del 2005 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, dei pareri dell'Avvocatura dello Stato e di insigni docenti universitari, ha ritenuto di fissare i seguenti criteri:

- il contributo annuo per ciascuno dei dipendenti c.d. "stabilizzati" è erogato pro-rata alla fine di ogni mese previa richiesta trimestrale da parte del Presidente del Gruppo tenuto ad attestare, con dichiarazione sostitutiva, "*l'esistenza di regolare contratto di lavoro subordinato privato nell'ambito di un contratto collettivo di settore conforme alle leggi in vigore e che il gruppo parlamentare è in regola con gli obblighi fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente*"; che nei singoli contratti di lavoro, l'onere complessivo a carico del Gruppo (compreso accantonamento TFR e contributi previdenziali) non sia inferiore all'importo unitario erogato dall'Assemblea;

- i Gruppi procedono alla stipula dei relativi contratti dandone notizia alla Presidenza dell'Assemblea. In caso di mancata assunzione, l'Assemblea, a partire dal mese successivo, sospende l'erogazione del contributo unificato, previsto con DPA n. 46 del 17 febbraio 2009, nella misura del 20 per cento per ogni soggetto che non è stato assunto fino ad un massimo del 50 per cento del suo importo complessivo; il personale c.d."stabilizzato" che non risulta assunto dai Gruppi è ripartito su proposta del Presidente dell'Assemblea in maniera proporzionale al numero dei deputati presso ciascun Gruppo;

- a partire dalla XVI legislatura, i Gruppi parlamentari che si avvalgono di collaboratori o di dipendenti in aggiunta al personale c.d. "stabilizzato" sono tenuti ad utilizzare i soggetti che risultano assunti dai gruppi parlamentari con contratto di lavoro dipendente o di collaborazione alla data del 31 dicembre 2007 ed alla data del 7 ottobre 2010, pena la decurtazione del contributo unificato in misura del 50 per cento;

- laddove il personale c.d. "stabilizzato" sia collocato in "quiescenza" per raggiungimento dell'anzianità contributiva, prima della fine della XV legislatura, l'Assemblea regionale provvederà ad erogare, fino al 31 maggio 2013, un "contributo straordinario per l'esodo

agevolato" a condizione che i Presidenti dei Gruppi abbiano stipulato con il suddetto personale "in quiescenza" un contratto di collaborazione.

Non risulta che il Consiglio di Presidenza dell'A.R.S. dell'attuale legislatura (XVI) abbia mutato i suddetti criteri nel corso dell'esercizio 2013.

La problematica, tuttavia, ha formato oggetto di ampio dibattito, i cui contenuti si trovano riassunti nel Bollettino del Consiglio di Presidenza della XVI legislatura, n. 1 (seduta dell'8 gennaio 2013) e n. 2 (seduta del 13 febbraio 2013), versati in atti e pubblicati sul sito istituzionale dell'A.R.S., dal cui testo si evince la piena consapevolezza, da parte dei componenti del Consiglio di Presidenza in carica, degli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla natura e durata dei contratti dei dipendenti dei Gruppi parlamentari e delle implicazioni connesse alla regolamentazione dei suddetti rapporti di lavoro.

I Presidenti dei Gruppi parlamentari intervenuti in adunanza, hanno illustrato le vicende politico-amministrative relative ai rapporti di lavoro con i dipendenti definiti c.d. "stabilizzati" evidenziando, in modo particolare, una circostanza, ritenuta dirimente in ordine alla valutazione della regolarità della spesa per retribuzioni del personale in questione, ovvero: i singoli Presidenti dei Gruppi non avrebbero potuto sottrarsi dall'ottemperare alle disposizioni interne del Consiglio di Presidenza dell'A.R.S. che, in tanto avrebbe erogato il contributo unificato per il funzionamento, in quanto si fosse provveduto, da parte dei rispettivi Presidenti, a stipulare contratti di lavoro con il personale che "storicamente" aveva prestato attività lavorativa presso i Gruppi parlamentari e che risultava compendiato in due distinte tabelle, "A" e "B", a condizioni retributive *non inferiori* a quelle stabilite in base a fasce di anzianità contributiva riconosciuta dallo stesso Consiglio.

In particolare, il Presidente del gruppo "Partito Democratico" ha precisato che tutto il personale del proprio gruppo è stato assunto tra i c.d. "stabilizzati"; con il suddetto personale è stato stipulato un contratto individuale di lavoro applicando il regime del Contratto collettivo nazionale vigente per il Commercio – categoria "terziario": le voci di spesa denominate "superminimo individuale" sarebbero risultate quale differenza retributiva tra l'importo unitario minimo "inderogabile" erogato dall'A.R.S. per ciascun dipendente e l'applicazione del contratto di categoria vigente, non costituendo somma calcolata a titolo di "anzianità" sulla retribuzione base.

Tutti gli interessati, infine, hanno sottolineato la piena conformità dell'operato di ciascun Presidente alle disposizioni vincolanti del Consiglio di Presidenza dell'A.R.S. e, in tal senso, hanno chiesto che venisse dichiarata la regolarità della spesa per il personale.

B) Le indicazioni giurisprudenziali.

La Sezione, nell'esaminare la problematica del personale dei Gruppi parlamentari, nei termini in cui risulta prospettata negli atti istruttori e dalle deduzioni orali dell'odierna

adunanza, non può sottrarsi dall'operare una, sia pur sintetica, ricostruzione sistematica della giurisprudenza di legittimità, che si è occupata, a vario titolo, dei rapporti giuridici facenti capo ai Gruppi parlamentari, in ordine a vicende che hanno coinvolto rapporti obbligatori intestati ai Gruppi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, al cui regime si sono sempre omologati gli atti ed i comportamenti dell'Assemblea Regionale Siciliana, del tutto peculiare rispetto ai Consigli delle Regioni a statuto ordinario.

La problematica dei rapporti di lavoro all'odierno esame, infatti, postula la preliminare delibazione degli aspetti ordinamentali relativi alla natura giuridica dei Gruppi parlamentari, già affrontata in termini generali nella parte introduttiva della presente relazione, limitatamente, in questa sede, a quei profili che possono utilmente orientare nella valutazione dei fatti di gestione posti in essere dai Gruppi parlamentari della XVI legislatura, emergenti dai rendiconti finanziari.

Il Regolamento interno dell'A.R.S. si occupa dei "Gruppi parlamentari" al capo IV (artt.23-25) e prevede che entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i deputati siano tenuti a dichiarare alla direzione di segreteria, per iscritto, a quale Gruppo parlamentare intendano appartenere. Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno cinque deputati. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero inferiore di deputati, in determinate circostanze; appartengono di diritto al Gruppo Misto i deputati che non fanno parte di alcun altro Gruppo costituito.

Disposizioni analoghe si rinvengono nell'ambito dei Regolamenti del Senato della Repubblica (agli artt. 14-16) e della Camera dei Deputati (Capo III- art. 14 – 15 ter): quest'ultimo detta disposizioni più analitiche e prevede che i Gruppi parlamentari siano "associazioni di deputati", la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nello stesso articolo 14. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività. Seguono disposizioni sul numero di deputati e sul Gruppo Misto.

Per quanto di interesse in questa sede è, altresì, previsto che entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approvi uno statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni caso nell'assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto dei contributi ricevuti e indica l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile.

Lo statuto prevede le modalità secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse alle finalità di cui al comma 4; è pubblicato sul sito *internet* della Camera; individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il personale.

Sulla scorta di tali disposizioni normative, la Corte di Cassazione a SS.UU., con l'ordinanza n.3335 del 19 febbraio 2004 (pronunciata sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione su una controversia relativa al pagamento di onorari per prestazioni professionali

rese ad un Gruppo parlamentare), ha dichiarato la giuridizione del giudice ordinario affermando che "i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, ai quali va riconosciuta la qualità di soggetti privati, dato che nel nostro assetto costituzionale e del generale quadro ordinamentale i partiti politici assumono la configurazione ed il profilo di soggetti privati, ai quali si applicano, come associazioni non riconosciute, le norme relative alle persone giuridiche private". La Suprema Corte, nell'analizzare la natura giuridica dei gruppi parlamentari, ha distinto due piani di attività: "uno squisitamente <parlamentare>, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle Camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi; l'altro, più strettamente politico, che concerne il rapporto, molto stretto, ed in ultima istanza di subordinazione, del singolo gruppo con il partito di riferimento; né avverso tale secondo profilo potrebbe utilmente invocarsi l'esistenza del c.d. gruppo misto, atteso che quest'ultimo viene prevalentemente qualificato come un mero espediente tecnico usato per consentire ai deputati non legati a gruppi o che non raggiungono il numero minimo prescritto, di partecipare ai lavori delle Camere a parità con gli altri membri".

Il regime giuridico applicabile ai Gruppi parlamentari, secondo quanto pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. anche, Cass. S.U.civili, n. 27863 del 24.11.2008) è quello delle associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile., che si costituiscono all'inizio della legislatura (in conformità alle disposizioni dei Regolamenti parlamentari citati) e che, in generale, cessano di esistere allo scadere di quella legislatura, laddove non intervengano, *medio tempore*, altre vicende estintive.

Sul punto, la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza n. 11207 del 14 maggio 2009, pronunciandosi su una controversia di un dipendente assunto da un Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati, ha precisato che aveva errato la Corte di Appello di Roma nel non considerare, preliminarmente, che l'originaria ricorrente aveva convenuto in giudizio il Gruppo parlamentare "senza tenere conto che nel periodo di tempo in contestazione erano esistiti diversi gruppi parlamentari nel senso di diversi soggetti giuridici (associazioni non riconosciute) poichè, a norma degli artt. 14 e segg. del "regolamento della Camera dei deputati", il gruppo parlamentare si costituisce (*id est*: "viene a giuridica esistenza") all'inizio di ogni legislatura (e, precisamente ex art. 14 rep. cit., "entro due giorni dalla prima seduta della Camera su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza") e il gruppo parlamentare così costituito non può, quindi, ritenersi continuazione di un gruppo parlamentare della precedente legislatura sciolto con essa".

La Sezione ritiene che la citata giurisprudenza di legittimità, formatasi proprio nell'ambito della tutela di rapporti di lavoro alle dipendenze dei Gruppi parlamentari, consenta, di ribadire ulteriormente la natura ontologicamente temporarea dei Gruppi parlamentari in quanto associazioni non riconosciute, che assurgono a giuridica esistenza all'inizio della legislatura e cessano, normalmente, con lo scadere naturale della medesima legislatura.

Tale affermazione è gravida di conseguenze sul piano dei rapporti obbligatori posti in essere dai Gruppi nel corso del mandato parlamentare e, segnatamente, in ordine agli aspetti della titolarità e della durata dei rapporti di lavoro subordinato loro intestati.

Una prima conseguenza riguarda la circostanza che il Gruppo parlamentare, in quanto associazione legata alla durata della legislatura, debba essere considerato "centro di imputazioni giuridiche" distinto tanto dai singoli associati che ne fanno parte, che dai Gruppi parlamentari di precedenti legislature, anche nelle ipotesi di coincidenza di denominazione e/o parziale coincidenza degli associati, circostanze che rilevano in termini squisitamente fattuali ed, in ogni caso, assumono una connotazione di tipo politico-ideologico e non già giuridico.

In secondo luogo, nell'ambito del singolo Gruppo, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del codice civile, la responsabilità personale e solidale deve essere individuata in colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta ed, inoltre, la responsabilità personale "non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass. n. 26290/2007)".

Pertanto, il "datore di lavoro" del personale chiamato a prestare attività lavorativa presso i Gruppi parlamentari è il Gruppo stesso che agisce, nella persona del Presidente, sulla scorta delle disposizioni civilistiche che disciplinano la rappresentanza delle associazioni non riconosciute.

Da ciò consegue che, all'inizio di ogni legislatura, ogni Gruppo parlamentare si atteggia come "nuovo" e "diverso" datore di lavoro, con il precipuo onere - laddove volesse avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti privati - di stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro secondo disposizioni di legge vigenti, con annessi adempimenti previdenziali e fiscali.

Tali contratti sono ontologicamente "temporanei" e cessano, normalmente, con la durata della legislatura, che fa venir meno l'esistenza del Gruppo, salvo cessazione per altra causa di scioglimento del Gruppo parlamentare; l'eventuale dizione "a tempo indeterminato" non ne muta la natura temporanea, ma rileva sotto il profilo delle modalità di recesso.

Proprio perché i Gruppi sono associazioni private che si inscrivono all'interno dei rapporti politici tra il partito di riferimento e l'Assemblea elettiva, i detti contratti, assumono, inevitabilmente, natura fiduciaria; né risulta dagli atti - nelle fattispecie all'esame della Sezione - che siano mai state effettuate procedure selettive di alcun tipo per l'individuazione del personale.

La fiduciarietà del rapporto di lavoro ne implica, inevitabilmente, la temporaneità, in quanto allo scioglimento del Gruppo non può che conseguire il venir meno del datore di lavoro e dei rapporti lavorativi allo stesso fiduciariamente ricondotti. Ciò perché la fiduciarietà si

configura come scelta discrezionale legata alle persone fisiche componenti *pro tempore* del gruppo parlamentare, non già all'identità politica nella quale esso si inscrive.

La temporaneità risulta, altresì, comprovata, dalla liquidazione del T.F.R. alla fine della legislatura da parte dei Gruppi parlamentari, in conformità ai DD.PP.AA. che si sono susseguiti, secondo i quali ciascun Gruppo avrebbe dovuto prevedere "*in ogni atto impegnativo, anche di natura contrattuale afferente i rapporti di lavoro (...) la clausola di vincolatività esclusivamente nei limiti temporali della legislatura e, comunque, dell'esistenza in vita del gruppo medesimo*" nonché "*provvedere ad accantonare il TFR maturato dal personale in servizio alla fine di ogni anno e ad erogarlo alla fine della legislatura o in caso di cessazione del gruppo stesso; (...) In caso di mancata osservanza di tale obbligo, il 50 per cento del contributo unificato spettante è sospeso fino a quando sarà regolarizzata la posizione*" (DPA n. 567 del 10 aprile 2010).

Altra conseguenza di rilievo attiene all'autonomia negoziale relativa all'assetto contrattuale da conferire ai rapporti di lavoro instaurati all'atto di costituzione del Gruppo parlamentare, rispetto a condizioni contrattuali praticate nell'ambito di legislature precedenti nei confronti dei medesimi dipendenti, laddove nuovamente chiamati a prestare la propria attività lavorativa.

In proposito, la Corte di Cassazione, a SS.UU.Civili, con la sentenza n. 11325 del 30 maggio 2005, ha enunciato il seguente principio di diritto: "*I contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti; conseguentemente, le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, operando peraltro sul piano del rapporto individuale del lavoro la tutela assicurata dall'art. 36 Cost., in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto.*"

La Sezione, pertanto, condivide quanto rilevato dall'Ufficio di controllo in sede istruttoria, ovvero che, se tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con riferimento ai contratti scaduti stipulati tra le stesse parti negoziali, *a fortiori* non può ritenersi vincolato un diverso datore di lavoro (nel caso in esame il Presidente di ciascun Gruppo parlamentare della XVI legislatura) con riferimento a livelli retributivi corrisposti in forza di rapporti "esauriti" posti in essere da datori di lavoro differenti.

Poiché il Gruppo parlamentare si costituisce, per espressa disposizione di legge e di Regolamento interno dell'Assemblea, con l'insediamento della legislatura e si scioglie naturalmente con la cessazione della stessa (laddove ciò non avvenga anticipatamente per ragioni legate alla volontà dei deputati), ad avviso della Sezione, risulta di tutta evidenza, come riconosciuto dalla Suprema Corte, che il Gruppo parlamentare, per sua stessa natura, è entità giuridica diversa dai Gruppi formatisi nel corso di legislature precedenti.

L'eventuale "continuità" riferita all'identità di gruppi parlamentari operanti in precedenti legislature può rilevare, unicamente, sotto il profilo politico e non già giuridico.

Appare, comunque, palese che il personale potrà chiedere il ricongiungimento agli Enti previdenziali, qualora ne ricorrono i presupposti.

§ 6. Considerazioni conclusive in ordine ai profili di regolarità della spesa per il personale.

Ciò premesso in linea generale, la Sezione ritiene di dover verificare, in concreto, l'applicazione dei suddetti principi nell'ambito dei rapporti di lavoro privato instaurati dai Gruppi parlamentari nel corso della XVI legislatura.

A tal fine rileva che il contributo che l'A.R.S. eroga annualmente ai Gruppi parlamentari per le spese di personale e per il funzionamento, a valere sulle risorse di bilancio assegnate complessivamente all'Assemblea stessa e costituenti voce di apposito capitolo di spesa del rendiconto generale della Regione siciliana, è discrezionalmente individuato nel suo ammontare con disposizioni del Consiglio di Presidenza dell'A.R.S., nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

L'*excursus* dei vari DD.PP.AA. succedutisi dal 1996 alla data odierna, risultante dalla documentazione versata in atti, comprova che, nell'ambito delle varie legislature, i Gruppi parlamentari di volta in volta costituitisi hanno discrezionalmente optato per l'utilizzazione del personale "esperto", ovvero con pregressa esperienza lavorativa presso Gruppi parlamentari, il cui numero nel corso degli anni si è notevolmente incrementato, passando dalle 23 unità alle 85 attuali. Tale opzione, per prassi consolidata, non è stata esercitata direttamente dai Gruppi stessi (coerentemente con la titolarità del rapporto di lavoro), ma è stata "attratta" al livello politico dei deliberati del Consiglio di presidenza dell'A.R.S. che, nell'ambito delle prerogative istituzionali demandategli in tema di bilancio dell'Assemblea, ha individuato l'entità complessiva del contributo per spese di personale da attribuire a ciascun Gruppo, condizionandone, tuttavia, la misura alla utilizzazione di un elenco nominativo di personale – distinto in fasce retributive predeterminate per il quale, in altri termini, ha "anticipato" la scelta dei vari Gruppi.

La Sezione rileva, altresì, che l'entità del contributo erogato dall'A.R.S. ai Gruppi parlamentari per far fronte agli oneri del suddetto personale ha subito, nel corso degli anni, un incremento esponenziale, specialmente in presenza di disposizioni, discrezionalmente adottate da vari Consigli di Presidenza, finalizzate non solo a mantenere i livelli retributivi in godimento dello stesso personale allorchè fosse stato nuovamente riassunto dopo ogni legislatura, ma a garantirne, altresì, la progressività in termini economici legata alla maggiore o minore "anzianità contributiva": ciò nel precipuo intento, peraltro chiaramente evincibile nell'ambito dei provvedimenti del Consiglio di presidenza, di favorire la "stabilità" del posto di lavoro del suddetto personale fiduciariamente selezionato, dal che la denominazione di dipendenti "c.d.

"stabilizzati" o, secondo gli ultimi deliberati del Consiglio di presidenza dell'A.R.S., di dipendenti di cui alle tabelle "A" e "B".

Innanzitutto, la Sezione ritiene di dover precisare che con riferimento all'aggettivo "stabilizzato" il legislatore intende l'inserimento permanente - "stabile" ovvero a tempo indeterminato- di un lavoratore che ha prestato la propria opera a favore di uno stesso datore di lavoro con contratti di utilizzazione a tempo determinato o parziale, reiterati o prorogati alla scadenza.

Invero, ad avviso della Sezione, il regime giuridico riferibile ai lavoratori dei Gruppi parlamentari dell'A.R.S. esclude in radice che possa trattarsi di personale "stabilizzato" in senso tecnico, in quanto difetta il presupposto della identità del datore di lavoro nel corso degli anni.

Non si evince da alcun atto trasmesso o reso pubblico sul sito istituzionale dell'A.R.S. che possa trattarsi di personale con rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa Assemblea Regionale Siciliana con posizioni contrattuali "precarie" o "a tempo determinato".

Per contro, nell'ambito di tutti i DD.PP.AA. che si sono susseguiti, risulta icasticamente ribadito che "*la titolarità dei rapporti di lavoro del predetto personale ed i relativi poteri gerarchici, disciplinari, direttivi ed organizzativi, fanno capo esclusivamente ai singoli gruppi Parlamentari e lo status del relativo personale è del tutto distinto e separato rispetto a quello dei dipendenti dell'Assemblea Regionale Siciliana.*"

Ciò nella piena consapevolezza della temporaneità dei rapporti di lavoro intercorrenti esclusivamente con i singoli Gruppi parlamentari, tenuti, infatti, a stipulare, con i dipendenti c.d. stabilizzati, autonomi "contratti individuali di lavoro", secondo quanto si evince nella deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27 del 9 febbraio 2011, in cui è previsto che il Presidente del Gruppo sia tenuto ad attestare, con dichiarazione sostitutiva, "*l'esistenza di regolare contratto di lavoro subordinato privato nell'ambito di un contratto collettivo di settore conforme alle leggi in vigore e che il gruppo parlamentare è in regola con gli obblighi fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente*".

La stipulazione del contratto individuale di lavoro, da parte di ciascun Presidente all'atto di costituzione del Gruppo parlamentare, costituisce, pertanto, non solo "*condicio sine qua non*" per l'erogazione, a carico del bilancio dell'A.R.S., del contributo per far fronte alle spese di personale, ma anche fondamento necessario dell'effettiva instaurazione di rapporti di diritto privato, aventi durata temporanea, intercorrenti con il singolo Gruppo parlamentare.

E', quindi, evidente, che il rapporto di lavoro intercorre esclusivamente tra i lavoratori ed i singoli Gruppi parlamentari.

La disposizione del Consiglio di presidenza dell'A.R.S. n. 27 del 9 febbraio 2011, testè citata, emanata durante la XV legislatura, risulta tacitamente applicata anche nel corso della XVI legislatura e, sulla scorta dei criteri in essa individuati, è stato erogato ai Gruppi parlamentari, nel corso del 2013, il relativo contributo per far fronte alle spese per il personale c.d. "stabilizzato".

§ 6 bis. I dipendenti c.d. "stabilizzati". Necessità del contratto individuale.

Un primo aspetto che viene, dunque, in rilievo ai fini della delibazione di regolarità delle spese per il personale di tutti i Gruppi parlamentari, attiene, come già diffusamente esposto, alla necessità dell'allegazione di un valido contratto individuale di lavoro, stipulato all'inizio della legislatura, in quanto il sorgere di un nuovo Gruppo parlamentare determina la nascita di un nuovo soggetto giuridico/datore di lavoro: tali contratti, per i Gruppi che a ciò hanno provveduto, sono da intendersi ontologicamente temporanei, la cui durata coincide con quella della legislatura o con un periodo più breve in caso di scioglimento anticipato del Gruppo; all'esistenza di tali contratti è connessa la dichiarazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e la verifica del regolare accantonamento degli importi di TFR da erogare alla cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, la necessità dell'esistenza di validi contratti di lavoro stipulati dai neocostituiti Gruppi della XVI legislatura scaturisce da molteplici presupposti:

~ 1) il DPCM del 21 dicembre 2012, cui è fatto espresso rinvio dall'art. 25 *quater* del regolamento interno dell'A.R.S., all'art. 3, comma 3°, prevede che: "*per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari*" (rectius, in Sicilia parlamentari) "*dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*";

2) la costituzione di un Gruppo parlamentare determina l'insorgere di un nuovo soggetto giuridico cui imputare la titolarità e la connessa responsabilità per i rapporti di lavoro che fanno capo al neocostituito gruppo;

3) l'art.8 della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2014, prevede che nell'ambito della XVI legislatura siano fatti salvi "*i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge*": il tenore letterale e sostanziale della disposizione assicura garanzia di continuità ai "contratti" in essere e non già ai "rapporti" di lavoro, a qualunque titolo intrattenuti con i Gruppi parlamentari: si presuppone, pertanto, la stipulazione di un contratto.

4) le stesse disposizioni del Consiglio di Presidenza vigenti (deliberazione n. 27 del 9 febbraio 2011), a cui i Presidenti dei Gruppi parlamentari hanno affermato di essere soggetti - per non incorrere nell'effetto della decurtazione del contributo unificato - prevedono che il contributo annuo per ciascuno dei dipendenti c.d. "stabilizzati" sia erogato *pro-rata* alla fine di ogni mese, previa richiesta trimestrale da parte del Presidente del Gruppo tenuto ad attestare, con dichiarazione sostitutiva, "*l'esistenza di regolare contratto di lavoro subordinato privato nell'ambito di un contratto collettivo di settore conforme alle leggi in vigore e che il gruppo parlamentare è in regola con gli obblighi fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente*" e che, altresì, nei singoli contratti di lavoro, "*l'onere complessivo a carico del Gruppo (compreso accantonamento TFR e contributi previdenziali) non sia inferiore all'importo unitario erogato dall'Assemblea*";

5) infine, la stipula di un contratto nell'ambito della regolamentazione del C.C.N.L. consente l'individuazione, secondo la normativa vigente, del regime giuridico relativo a tutti gli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro, quali: orario di lavoro, riposi, festività, congedi, permessi, aspettative, malattie etc..., la cui applicazione è rimessa alla responsabilità dei Presidenti dei Gruppi.

Di talché, la Sezione reputa "non regolari" le intere voci di spesa dei rendiconti dei Gruppi parlamentari afferenti il personale, laddove difetti l'essenziale requisito costituito da un contratto individuale di lavoro subordinato privato, nell'ambito di un contratto collettivo di settore conforme alle leggi in vigore, stipulato dal Presidente di ciascun Gruppo parlamentare della XVI legislatura, esistente nel corso dell'esercizio 2013.

Conseguentemente, non possono essere ritenute "regolari" le intere voci di spesa per il personale in altre ipotesi, riscontrate nei rendiconti di alcuni Gruppi, ovvero:

a) contratti e/o lettere di assunzione recanti data antecedente alla costituzione dei Gruppi parlamentari della XVI legislatura, ancorchè sottoscritti, per la parte datoriale, dalla medesima persona fisica che ha assunto la veste di Presidente del Gruppo nella XVI legislatura: trattasi, invero, di contratti conclusi con *diverso datore di lavoro* (C. Cass, Sez. Lav. 14 maggio 2009, n. 11207 cit.);

b) contratti predisposti dal datore di lavoro Gruppo - parlamentare della XVI legislatura e non sottoscritti dal lavoratore, asseritamente per "rifiuto di sottoscrizione": quest'ultimo, infatti, fa venir meno l'assetto negoziale e non consente di affermare che il rapporto di fatto, eventualmente instaurato, possa essere dipendente da valido contratto;

c) rapporti di lavoro instaurati in via di fatto, in assenza di contratto individuale di lavoro, in applicazione di un contratto collettivo unico stipulato, nel 2003, da rappresentanti dei Gruppi parlamentari costituiti nel corso della XIII legislatura e rappresentanti sindacali dei lavoratori all'epoca adibiti presso i Gruppi parlamentari. Tale contratto, avente validità fino al 31 dicembre 2004 e non più rinnovato, infatti, non risulta, all'evidenza, stipulato dal Presidente del Gruppo parlamentare della XVI legislatura e, pertanto, la relativa spesa non può essere ritenuta regolare ai fini del riscontro documentale di competenza di questa Corte; conseguentemente, risulta inconferente qualunque richiamo al profilo di "ultrattività" delle clausole contrattuali.

In proposito, la Sezione ritiene necessario ribadire che la Corte Costituzionale - come già riferito - nella sentenza n. 39/2014 cit. ha precisato che il controllo dei rendiconti dei Gruppi affidato alla Corte debba intendersi di natura "documentale", di talché la regolarità dei rapporti di lavoro alle dipendenze dei Gruppi parlamentari deve necessariamente desumersi dai documenti posti a corredo del rendiconto; ciò comporta che esula dai riscontri e dalle valutazioni della Corte la cognizione e la delibrazione dei rapporti di lavoro instaurati in via di fatto (ovvero con contratti non riconducibili ai Gruppi parlamentari della XVI legislatura) la cui rilevanza, sul piano della tutela individuale, è eventualmente affidata ad altro Giudice.

Dalla rigorosa natura "documentale" del controllo sui rendiconti affidato alla Corte discende, ad avviso della Sezione, che l'acclarata irregolarità della spesa per il personale, in assenza del requisito del contratto individuale di lavoro valido stipulato dal Gruppo della XVI legislatura, non preclude ai Gruppi l'adozione di percorsi diversi, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, per regolarizzare le prestazioni secondo le norme civilistiche.

§ 6 ter. Profilo retributivo del contratto di lavoro.

Un ultimo, rilevante, profilo che la Sezione deve affrontare attiene alla problematica dell'aspetto retributivo dei contratti di lavoro dei dipendenti c.d. "stabilizzati", laddove posti in essere regolarmente, ovvero con contratti individuali di lavoro stipulati dai Gruppi parlamentari della XVI legislatura nell'ambito di un contratto collettivo di lavoro vigente, al fine di valutare: 1) se le quote aggiuntive alla retribuzione base, definite "superminimi individuali" o "varie", connesse al riconoscimento di anzianità contributiva pregressa, possano ritenersi conformi all'assetto ordinamentale dei Gruppi parlamentari come delineato in precedenza; 2) se le sopracitate "atipicità" dei rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari della XVI legislatura siano riconducibili a condotte gestorie imputabili agli stessi Gruppi ed in che misura ne condizionino la regolarità, in termini di corretta rendicontazione.

Con riferimento al primo profilo, la Sezione ritiene di poter rilevare, sulla scorta della temporaneità dei Gruppi parlamentari e dei rapporti di lavoro privato che vi fanno capo che, in linea generale, la misura della retribuzione da corrispondere nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato è affidata all'autonomia negoziale delle parti le quali, in forza di assetti retributivi fissati a livello nazionale per categorie di lavoratori, individuano le retribuzioni da corrispondere in presenza di determinate condizioni e regolamentano le modalità di corresponsione di eventuale salario accessorio.

E' pur vero, tuttavia, che la natura pubblica delle risorse finanziarie messe a disposizione dei Gruppi parlamentari, a valere sul bilancio interno dell'A.R.S., non svincola l'esercizio di tale facoltà dai criteri di ragionevolezza, che individuano, quale limite immanente a qualunque gestione pubblica, i principi di efficienza ed economicità, anche nell'ambito delle scelte discrezionali, oltre che ai principi giuridici ed agli orientamenti giurisprudenziali in materia.

L'attuale situazione di estrema criticità finanziaria in cui versa il bilancio della Regione, non può esimere questa Corte dal richiamare, in ogni sede in cui sia chiamata a rendere referto all'Assemblea parlamentare, il rigoroso rispetto dei suddetti principi di economicità nella gestione delle risorse, attraverso l'attivazione di tutte le prerogative che l'ordinamento offre ai pubblici apparati ai fini di una generale contrazione della spesa.

In tale contesto si inserisce, altresì, la necessità di rivalutare gli assetti retributivi del personale dei Gruppi parlamentari, adottati nel corso di precedenti legislature in presenza di una diversa situazione finanziaria - certamente meno problematica di quella attuale - alla luce

dei principi di sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche - in considerazione del fatto che la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte offre ampi spazi giuridici per l'affermazione dell'autonomia datoriale nell'ambito di ciascuna legislatura.

In tale percorso si inserisce la ritenuta "ultrattività" delle clausole contrattuali del "contratto collettivo dei dipendenti dei gruppi parlamentari" stipulato nel 2003 e vigente fino al 31 dicembre 2004.

Ora, senza voler entrare nel merito del suddetto contratto, giova precisare che la Corte di Cassazione, con sentenza emessa a SS.UU. n.11325/2005, ha ribaltato la giurisprudenza di legittimità che ravvisava nel contratto collettivo scaduto la fonte di diritti già entrati a titolo definitivo nella sfera giuridica dei lavoratori, affermando che "*le disposizioni dei contratti collettivi non possono essere incorporate nel contenuto dei contratti individuali di lavoro, dando luogo a diritti quesiti, in quanto tali sottratti alla disponibilità delle parti stipulanti*". E pertanto: "*non può ritenersi definitivamente acquisito al patrimonio del lavoratore un diritto nato da una norma collettiva che ormai non esiste più, perché caducata o sostituita da una successiva contrattazione collettiva*"..., sicché ... "*nell'ipotesi di successione fra contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole*".

Da ciò si inferisce che il Consiglio di presidenza dell'A.R.S., nel parametrare la misura del contributo da corrispondere ai Gruppi parlamentari per far fronte alle spese per il personale c.d. "stabilizzato", fermo restando che la reiterazione dei contratti fiduciari con il medesimo personale rientra nelle prerogative insindacabili dei Gruppi parlamentari, può liberamente adottare termini contrattuali ed assetti retributivi differenti da quelli adottati nel corso delle precedenti legislature e fare riferimento, ad esempio, all'applicazione di contratti collettivi vigenti in altri settori, coerenti con la tipologia di lavoro prestato.

In tal senso, dall'inquadramento operato da vari Gruppi parlamentari nell'ambito del C.C.N.L. del Commercio - Settore terziario, emerge con incisiva chiarezza che gli importi definiti "superminimi individuali" o "varie" segnano lo scostamento tra quanto sarebbe spettato al lavoratore privato sulla scorta di un comune contratto di lavoro, normalmente applicato nel settore di appartenenza, ed il più favorevole regime stabilito dal Consiglio di presidenza dell'A.R.S., anche nel corso dell'attuale legislatura, a garanzia dei livelli retributivi corrisposti nel corso di precedenti legislature, senza che vi fosse alcun obbligo normativo in tal senso.

Pertanto, posto che risulta chiarita la natura discrezionale dell'assetto retributivo riconosciuto ai dipendenti c.d. "stabilizzati" nel corso dell'attuale legislatura, svincolata dall'obbligo giuridico del mantenimento dei livelli stipendiali adottati nelle precedenti legislature, resta da individuare, ad avviso della Sezione, se i Gruppi parlamentari, come illustrato nelle memorie versate in atti ed esposto oralmente alla pubblica adunanza dagli intervenuti, siano stati condizionati in misura determinante dai deliberati del Consiglio di presidenza, cui sono assoggettati.

La Sezione, da quanto versato in atti, non può esimersi dal constatare che, nell'ambito della Regione siciliana, l'assetto ordinamentale e retributivo dei contratti di lavoro privato stipulati per far fronte alle esigenze di funzionamento dei Gruppi parlamentari non sia stato mai lasciato alla libera valutazione del Gruppo stesso, ma abbiano formato oggetto di deliberazioni del Consiglio di presidenza dell'Assemblea regionale, adottate con DPA.

Il Consiglio di Presidenza costituisce il più importante organo amministrativo collegiale dell'Assemblea; tra le sue competenze rientrano le principali decisioni in materia di *status* dei Deputati, la deliberazione del bilancio interno dell'Assemblea nonché delle spese di maggiore entità, la nomina del Segretario Generale, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, i provvedimenti riguardanti il personale e l'assetto organizzativo dell'Amministrazione.

Il Regolamento interno dell'A.R.S. prevede che nell'Ufficio di Presidenza debbano essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, esistenti all'atto della sua prima elezione. Tale disposizione risulta, tuttavia, abrogata a decorrere dalla XVII legislatura, in forza dell'art.3 della novella del 6 febbraio 2014 che ha introdotto, nel Regolamento dell'A.R.S., l'art. 168.

Attualmente, il Consiglio di presidenza si configura come organo dell'Assemblea, dotato di autonomia, che rispecchia all'interno della propria composizione l'assetto politico risultante dal voto popolare e, sotto tale profilo, ne costituisce la naturale proiezione.

Al Consiglio di presidenza, nell'ambito delle funzioni amministrative ed organizzative affidate dal Regolamento interno, spetta, anche, la decisione circa l'entità complessiva dei contributi da corrispondere ai Gruppi parlamentari, in quanto facenti parte delle voci in uscita del bilancio interno dell'A.R.S.

La "riserva di regolamento" copre tutto il settore dell'organizzazione amministrativa dell'Assemblea e del personale della stessa e ne sancisce l'insindacabilità da parte di altre Istituzioni.

Tuttavia, la disciplina del personale per il funzionamento dei Gruppi parlamentari, il cui *status* giuridico ed economico è distinto da quello del personale dell'A.R.S. - selezionato mediante pubblico concorso - non puo ritenersi, invero, rientrante nei poteri di organizzazione del personale (giacché non si tratta di personale dell'A.R.S.), e in tal senso, si sottrae all'insindacabilità recata dalla "riserva di regolamento" : essa, piuttosto, si configura come il prodotto di una decisione di tipo politico, demandata allo stesso Consiglio di presidenza dalle forze parlamentari che, in altri termini, hanno affidato la scelta del personale da assumere nei Gruppi ed il regime retributivo da applicare alle superiori decisioni dell'Ufficio di presidenza, cui si sono volontariamente assoggettati, rimettendo all'autonomia dei singoli Gruppi solamente la titolarità dei rapporti contrattuali e la decisione se assumere o meno il suddetto personale. La Sezione ritiene, tuttavia, che quest'ultima decisione, benché astrattamente percorribile da parte dei Gruppi, non lo è in concreto, per la presenza di una clausola, nell'ultima deliberazione del Consiglio di presidenza relativa al personale (del n. 27/2011), fortemente condizionante

l'erogazione del contributo per il funzionamento alla avvenuta stipula dei contratti di lavoro con i dipendenti c.d. "stabilizzati", pena la decurtazione dello stesso.

In altri termini, la decisione assunta dal Consiglio di presidenza di vincolare i singoli Gruppi ad utilizzare il personale delle tabelle "A" e "B" dei c.d. stabilizzati, a condizioni contrattuali non inferiori agli importi unitari corrisposti dall'A.R.S., ha compreso ogni capacità gestionale concreta dei Gruppi stessi tanto in ordine all'individuazione fiduciaria dei collaboratori che in ordine all'assetto retributivo da corrispondere agli stessi.

C'è da sottolineare, che la fiduciarietà del rapporto di lavoro non è venuta meno per il fatto che la "scelta" del personale sia stata esercitata, da parte dei Gruppi, nell'ambito di una rosa predeterminata di persone: la natura fiduciaria dei rapporti di lavoro, consiste, in questo caso, nella volontà di perpetuare i suddetti rapporti di lavoro instaurati, nel tempo, in forza della fidelizzazione politica con precedenti gruppi parlamentari.

Pertanto, la Sezione ritiene che le disposizioni emanate dal Consiglio di presidenza in materia di personale c.d. "stabilizzato" costituiscano, per i singoli Gruppi, paradigma comportamentale dal quale gli stessi non possono discostarsi, se non incorrendo in conseguenze di tipo pecuniario; in tal senso, ad avviso della Sezione, deve essere scrutinata la regolarità delle spese ("superminimi", "varie") sostenute dai Gruppi parlamentari, laddove effettuate in conformità all'assetto retributivo adottato con deliberazione del Consiglio di presidenza, la cui congruità e ragionevolezza non è sindacabile da questa Sezione in sede di verifica dei "rendiconti" dei Gruppi parlamentari, nella misura in cui travalicherebbe gli ambiti del "controllo documentale" segnati dalla giurisprudenza costituzionale.

In altri termini, la Sezione ritiene che in questa sede non possa essere spostato l'oggetto delle valutazioni pertinenti la regolarità delle spese documentate dal piano dei rendiconti dei singoli Gruppi e, segnatamente, dagli ambiti gestori di pertinenza dei relativi responsabili, al piano della sfera decisionale del Consiglio di presidenza, organo cui i singoli Gruppi hanno demandato, con decisione di tipo politico, vincolante anche per le minoranze, l'individuazione del personale necessario per il funzionamento e l'assetto retributivo da corrispondere. Nella misura in cui i rapporti di lavoro con i gruppi parlamentari della XVI legislatura risultino assistiti da nuovo valido contratto, stipulato dai relativi Presidenti, alle condizioni retributive stabilite dalle disposizioni del Consiglio presidenza dell'A.R.S., la Sezione ritiene che la relativa spesa debba essere dichiarata "regolare".

Affrontata, nei termini sussi, la questione generale relativa al personale, nelle seguenti schede, redatte per ciascun Gruppo parlamentare, sarà vagliata l'incidenza concreta delle conclusioni tratte in via di principio sui singoli rendiconti dei Gruppi parlamentari, unitamente alle altre segnalate irregolarità che risultano, ad avviso della Sezione, prive di valida giustificazione.

A tal proposito, si fa presente che nell'esposizione, in linea con i principi di tutela della privacy, i nomi dei dipendenti sono stati indicati soltanto con le iniziali, in quanto sono esattamente individuabili sulla scorta della documentazione trasmessa a corredo dei rendiconti.

§ 1.

Gruppo parlamentare "Movimento Cinque Stelle" – XVI Legislatura.

All'adunanza del 2 maggio 2014 il gruppo parlamentare "Movimento Cinque Stelle" è stato rappresentato dal suo Presidente, il quale ha depositato una memoria scritta ed ha chiarito, oralmente, le perplessità esposte nella richiesta di deferimento.

La comunicazione del Segretario generale dell'A.R.S. prot. n. 4736 del 30 aprile 2014 ha consentito di fugare ogni dubbio in ordine alla riscontrata discrasia tra gli importi accreditati dall'A.R.S. e le corrispondenti somme esposte in conto entrata nel rendiconto finanziario: ciò in quanto la mensilità di dicembre 2013 risulta concretamente accreditata nel mese di gennaio 2014 e, pertanto, non risulta contabilizzata nell'esercizio 2013.

In relazione alle spese per il personale, sono state chiarite le ragioni dello sdoppiamento delle due voci di spesa e si è assicurata, per l'avvenire, l'utilizzazione di un'unica voce di spesa come previsto nel modello di rendiconto. Nel merito, richiamate le considerazioni della parte generale del referto, tenuto conto che risultano stipulati dal gruppo "Movimento Cinque Stelle" regolari contratti di lavoro, in conformità a quanto disposto dalla delibera del Consiglio di presidenza dell'A.R.S. del 9 febbraio 2011, n. 127, la relativa spesa deve ritenersi regolare.

A seguito dei chiarimenti forniti nel corso dell'adunanza del 2 maggio 2014, si ritengono superate tutte le altre contestazioni: è stata chiarita, infatti, la discrasia segnalata in ordine al titolo di studio posseduto da due dipendenti, nonché l'erroneità materiale nella intestazione di una fattura, da parte del gestore dell'Hotel di Bruxelles, a soggetto inesistente in luogo del nominativo di un parlamentare che risultava, effettivamente, aver preso parte alla trasferta.

Infine, con riferimento alla voce di spesa relativa all'importo di € 8.783,00, contabilizzato tra le "altre entrate" e poi restituite al nuovo mandatario elettorale del Presidente del Gruppo, quest'ultimo ha rappresentato che, in realtà, si trattava non già di una liberalità nei confronti del Gruppo, bensì di una utilizzazione del conto corrente bancario "in via transitoria", per finalità di trasparenza nei confronti degli elettori.

La Sezione, ritenendo i chiarimenti forniti in adunanza idonei a giustificare l'operazione gestoria, ritiene regolare la relativa voce in uscita nel rendiconto, ascrivibile ad una "partita di giro"; tuttavia, per l'avvenire, si richiama quanto già detto nella premessa di carattere generale del presente referto, ovvero che il conto corrente acceso per la gestione dei fondi dei Gruppi parlamentari non deve essere utilizzato per finalità estranee alla relativa gestione e che, laddove una qualsiasi somma dovesse affluire in detto conto tra le "altre entrate", risulterebbe assoggettata al rigoroso regime di rendicontazione e di utilizzazione per le finalità istituzionali del Gruppo stesso.

In conclusione, la Sezione ritiene superate dai documenti e/o dai chiarimenti forniti in adunanza tutte le segnalate perplessità e dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Movimento Cinque Stelle" per l'esercizio 2013.

Il seguente prospetto evidenzia la complessiva gestione finanziaria risultante dal rendiconto.

GRUPPO PARLAMENTARE MOVIMENTO 5 STELLE - ESERCIZIO 2013					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	289.348,97	53,27	289.348,97	
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	149.528,98	27,53	149.528,98	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo				
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo				
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	38.007,02	7,00	38.007,02	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	13.450,64	2,48	13.450,64	
7	Spese postali e telegrafiche	108,55	0,02	108,55	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	1.601,00	0,29	1.601,00	
9	Spese di cancelleria e stampati	3.123,79	0,58	3.123,79	
10	Spese per duplicazione e stampa	14	0,00	14	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	2.674,70	0,49	2.674,70	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	6.927,60	1,28	6.927,60	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo				
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	15.706,07	2,89	15.706,07	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	294,75	0,05	294,75	
16	Altre spese	22.396,46	4,12	22.396,46	
	TOTALE	543.182,53	100,00	543.182,53	0

§ 2.

Gruppo parlamentare "Il Megafono- Lista Crocetta" – XVI Legislatura.

All'adunanza del 2 maggio 2014 il gruppo parlamentare "Il Megafono – Lista Crocetta" è stato rappresentato dal suo Presidente, il quale ha depositato una memoria scritta ed ha chiarito, oralmente, le perplessità esposte nella richiesta di deferimento.

La comunicazione del Segretario generale dell'A.R.S. prot. n. 4736 del 30 aprile 2014 ha consentito di constatare l'esistenza di una discrasia tra gli importi accreditati dall'A.R.S. e le corrispondenti somme esposte in conto entrata nel rendiconto finanziario che, tuttavia, evidenzia somme rendicontate in eccesso per complessivi € 10.197,98.

Il Presidente del Gruppo, inoltre, con dichiarazione resa nel corso della pubblica adunanza, ha "sanato" l'irregolarità determinata dalla mancata sottoscrizione dell'attestazione di "regolare esecuzione della fornitura" risultante dal timbro apposto sulle singole fatture.


In relazione alle spese per il personale, nel corso dell'adunanza risultano prodotti i contratti dei dipendenti stabilizzati stipulati all'inizio della legislatura dal Presidente del Gruppo parlamentare con i sei dipendenti c.d. "stabilizzati", in conformità alla delibera del Consiglio di presidenza dell'A.R.S. del 9 febbraio 2011, n. 27 e, pertanto, la relativa spesa risulta regolare.

A seguito dei chiarimenti forniti nel corso dell'adunanza del 2 maggio 2014 e della documentazione versata in atti, si ritengono superate tutte le altre contestazioni: è stato chiarito, infatti, che la corresponsione del rimborso spese e pasti "forfettario" rientra in apposita previsione contrattuale (in adunanza sono stati depositati i contratti dei dipendenti cui detto rimborso è riferito) con relativa tassazione del *benefit* erogato.

In conclusione, la Sezione ritiene superate tutte le segnalate perplessità e dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Il Megafono- Lista Crocetta" per l'esercizio 2013.

Il seguente prospetto evidenzia la complessiva gestione finanziaria risultante dal rendiconto.

GRUPPO PARLAMENTARE IL MEGAFONO - LISTA CROSETTA - ESERCIZIO 2013					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	149.050,90	41,53	149.050,90	
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	111.475,44	31,06	111.475,44	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo				
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	10.700,00	2,98	10.700,00	
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web				
6	Spese consulenze, studi e incarichi	71.110,09	19,82	71.110,09	
7	Spese postali e telegrafiche				
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	1.089,08	0,30	1.089,08	
9	Spese di cancelleria e stampati	487,64	0,14	487,64	
10	Spese per duplicazione e stampa				
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani				
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	235,00	0,07	235,00	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	4.519,27	1,26	4.519,27	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	5.031,34	1,40	5.031,34	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	4.505,56	1,26	4.505,56	
16	Altre spese	656,17	0,18	656,17	
	TOTALE	358.860,49	100,00	358.860,49	0



§ 3.

Gruppo parlamentare “PID - Cantiere Popolare” – XVI Legislatura.

All’adunanza del 2 maggio 2014 il gruppo parlamentare “PID - Cantiere Popolare” è stato rappresentato dal suo Presidente, il quale ha depositato una memoria scritta ed ha chiarito, oralmente, le perplessità esposte nella richiesta di deferimento.

La comunicazione del Segretario generale dell’A.R.S. prot. n. 4736 del 30 aprile 2014 ha consentito di fugare ogni dubbio in ordine alla riscontrata discrasia tra gli importi accreditati dall’A.R.S. e le corrispondenti somme in conto entrata nel rendiconto finanziario: ciò in quanto la mensilità di dicembre 2012 risulta concretamente accreditata nel mese di gennaio 2013 e, pertanto, è stata contabilizzata, per cassa, nell’esercizio 2013, ancorché attenga alla gestione di spesa della XVI legislatura per l’esercizio 2012.

Il Presidente del Gruppo, con dichiarazione resa nel corso della pubblica adunanza, ha “sanato” l’irregolarità determinata dalla mancata attestazione di “regolare esecuzione della fornitura” sulle singole fatture, depositandone agli atti copia regolarizzata.

La gestione finanziaria del suddetto Gruppo riguarda il periodo compreso tra il 1º gennaio 2013 ed il 16 luglio 2013 (data in cui è mutata la denominazione). Infatti, dalla documentazione versata in atti nel corso dell’adunanza, è stato chiarito che il Gruppo parlamentare PID-Cantiere Popolare, per il venir meno del numero dei parlamentari minimo richiesto per il mantenimento di un Gruppo parlamentare, è confluito, dall’11 luglio 2013, nel Gruppo parlamentare “Grande Sud”: dal 16 luglio 2013 la nuova denominazione assunta dai due Gruppi è divenuta “Grande Sud- PID-Cantiere Popolare”.

Con riferimento alla spesa per il personale, per quattro dipendenti non risulta alcun contratto stipulato dal Gruppo parlamentare “PID-Cantiere Popolare” nel corso della XVI legislatura: trattasi, invero, di dipendenti facenti parte del bacino dei c.d. “stabilizzati”, per i quali vaigono le osservazioni di carattere generale rassegnate nel referto per tutti i gruppi parlamentari. Nel caso in esame, infatti, viene fornita la precisazione che i relativi rapporti di lavoro risultano disciplinati dal Contratto di lavoro unico collettivo del personale dei gruppi parlamentari dell’A.R.S. (DD.PP-AA. n. 152/96, n. 367 del 16/07/2001 e n. 450/ 2006) depositato il 7 maggio 2003 e registrato al n. 14 ai sensi della L.n.936 del 30/12/1986 ed entrato in vigore con decorrenza 1/1/2003.

Tale contratto, prodotto in allegato, risulta, invero, scaduto alla data del 31 dicembre 2004 e non più rinnovato, ma, ciò che più rileva in questa sede, è stato stipulato da un datore di lavoro diverso dal Presidente del Gruppo parlamentare PID-Cantiere Popolare XVI legislatura, al quale nessuna obbligazione sorta in precedenti legislature è, pertanto, riferibile.

Peraltro, le "lettere di assunzione a tempo pieno ed indeterminato" allegate alla documentazione di spesa relative ai dipendenti c.d. "stabilizzati" F.A., R.M., C.L. e P.V., recanti date antecedenti alla costituzione del Gruppo parlamentare nella XVI legislatura avvenuta il 5 dicembre 2012 - risultano sottoscritte, per la parte datoriale, dal gruppo parlamentare "PID-Cantiere Popolare" nell'ambito della XV legislatura: il suddetto Gruppo, invero, si è sciolto ex *lege* essendosi sciolta la legislatura nella quale fu costituito. Conseguentemente, i rapporti di lavoro a suo tempo costituiti nell'ambito della discolta legislatura sono cessati *ipso iure* per l'estinzione del soggetto datore di lavoro.

Poiché non risulta stipulato un nuovo contratto di lavoro nell'ambito della XVI legislatura, in conformità a quanto previsto nella deliberazione del Consiglio di presidenza dell'A.R.S. del 9 febbraio 2011, n. 27, per le motivazioni espresse nella parte generale del referto, la complessiva spesa per il suddetto personale, pari a complessivi € 107.103,63, deve ritenersi irregolare, secondo quanto emerge dal seguente prospetto:

GRUPPO PARLAMENTARE PID									
PROSPETTO SPESE PERSONALE ANNO 2013 - NON AMMESSE									
	STIPENDI								
COGN. NOME	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO e 14^	LUGLIO	14^	TOTALE
C.L.	1.941,50	1.884,64	1.941,50	1.880,79	1.882,51	3.323,35	6.701,89	932,11	20.488,79
F. A.	1.862,80	1.803,92	1.862,80	1.801,35	1.803,06	3.458,19	4.056,41	932,11	17.580,64
P.V.	1.837,62	1.877,77	1.943,43	1.773,25	1.774,96	3.270,09	6.615,89	932,11	20.025,12
R. M.	2.084,17	2.018,50	2.084,17	2.009,41	2.010,58	3.744,67	8.333,33	1.083,87	23.368,70
TOTALE									
STIPENDI NETTI	7.726,09	7.584,83	7.831,90	7.464,80	7.471,11	13.796,30	25.707,52	3.880,20	81.462,75
CONTRIBUTI									
C.L.	746,08	718,33	1.105,24	718,33	718,33	1.464,42	704,59		6.175,32
F. A.	746,08	718,33	1.105,24	718,33	718,33	1.464,42	704,59		6.175,32
P.V.	746,08	670,11	1.044,09	718,33	718,33	1.464,42	704,59		6.065,95
R. M.	872,72	840,4	1.293,05	840,40	840,40	1.713,10	824,22		7.224,29
TOTALE	3.110,96	2.947,17	4.547,62	2.995,39	2.995,39	6.106,36	2.937,99		25.640,88
TOTALE SPESA COMPLESSIVA									107.103,63

Con riferimento alla spesa per il pagamento del TFR a dipendenti della XV legislatura, nel corso dell'adunanza è stato precisato che si è trattato di attività meramente solutoria a valere su avanzi di gestione del discolto gruppo "PID - Cantiere Popolare" della XV legislatura, trasferiti al Gruppo avente identica denominazione costituitosi all'inizio della XVI legislatura.

Analoga giustificazione riguarda la spesa di € 1.500,00 relativa alle competenze professionali erogate al dott. V.M., il cui incarico, conferito nel corso della XV legislatura, risulta espressamente revocato in data 7 dicembre 2012, all'inizio della XVI legislatura. Anche in questa ipotesi, si tratterebbe di attività meramente solutoria a valere su avanzi di gestione del discolto gruppo "PID - Cantiere Popolare" della XV legislatura, trasferiti al Gruppo avente identica denominazione costituitosi all'inizio della XVI legislatura.

Trattandosi di primo rendiconto redatto secondo le nuove disposizioni, la Sezione ritiene di poter scrutinare come "regolari" tali operazioni, in quanto l'art. 25 *quater*, comma 7°, che disciplina espressamente l'obbligo per il Gruppo parlamentare cessato di restituire all'A.R.S. gli eventuali avanzi di gestione, è stato introdotto nel Regolamento interno dell'A.R.S. solamente in sede di modifiche apportate in data 6 febbraio 2014 e, pertanto, secondo la prassi vigente, risultava consentito il riversamento degli avanzi di gestione al Gruppo avente identica denominazione nella legislatura successiva.

In ordine alla complessiva spesa pari ad € 1.518,16 per missioni e trasferte forfettariamente riconosciute al collaboratore L.V., come chiarito dalla documentazione versata in atti nel corso dell'adunanza, trattasi della quota-parte per il mese di dicembre 2012 (XVI legislatura) relativa al compenso (comprensivo di rimborsi forfettari per spese telefoniche e trasferte) per un contratto di collaborazione stipulato dal gruppo "PID-Cantiere Popolare" nel corso della XV legislatura e prorogato fino al 31 dicembre 2012. Trattandosi di prestazione resa e documentata, la Sezione ritiene regolare la relativa spesa: si raccomanda, tuttavia, per l'avvenire, di prevedere nei contratti di prestazione d'opera o "a progetto" la clausola contrattuale di cessazione del rapporto alla fine della legislatura o, in ogni caso, alla data dello scioglimento del Gruppo parlamentare, non essendo consentita alcuna "continuità gestoria" dei rapporti obbligatori tra varie legislature, per le considerazioni già espresse nella parte generale del referto.

Per quanto riguarda le altre osservazioni, la Sezione ritiene che non possa essere ritenuta regolare la spesa di € 137,00 relativa alla fattura n. 330 del 31 dicembre 2012, emessa dalla Hassio servizi Società Coop a r. l. in quanto risulta priva di indicazioni specifiche in ordine ai soggetti che hanno usufruito delle consumazioni; nella documentazione versata in atti viene specificato che si tratta di pasti consumati dal Presidente e da un deputato parlamentare del Gruppo nel mese di dicembre 2012 nelle giornate in cui si sono svolte sedute d'aula.

La Sezione ritiene, comunque, che la relativa spesa non possa gravare sul contributo per il Gruppo parlamentare, in quanto i pasti consumati dai deputati durante lo svolgimento dei lavori parlamentari devono restare a carico degli stessi: infatti, la diaria corrisposta ai singoli deputati, assoggettata a rendicontazione per intero, trova la sua *ratio* nella remunerazione di tutte le spese che gli stessi sono affrontano per l'espletamento del mandato parlamentare. Occorre precisare che, nel corso del 2013, con disposizioni del Consiglio di presidenza finalizzate ad un generale contenimento dei costi a carico del bilancio interno dell'Assemblea, è stato abolito il "contributo per l'uso del ristorante da parte dei deputati": conseguentemente, non appare regolare la traslazione di detti costi a carico dei bilanci interni dei singoli Gruppi parlamentari, il cui contributo grava pur sempre sul bilancio dell'A.R.S.

In conclusione, la Sezione ritiene superate dai documenti e/o dai chiarimenti forniti in adunanza tutte le altre segnalate perplessità e dichiara regolare il rendiconto del gruppo

parlamentare " PID Cantiere popolare " per l'esercizio 2013, con esclusione della spesa del personale, come sopra specificata, pari a complessivi € 107.103,63 ed alla spesa di € 137,00 relativa alla voce "altre spese".

Il seguente prospetto evidenzia la complessiva gestione finanziaria risultante dal rendiconto.

GRUPPO PARLAMENTARE PID CANTIERE POPOLARE - ESERCIZIO 2013					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	119.379,77	45,72	37.917,02	81.462,75
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	109.116,71	41,79	83.475,83	25.640,88
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	1.578,16	0,60	1.578,16	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	-			
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	-			
6	Spese consulenze, studi e incarichi	23.131,23	8,86	23.131,23	
7	Spese postali e telegrafiche	665,51	0,25	665,51	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	1.940,54	0,74	1.940,54	
9	Spese di cancelleria e stampati	573,16	0,22	573,16	
10	Spese per duplicazione e stampa	-			
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	1.240,25	0,47	1.240,25	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	-			
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	-			
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	2.455,09	0,94	2.455,09	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	-		-	
16	Altre spese	1.039,81	0,40	902,81	137,00
		TOTALE	261.120,23	100,00	153.879,60
					107.240,63

§ 3a.

Gruppo parlamentare "Grande Sud –PID Cantiere Popolare" – XVI Legislatura.

All'adunanza del 2 maggio 2014 il gruppo parlamentare "Grande Sud- PID Cantiere Popolare" è stato rappresentato dal suo Presidente, il quale ha depositato una memoria scritta ed ha chiarito, oralmente, le perplessità esposte nella richiesta di deferimento.

La comunicazione del Segretario generale dell'A.R.S. prot. n. 4736 del 30 aprile 2014 ha consentito di fugare ogni dubbio in ordine alla corrispondenza tra gli importi accreditati dall'A.R.S. e le relative somme appostate in conto entrata nel rendiconto finanziario che, pertanto, non presentano alcuna discrasia.

Il Presidente del Gruppo, con dichiarazione resa nel corso della pubblica adunanza, ha "sanato" l'irregolarità determinata dalla mancata attestazione di "regolare esecuzione della fornitura" sulle singole fatture, depositandone agli atti copia regolarizzata.

La gestione finanziaria del suddetto Gruppo riguarda il periodo compreso tra il 16 luglio 2013 (data in cui è mutata la denominazione) ed il 31 dicembre 2013.

Dalla documentazione versata in atti nel corso dell'adunanza, è stato chiarito che il Gruppo parlamentare "PID-Cantiere popolare", per il venir meno del numero dei parlamentari minimo richiesto per il mantenimento di un Gruppo parlamentare, è confluito, in data 11 luglio 2013, nel Gruppo parlamentare "Grande Sud": a far data dal 16 luglio 2013 la nuova denominazione assunta dai due Gruppi è divenuta " Grande Sud- PID-Cantiere Popolare".

La sostanziale operazione di fusione dei gruppi e mutamento di denominazione consente di chiarire alcune perplessità che erano sorte in tema di contratti di lavoro stipulati in data 7 luglio 2013 dal Presidente del Gruppo "Grande Sud", ma rendicontati nell'ambito della spesa sostenuta dal gruppo, nel frattempo denominato " Grande Sud- PID-Cantiere Popolare": trattasi di cinque contratti, redatti in conformità ai criteri dettati dalla deliberazione del Consiglio di presidenza dell'A.R.S. del 9 febbraio 2011, n. 27, stipulati dal Presidente del Gruppo Grande Sud pro-tempore. In considerazione che i suddetti contratti di lavoro sono stati stipulati nel corso della XVI legislatura e che il gruppo "Grande Sud" non si è sciolto nel corso della stessa ma ha mutato denominazione e presidente, la relativa spesa deve ritenersi regolare.

Per converso, non può ritenersi regolare, alla luce dei criteri esposti nella parte generale del referto, la spesa per il personale c.d. stabilizzato sostenuta per i dipendenti D.L.L. (€ 27.015,42), A.S. (€ 21.991,02), F.G. (€ 10.665,52), M. C. (€ 13.093,25) in quanto i contratti dei suddetti dipendenti risultano stipulati tra il 2010 ed il 2011, nel corso della XV

legislatura, ovvero da un diverso datore di lavoro, essendo il Gruppo cessato di diritto alla fine della legislatura.

Poiché non risulta stipulato un nuovo contratto di lavoro nell'ambito della XVI legislatura, in conformità a quanto previsto nella deliberazione del Consiglio di presidenza dell'A.R.S. del 9 febbraio 2011, n. 27, la complessiva spesa per il personale pari ad € 72.765,21 deve ritenersi irregolare.

In conclusione, la Sezione ritiene superate dai documenti e/o dai chiarimenti forniti in adunanza tutte le altre segnalate perplessità e dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare " Grande Sud – PID Cantiere popolare " per l'esercizio 2013, con esclusione della spesa del personale come sopra specificata, pari a complessivi € 72.765,21, risultante dal seguente prospetto:

GRUPPO PARLAMENTARE GRANDE SUD - PID								
PROSPETTO SPESE PERSONALE ANNO 2013 - NON AMMESSE								
	STIPENDI							
COGN. NOME	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	13^	TOTALE
A.S.	2.369,75	2.245,87	2.807,33	2.245,87	2.245,87	4.568,50	1.122,93	17.606,12
D.L.L.	2.934,98	2.778,23	3.472,79	2.778,23	2.778,23	5.498,00	1.389,12	21.629,58
F.G.	2.345,18	2.254,48	2.818,10	1.127,24				8.545,00
M.C.	2.906,30	2.760,26	3.450,32	1.380,12				10.497,00
TOTALE								
STIPENDI NETTI	10.556,21	10.038,84	12.548,54	7.531,46	5.024,10	10.066,50	2.512,05	58.277,70
	CONTRIBUTI							
A.S.	563,31	563,31	704,14	563,31	563,31	1.145,87	281,65	4.384,90
D.L.L.	696,84	696,84	871,05	696,84	696,84	1.379,02	348,41	5.385,84
F.G.	565,47	565,47	706,84	282,74				2.120,52
M.C.	692,33	692,33	865,41	346,18				2.596,25
TOTALE								
CONTRIBUTI	2.517,95	2.517,95	3.147,44	1.889,07	1.260,15	2.524,89	630,06	14.487,51
TOTALE SPESA COMPLESSIVA								72.765,21

Il seguente prospetto evidenzia la complessiva gestione finanziaria risultante dal rendiconto.

GRUPPO PARLAMENTARE GRANDE SUD - PID - ESERCIZIO 2013					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	129.176,00	49,78	70.898,30	58.277,70
2	Versamento ritenute fiscali e prevedenziali per spese di personale	76.934,29	29,65	62.446,78	14.487,51
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo		-		
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo		-		
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		-		
6	Spese consulenze, studi e incarichi	21.570,88	8,31	21.570,88	
7	Spese postali e telegrafiche		-		
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	1.195,59	0,46	1.195,59	
9	Spese di cancelleria e stampati	145,20	0,06	145,20	
10	Spese per duplicazione e stampa		-		
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani		-		
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	30.000,00	11,56	30.000,00	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo		-		
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	15,73	0,01	15,73	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)		-		
16	Altre spese	472,65	0,18	472,65	
	TOTALE	259.510,34	100,00	186.745,13	72.765,21

§ 4.

Gruppo parlamentare "Partito Democratico" – XVI Legislatura.

All'adunanza del 2 maggio 2014 il gruppo parlamentare "Partito Democratico" è stato rappresentato dal suo Presidente, il quale ha depositato una memoria scritta ed ha chiarito, oralmente, le perplessità esposte nella richiesta di deferimento.

La comunicazione del Segretario generale dell'A.R.S. prot. n. 4736 del 30 aprile 2014 ha acclarato la corrispondenza tra gli importi accreditati dall'A.R.S. e le somme esposte in conto entrata nel rendiconto finanziario: ciò in quanto la mensilità di dicembre 2013 risulta concretamente accreditata nel mese di gennaio 2014 e, pertanto, non risulta contabilizzata nell'esercizio 2013, secondo quanto già illustrato nella nota esplicativa allegata alla documentazione contabile del Gruppo.

In relazione alle spese per il personale, come già esposto nella parte generale del referto, è stato precisato che tutti i dipendenti del Gruppo sono stati scelti nell'ambito del bacino dei c.d. "stabilizzati", per la cui problematica è stata depositata apposita memoria ed è stata fatta ampia trattazione orale.

Nel merito, richiamate le considerazioni della parte generale del referto, tenuto conto che risultano stipulati dal gruppo parlamentare "Partito Democratico" regolari contratti di lavoro, in conformità a quanto disposto dalla delibera del Consiglio di presidenza dell'A.R.S. del 9 febbraio 2011, n. 127, la relativa spesa deve ritenersi regolare.

A seguito dei chiarimenti forniti nel corso dell'adunanza del 2 maggio 2014, la Sezione ritiene possa essere superata la contestazione relativa alla spesa di € 512,80, per i pasti in "trasferta" del dipendente con compiti di autista.

Non ritiene, invero, regolare la spesa di € 957,37 della medesima voce "3" del rendiconto, relativa alla fattura n. 9 del 31 gennaio 2013 della "Hassio Servizi cooperativa" concernente "consumazioni bar *bouvette* presso A.R.S" in quanto, come precisato nella parte generale del referto, i documenti fiscali relativi alle spese per pasti devono contenere l'indicazione del soggetto che ha effettuato la consumazione.

Nel caso di pasti fruiti dal personale dipendente, occorrerà, per l'avvenire, regolamentare la corresponsione del c.d. "buono pasto" secondo tariffe predeterminate ed in presenza del superamento delle sei ore contrattuali, per ragioni di servizio, debitamente attestate dal Responsabile. La Sezione ritiene, invece, che non possano, in ogni caso, gravare sul contributo per il Gruppo parlamentare eventuali spese per pasti consumati dai deputati presso la sede dell'A.R.S. che, invero, devono sopportarne l'onere: infatti, la diaria corrisposta ai singoli deputati, assoggettata a rendicontazione per intero, trova la sua *ratio* nella remunerazione di tutte le spese che i deputati devono affrontare per l'espletamento del

mandato. Occorre precisare che, nel corso del 2013, con disposizioni del Consiglio di presidenza finalizzate ad un generale contenimento dei costi a carico del bilancio interno dell'Assemblea, è stato abolito il "contributo per l'uso del ristorante da parte dei deputati": conseguentemente, non appare regolare l'eventuale traslazione di detti costi a carico dei bilanci interni dei singoli Gruppi parlamentari, il cui contributo grava pur sempre sul bilancio dell'A.R.S.

Del pari irregolare si ritiene la spesa di € 527,00 di cui alla voce "15" del rendiconto corrispondente ad una contravvenzione per violazione del codice della strada elevata dalla Polstrada in data 27 marzo 2013: tale voce di spesa non può gravare su pubbliche risorse, in quanto le contravvenzioni costituiscono sanzioni "personalì" a carico dell'autista che, per tale ragione, è tenuto al pagamento con fondi propri: la Sezione, pertanto, richiama il Gruppo ad un pronto recupero della somma a carico del contravventore al fine di scongiurare l'ipotesi del danno erariale.

Infine, la Sezione, nel rilevare che dal rendiconto emerge un'attività di "anticipazione per cassa" e successiva restituzione delle medesime somme ai singoli deputati, effettuata per consentire il funzionamento del Gruppo nelle more dell'accreditto dei fondi dell'A.R.S., ritiene regolare l'operazione gestoria ascrivibile ad una "partita di giro"; tuttavia, per l'avvenire, si richiama quanto già detto nella premessa di carattere generale del presente referto, ovvero che il conto corrente acceso per la gestione dei fondi dei Gruppi parlamentari non deve essere utilizzato per finalità estranee alla relativa gestione e che, laddove una qualsiasi somma dovesse affluire in detto conto tra le "altre entrate", risulterebbe assoggettata al rigoroso regime di rendicontazione e di utilizzazione per le finalità istituzionali del Gruppo stesso.

In conclusione, la Sezione ritiene superate dai documenti e/o dai chiarimenti forniti in adunanza tutte le altre perplessità e dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Partito Democratico" per l'esercizio 2013, con esclusione della somma di € 957,37 di cui alla voce "3" e della somma di € 527,00 di cui alla voce "15" del rendiconto.

Il seguente prospetto evidenzia la complessiva gestione finanziaria risultante dal rendiconto.

GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO - ESERCIZIO 2013					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	516.748,52	43,12	516.748,52	
2	Versamento ritenute fiscali e prevedenziali per spese di personale	352.258,90	29,40	352.258,90	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	1.470,17	0,12	512,80	957,37
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo				
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	3.935,00	0,33	3.935,00	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	12.198,84	1,02	12.198,84	
7	Spese postali e telegrafiche	76,90	0,01	76,90	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	6.590,98	0,55	6.590,98	
9	Spese di cancelleria e stampati	506,06	0,04	506,06	
10	Spese per duplicazione e stampa				
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	6.144,70	0,51	6.144,70	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	15.258,19	1,27	15.258,19	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo				
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	18.420,36	1,54	18.420,36	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzi e altri servizi logistici e ausiliari)	16.604,03	1,39	16.077,03	527,00
16	Altre spese	248.150,43	20,71	248.150,43	
	TOTALE	1.198.363,08	100,00	1.196.878,71	1.484,37

§ 5.

Gruppo parlamentare "Grande Sud" – XVI Legislatura.

All'adunanza del 2 maggio 2014 per il gruppo parlamentare "Grande Sud" non sono comparsi i due Presidenti che si sono susseguiti nella carica, che hanno fatto pervenire, ciascuno, una memoria scritta.

Va precisato che il rendiconto del Gruppo è articolato in due gestioni, l'una relativa al periodo *5 dicembre 2012 – 31 gennaio 2013*, presieduta dall'On. Cimino e l'altra, relativa al periodo *1 febbraio 2013- 30 giugno 2013*, presieduta dall'On. Grasso.

Il rendiconto finanziario della gestione del Pres. Cimino espone Entrate per complessivi € 75.112,05 (di cui € 23.800,00 fondi per spese di funzionamento, € 2.000,00 quale contributo dicembre 2012, € 49.206,85 fondi per spese di personale ed € 105,20, quale fondo iniziale di cassa) ed Uscite per complessivi € 55.634,93, con un saldo finale di cassa pari ad € 19.477,12.

Il rendiconto finanziario della gestione del Pres. Grasso espone Entrate per complessivi € 160.289,42 (di cui € 36.400,00 per spese di funzionamento, € 104.412,30 per spese di personale ed € 19.477,12 quale fondo iniziale di cassa proveniente dalla gestione precedente) ed Uscite per complessivi € 156.013,52, con un saldo finale di cassa pari ad € 4.275,90.

L'Assemblea regionale ha trasferito al Gruppo "Grande Sud" nell'anno 2013, giusta certificazione rilasciata dal Segretario Generale dell'A.R.S. in data 16 aprile 2014, complessivi € 47.200,00 a titolo di contributo unificato e complessivi € 129.592,27, a titolo di contributo per il personale dipendente, per un ammontare complessivo di € 176.792,27.

La suddetta certificazione non precisa gli importi erogati a ciascuna gestione né il Gruppo ha offerto, in proposito, alcun chiarimento in ordine ad eventuali contabilizzazioni "per cassa", nell'anno 2014, di mandati non riscossi nel 2013.

In sede di deferimento, pertanto, è stato rilevato che i dati contabili di quanto "trasferito" e quanto contabilizzato "in entrata" non coincidono, ancorchè si rilevi spesa rendicontata in eccesso al contributo ricevuto (rendicontato € 215.924,35 ; ricevuto, come da certificazione, € 176.792,27; differenza + € 39.132,08).

Neppure la comunicazione del Segretario generale dell'A.R.S. prot. n. 4736 del 30 aprile 2014 ha consentito di fugare i dubbi in ordine alla riscontrata discrasia tra gli importi accreditati dall'A.R.S. e le corrispondenti somme esposte tra le "entrate" nel rendiconto finanziario, comprensivo delle due gestioni: ciò in quanto non ha fornito alcuna specifica puntualizzazione in ordine alle somme erogate al gruppo parlamentare "Grande Sud".

Nella memoria difensiva depositata in adunanza viene precisato che " *le somme trasferite al medesimo Gruppo parlamentare, come riportato nell'intestazione del rendiconto medesimo, sono comprensive delle somme erogate anche per il mese di dicembre 2012 e quindi con una differenza di € 39.006,38*

inducono la Sezione, ad invitare, per l'avvenire, tanto la Ragioneria dell'Assemblea regionale siciliana quanto i Gruppi a prestare maggiore attenzione alla conciliazione dei dati contabili relativi alle somme erogate e a quelle rendicontate, in termini di "cassa".

La Sezione, pertanto, farà riferimento ai dati esposti nel rendiconto, trattandosi di spesa che appare rendicontata "in eccesso" rispetto a quanto risulta erogato dall'A.R.S. nel 2013, che parrebbe comprendere anche la gestione di spesa della XVI legislatura afferente il mese di dicembre 2012.

Il Presidente del Gruppo, con apposita dichiarazione contenuta nella memoria fatta pervenire nel corso della pubblica adunanza, ha "sanato" l'irregolarità determinata dalla mancata sottoscrizione dell'attestazione di "regolare esecuzione della fornitura" risultante dal timbro apposto sulle singole fatture. Si raccomanda, per l'avvenire, una corretta regolamentazione delle modalità di ricezione delle fatture e della apposizione del visto di regolarità antecedentemente alla liquidazione ed al pagamento, su ogni singolo documento fiscale, in relazione ai profili sostanziali e non meramente formali connessi a tale adempimento.

In relazione alle spese per il personale, è stato precisato che tutti i dipendenti del Gruppo sono stati scelti nell'ambito del bacino dei c.d. "stabilizzati", per la cui problematica è stata depositata memoria.

Dalla documentazione in atti, si evince che risultano assunti dal gruppo parlamentare "Grande Sud" 13 dipendenti, di cui 6 senza alcun contratto di lavoro stipulato dal Gruppo parlamentare "Grande Sud"- XVI legislatura e 7 contratti Co.Co.Co. a progetto, i cui contratti individuali di lavoro sono stati stipulati tra il 13 dicembre 2012 ed il 6 maggio 2013.

Con riferimento ai sei dipendenti senza contratto, facenti parte del bacino dei c.d. "stabilizzati", valgono le osservazioni di carattere generale rassegnate per tutti i gruppi parlamentari.

Nel caso in esame, viene fornita la precisazione che i relativi rapporti di lavoro risultano disciplinati dal Contratto di lavoro unico collettivo del personale dei gruppi parlamentari dell'A.R.S. (DD.PP.AA. n. 152/96, n. 367 del 16/07/2001 e n. 450/2006) depositato il 7 maggio 2003 e registrato al n. 14 ai sensi della L.n.936 del 30/12/1986 ed entrato in vigore con decorrenza 1/01/2003.

Tale contratto, prodotto in allegato, risulta, invero, scaduto alla data del 31 dicembre 2004 e non più rinnovato, ma, ciò che più rileva in questa sede, è stato stipulato da un datore di lavoro diverso dal Presidente del Gruppo parlamentare Grande Sud della XVI legislatura, al quale nessuna obbligazione sorta in precedenti legislature è, pertanto, riferibile.

Peraltro, nelle "lettere di assunzione a tempo pieno ed indeterminato" a far data dal 1° gennaio 2011, allegate alla documentazione di spesa quali contratti individuali di lavoro relativi ai dipendenti c.d. "stabilizzati", il "datore di lavoro" risulta essere il Gruppo

parlamentare A.R.S. "Forza del Sud", non più esistente, essendosi conclusa la legislatura nella quale fu costituito.

Come già precisato nella parte generale del referto, la costituzione di un Gruppo parlamentare determina l'insorgere di un nuovo soggetto giuridico cui imputare la titolarità e la connessa responsabilità per i rapporti di lavoro che vi fanno capo; pertanto, in assenza di un valido contratto individuale di lavoro, stipulato nell'ambito della XVI legislatura, la Sezione ritiene che le prestazioni di lavoro siano state rese in via di fatto.

Tuttavia, l'esistenza di un rapporto contrattuale di fatto o l'eventuale validità "per facta concludentia" di un contratto scaduto sono circostanze che possono rilevare sul piano della tutela individuale innanzi al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ma non hanno alcuna rilevanza in questa sede, per molteplici ragioni:

- 1) in primo luogo, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 39 del 2014, l'esame dei rendiconti dei gruppi consiliari delle regioni ha natura meramente documentale, sicché non è possibile prendere in esame circostanze di fatto acquisibili unicamente attraverso prove costituende, come l'esercizio di fatto di prestazioni lavorative;
- 2) il DPCM del 21 dicembre 2012, cui è fatto espresso rinvio dall'art. 25 quater del regolamento interno dell'A.R.S., all'art. 3, comma 3º, prevede che: "*per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari*" (rectius, in Sicilia parlamentari) "*dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*";
- 3) la stipula di un contratto individuale nell'ambito della regolamentazione del C.C.N.L. consente l'applicazione, secondo normativa vigente, di tutti gli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro, quali: orario di lavoro, riposi, festività, congedi, permessi, aspettative, malattie etc..., la cui applicazione è rimessa alla responsabilità dei Presidenti dei Gruppi;
- 4) le stesse disposizioni del Consiglio di Presidenza vigenti (deliberazione n. 27 del 9 febbraio 2011), a cui i Presidenti dei Gruppi parlamentari hanno affermato di essere soggetti - a non voler incorrere nell'effetto della decurtazione del contributo unificato - prevedono che il contributo annuo per ciascuno dei dipendenti c.d. "stabilizzati" sia erogato pro-rata alla fine di ogni mese, previa richiesta trimestrale da parte del Presidente del Gruppo tenuto ad attestare, con dichiarazione sostitutiva, "*l'esistenza di regolare contratto di lavoro subordinato privato parlamentare è in regola con gli obblighi fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente*" (*compreso accantonamento TFR e contributi previdenziali*) *non sia inferiore all'importo unitario erogato dall'Assemblea*";
- 5) infine, la legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2014, agli artt. 7 ed 8, che trattano, rispettivamente, del contributo in favore dei Gruppi parlamentari e della garanzia dei contratti

in essere, prevede che nell'ambito della XVI legislatura siano fatti salvi "i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge": il tenore letterale e sostanziale della disposizione assicura garanzia di continuità ai "contratti" in essere e non già ai "rapporti" di lavoro, a qualunque titolo intrattenuti con i Gruppi parlamentari.

Di talché, la Sezione reputa "non regolari" le intere voci di spesa dei rendiconti dei Gruppi parlamentari afferenti il personale, laddove difetti l'essenziale requisito costituito da un contratto individuale di lavoro subordinato privato, nell'ambito di un contratto collettivo di settore conforme alle leggi in vigore, stipulato dal Presidente di ciascun Gruppo parlamentare della XVI legislatura, esistente nel corso dell'esercizio 2013, giusta requisiti richiesti dal Consiglio di presidenza dell'A.R.S. con deliberazione n. 127 del 9 febbraio 2011.

Nel caso in esame, la complessiva spesa per le sei unità di personale "non regolare" ammonta ad € 95.168,35, di cui € 27.302,07 per oneri contributivi e assicurativi, come si evince dal seguente prospetto:

GRUPPO PARLAMENTARE - GRANDE SUD PROSPETTO SPESE PERSONALE ANNO 2013 - NON AMMESSE									
STIPENDI NETTI									
C. E N.	DIC. 2012	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	14° E 15°	TOTALE
A. S.	1.777,00	1.990,00	1.867,00	1.523,00	1.521,00	1.522,00	1.521,00	1.558,00	18.279,00
A. A.	1.962,00	1.942,00	4.290,63						8.194,63
D. L. L.	2.364,00	2.557,00	2.399,00	1.853,00	1.852,00	1.853,00	1.847,00	2.012,00	16.737,00
F. G.				895,00	1.580,00	1.583,00	1.580,00	612,00	6.250,00
M.T.	1.929,00	2.195,00	4.430,65						8.554,65
M. C.	1.856,00	2.062,00	1.935,00	1.838,00	1.837,00	1.838,00	1.832,00	1.653,00	14.851,00
TOT.	9.888,00	10.746,00	14.922,28	6.109,00	6.790,00	6.796,00	6.780,00	5.835,00	67.866,28
CONTRIBUTI									
C. E N.	EMOL. IMPON.	CONTR. INPS 26,54%	CONTR. INAIL 0,40%	TOTALE CONTR. PREV. E ASSIC.					
A. S.	19.818,00	5.259,70	79,27	5.338,97					
A. A.	13.196,00	3.502,22	52,78	3.555,00					
D. L. L.	25.843,00	6.858,73	103,37	6.962,10					
F. G.	8.620,00	2.287,75	34,48	2.322,23					
M.T.	11.434,00	3.034,58	45,74	3.080,32					
M. C.	22.433,00	5.953,72	89,73	6.043,45					
TOT.	101.344,00	26.896,70	405,38	27.302,07					

Per quanto riguarda i contratti "a progetto", risulta prodotta la relativa documentazione giustificativa e, pertanto, la spesa appare regolare.

Con riferimento al T.F.R., nel rendiconto della gestione del Presidente Grasso (voce 10) risulta erogata la somma di € 8.596,64 a titolo di T.F.R. dei dipendenti della XV legislatura. Nella memoria difensiva depositata nel corso dell'adunanza risulta precisato che si tratterebbe di accantonamenti "TFR dei dipendenti "stabilizzati" della XV legislatura transitati alle dipendenze dello stesso Gruppo parlamentare nella XVI legislatura e che il Capo gruppo pro-tempore si era fatto carico di liquidare nel corso della medesima legislatura".

La Sezione ritiene che tale voce di spesa sia da considerarsi irregolare in quanto relativa ad (asseriti) rapporti obbligatori facenti capo ad un gruppo parlamentare costituitosi ed estintosi nell'ambito della XV legislatura, ovvero nell'ambito di altra gestione di spesa, imputata alla responsabilità di diverso soggetto giuridico, i cui rapporti obbligatori non possono essere trasferiti a gestioni di spesa relative a Gruppi parlamentari costituiti in legislature successive, secondo quanto argomentato nella parte generale del referto.

In secondo luogo, come si evince dal punto n. 5 della voce "entrate" del rendiconto, non sono residuati fondi dagli esercizi precedenti per le spese di personale, sicché l'accantonamento (ai fini del conseguente pagamento) risulta effettuato a valere con le somme ricevute dall'ARS per far fronte agli oneri della XVI legislatura, con un'inammissibile distrazione dei fondi.

La Sezione, con riferimento ad altri Gruppi, trattandosi di primo rendiconto, ha ritenuto regolari liquidazioni di TFR a dipendenti della XV legislatura solamente nella misura in cui le stesse avessero trovato copertura in avanzi di gestione della precedente legislatura, riversati in entrata al Gruppo della XVI legislatura, per far fronte all'attività meramente solutoria. Di contro, poiché nel caso in esame è evidente che l'accantonamento riguarda i fondi della XVI legislatura, non si tratta di una mera attività solutoria ma dell'adempimento spontaneo da parte del nuovo gruppo "Grande Sud" di obbligazioni facenti capo all'omologo gruppo della XV legislatura e, ricorrendone i presupposti, a coloro che avevano agito in suo nome e per suo conto, ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice civile.

Ne consegue che è irregolare il pagamento della somma di € 8.596,64, a titolo di TFR (voce 10).

Con riferimento alla voce "3" del rendiconto relativa alla spesa per "Missioni e trasferte del personale", per complessivi € 4.059,45, la documentazione trasmessa non appare sufficiente a chiarire le ragioni delle trasferte, con riferimento alle specifiche esigenze istituzionali del gruppo parlamentare.

Nella memoria difensiva si specifica che la natura delle "missioni e trasferte" consisterebbe nello spostamento, in ambito urbano, tra vari assessorati regionali, per non ben precise riunioni ed attività del Gruppo. In proposito, si precisa che nell'ambito urbano della sede di lavoro può essere rimborsato al personale dipendente solamente il costo dei biglietti dei mezzi pubblici urbani, che deve essere documentato unitamente alle singole lettere di incarico autorizzative degli spostamenti fuori sede: ciò, anche, al fine di tutela del dipendente in caso di infortunio *in itinere*, che richiede precisa dimostrazione dell'autorizzazione preventiva ai tragitti urbani esterni al luogo di lavoro.

Peraltro, la mera dichiarazione di smarrimento della documentazione di spesa non ne consente la rimborsabilità, in quanto effettuata in termini generici e non circostanziati in ordine alla tipologia ed all'entità di ogni singola spesa della quale sarebbe stata smarrita la documentazione fiscale.

Si osserva, inoltre, che gli scontrini di carburante allegati in copia da parte di due dipendenti non sono riconducibili ad alcuna specifica trasferta effettuata nell'interesse istituzionale del Gruppo, in assenza di specifiche note di incarico alle varie trasferte, né può escludersi che le suddette spese possano afferire a consumi di carburante effettuati per ragioni di trasporto personali del dipendente.

Non è superfluo sottolineare che il predetto rimborso per "missioni e trasferte" appare del tutto irregolare, in quanto risulta giustificato dalla sospensione, giusta nota prot. 58/GAB della Presidenza dell'A.R.S., diramata nell'ambito di interventi generali di contenimento della spesa, dell'erogazione di una quota-parte di integrazione della retribuzione riconosciuta ai dipendenti c.d. "stabilizzati", a far data dal mese di marzo 2013: la "decurtazione" di tale somma, per contro, è stata invero "compensata" dalla concessione di un rimborso spese forfettario, in misura non superiore agli € 800,00 mensili, per spese telefoniche, pasti, rimborso carburante e manutenzione auto in base ai chilometri per le trasferte ammissibili a rendicontazione. A prescindere da ogni considerazione in ordine alla elusione della disposta riduzione di spesa da parte del Consiglio di presidenza dell'A.R.S., ciò non esclude, in ogni caso, che le singole trasferte debbano essere analiticamente individuate, documentate e previamente autorizzate: nessuna specifica documentazione in tal senso è stata allegata agli atti. Pertanto, l'intera voce di spesa pari ad € 4.059,45, non appare regolare.

Con riferimento alla voce "4" del rendiconto, relativa a spese per "buoni pasto" del personale, la documentazione trasmessa appare del tutto irregolare ed insufficiente a legittimare il rimborso a carico dei fondi del Gruppo parlamentare in esame.

Occorre premettere che con il concetto di "buono pasto" si fa riferimento ad un "Ticket" di valore predeterminato, spendibile in vari esercizi alimentari, erogabile in presenza di orario di lavoro prolungato oltre le sei ore giornaliere previste in contratto.

L'erogazione della spesa, pertanto, presuppone tale necessario, preliminare accertamento, da dimostrare con idonea documentazione: ciò in quanto non ogni consumazione durante la giornata lavorativa è rimborsabile a carico delle pubbliche finanze, dovendo restare a carico del dipendente, come normalmente accade in *qualunque* contesto lavorativo, pubblico o privato che sia.

La documentazione allegata, costituita esclusivamente da scontrini fiscali "anonimi" per piccole consumazioni, tutte effettuate presso il bar della *bouvette* dell'A.R.S., non consente di ricondurre la spesa ai singoli dipendenti (atteso che per i deputati non è ammissibile il rimborso dei pasti che, in effetti, è ricompreso nella diaria) né di verificare la sussistenza delle ragioni "di servizio" che abbiano imposto la permanenza sul luogo di lavoro oltre il normale orario contrattuale.

Di conseguenza, sarà onere del Gruppo stipulare apposita convenzione, anche con il bar della *bouvette* dell'A.R.S., per individuare un buono di importo determinato pro-capite e regolamentarne la fruizione solamente nei casi di orario di lavoro prolungato.

Allo stato degli atti, l'intera voce di spesa, pari ad € 800,00 non appare regolare.

Con riferimento alla voce "12" del rendiconto, relativa a spese per "attività promozionali, di rappresentanza, convegni ed aggiornamento" pari a € 1.372,00 (gestione Cimino) ed a € 282,00 (gestione Grasso) per spese sostenute dall'on. Cimino, per un totale di € 1.654,00, la documentazione allegata non appare regolare per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, la generica relazione sulle attività istituzionali riconducibili ai pranzi ed alle cene di cui viene allegata copia di ricevute fiscali non risulta sottoscritta dal Presidente del Gruppo che ha effettuato la spesa (On. Cimino). Sotto il profilo formale, poi, si osserva che dagli scontrini di ristoranti e alberghi documentati per complessivi € 2.021,97, ovvero per un importo superiore a quello esposto nel rendiconto, non si evincono i destinatari delle prestazioni, fatta eccezione per la fattura n.1/2013 del 14 gennaio 2013 di € 600,07 riconducibile, secondo quanto descritto nella stessa, ad un pranzo per 12 persone del Gruppo parlamentare con deputati e collaboratori. Per tale ragione la relativa spesa può essere reputata regolare, con la precisazione, per l'avvenire, che per ragioni legate alla maggiore trasparenza della gestione dei fondi pubblici a carico dei Gruppi parlamentari, è necessario specificare – con attestazione del Presidente del Gruppo – i singoli nominativi dei partecipanti all'evento.

Oltre alla citata fattura n.1/2013, con riferimento alle altre ricevute fiscali relative a pranzi, cene ed albergo, che documentano spese per un importo complessivo pari ad € 1.421,90, superiore a quello esposto nel rendiconto, si osserva che non risultano individuati i soggetti che hanno fruito delle prestazioni, né le particolari ragioni "di rappresentanza" che hanno giustificato l'esborso. Le attività che, invero, risulta siano state espletate nel corso di tali pranzi o cene sono estranee al concetto di "rappresentanza" o "attività promozionale" in quanto consistono, secondo quanto esposto nella relazione allegata agli atti (peraltro non sottoscritta da alcuno) in "*incontri per pianificare le attività legislative per l'aula*", colazioni di lavoro per "*pianificare le attività di funzionamento del gruppo*", "*incontri per attenzionare le attività del gruppo nel territorio*", ovvero tutte attività generiche, prive della caratterizzazione propria delle spese di "rappresentanza" o "promozione all'esterno".

Orbene, proprio in ordine alle spese per rappresentanza il DPCM del 21 dicembre 2012 detta precise indicazioni, in quanto deve trattarsi di spese sostenute "*in occasione di eventi e circostanze rappresentative del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza*".

Per tali ragioni non si reputano regolari: la spesa di € 646,00 sostenuta in un ristorante romano nella cui ricevuta non si evince né il numero né l'identità di alcuno dei beneficiari; le spese di € 150,00, di € 52,40 e di € 30,00 , € 80,00, € 89,50 per ristoranti, per le stesse ragioni di cui sopra; le spese di € 121,00 ed € 66,00 sostenute in un distributore " Agip" di

Palermo, di cui non è specificata la natura ed il beneficiario ed, infine, la spesa di € 96,00 per pernottamento presso l'Hotel Cicerone di Roma: dalla fattura allegata agli atti non si evince il nominativo del beneficiario.

Infine, le spese per libri, asseritamente acquistati ed omaggiati per ragioni di rappresentanza, per complessivi € 187,00 non risultano regolari in quanto non è indicato né il soggetto destinatario o la particolare esigenza di rappresentanza del Gruppo.

Complessivamente, la spesa non regolare imputabile a tale voce ammonta ad € 1.421,90.

In conclusione, la Sezione ritiene superate dai documenti e/o dai chiarimenti forniti in adunanza tutte le altre segnalate perplessità e dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare " Grande Sud ", comprensivo delle due gestioni, per l'esercizio 2013, con esclusione delle spese, come da prospetto:

GRUPPO PARLAMENTARE GRANDE SUD - ESERCIZIO 2013					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	113.983,28	53,82	46.117,00	67.866,28
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	76.019,87	35,90	48.717,80	27.302,07
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	4.059,45	1,92		4.059,45
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	800,00	0,38	800,00	
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	189,69	0,09	189,69	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	4.167,96	1,97	4.167,96	
7	Spese postali e telegrafiche	25,00	0,01	25,00	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	1.427,10	0,67	1.427,10	
9	Spese di cancelleria e stampati	253,85	0,12	253,85	
10	TFR dipendenti XV legislatura	8.596,64	4,06		8.596,64
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	398,30	0,19	398,30	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	1.654,00	0,78	232,10	1.421,90
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo		-		
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio		-		
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)		-		
16	Altre spese	207,00	0,10	207,00	
	TOTALE	211.782,14	100,00	102.535,80	109.246,34

§ 6.

Gruppo parlamentare "Unione di Centro U.D.C." – XVI Legislatura.

All'adunanza del 2 maggio 2014 il gruppo parlamentare "Unione di Centro - U.D.C." è stato rappresentato dal suo Presidente, il quale ha depositato una memoria scritta ed ha chiarito, oralmente, le perplessità esposte nella richiesta di deferimento.

La comunicazione del Segretario generale dell'A.R.S. prot. n. 4736 del 30 aprile 2014 ha consentito di fugare ogni dubbio in ordine alla riscontrata discrasia tra gli importi accreditati dall'A.R.S. e le corrispondenti somme esposte tra le "entrate" nel rendiconto finanziario: ciò in quanto le mensilità di dicembre 2012 e dicembre 2013 risultano concretamente accreditate, rispettivamente, nel mese di gennaio 2013 e nel mese di gennaio 2014, con conseguente contabilizzazione secondo il criterio della "cassa".

In relazione alle spese per il personale, è stato precisato che tutti i dipendenti del Gruppo sono stati scelti nell'ambito del bacino dei c.d. "stabilizzati", per la cui problematica è stata depositata memoria.

Dalla documentazione in atti si evince che il personale dipendente in servizio al primo gennaio 2013 ammontava a 13 unità, ridotte ad 11 alla data del 31/12/2013.

In data 1 febbraio 2013 è stata cambiata la denominazione del Gruppo, acquisito il nuovo codice fiscale e risultano stipulati validi contratti di lavoro, in conformità a quanto disposto dalla delibera del Consiglio di presidenza dell'A.R.S. del 9 febbraio 2011, n. 127, la cui spesa, pertanto, deve ritenersi regolare; i precedenti rapporti di lavoro sono stati chiusi con relativo pagamento di TFR.

Limitatamente al mese di gennaio 2013, tuttavia, si evince l'assenza di contratti individuali di lavoro stipulati dal Presidente del Gruppo "U.D.C." della XVI legislatura: fino al 31/1/2013, infatti, risulta applicato il regime del Contratto di lavoro unico collettivo del personale dei gruppi parlamentari dell'A.R.S. (DD.PP.AA. n. 152/96, n. 367 del 16/07/2001 e n. 450/ 2006) depositato il 7 maggio 2003 e registrato al n. 14 ai sensi della L.n.936 del 30/12/1986 ed entrato in vigore con decorrenza 1/01/2003.

Tale contratto, prodotto in allegato, risulta, invero, scaduto alla data del 31 dicembre 2004 e non più rinnovato, ma, ciò che più rileva in questa sede, è stato stipulato da un datore di lavoro diverso dal Presidente del gruppo parlamentare "U.D.C." della XVI legislatura, al quale nessuna obbligazione sorta in precedenti legislature è, pertanto, riferibile.

Né, peraltro, in applicazione del regime previsto dal suddetto contratto collettivo scaduto risultano stipulati contratti individuali di lavoro, giusta documentazione versata in atti.

Come già precisato nella parte generale del referto, la costituzione di un Gruppo parlamentare determina l'insorgere di un nuovo soggetto giuridico cui imputare la titolarità e la connessa responsabilità per i rapporti di lavoro che fanno capo al neocostituito gruppo; pertanto, in assenza di un valido contratto individuale di lavoro, stipulato nell'ambito della XVI legislatura, la Sezione ritiene che le prestazioni di lavoro siano state rese in via di fatto.

Tuttavia, l'esistenza di un rapporto contrattuale di fatto o l'eventuale validità "per facta concludentia" di un contratto scaduto - come sottolineato nella memoria depositata - sono circostanze che possono rilevare sul piano della tutela individuale innanzi al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ma non hanno alcuna rilevanza in questa sede, per molteplici ragioni:

- 1) in primo luogo, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 39 del 2014, l'esame dei rendiconti dei gruppi consiliari delle regioni ha natura meramente documentale, sicché non è possibile prendere in esame circostanze di fatto acquisibili unicamente attraverso prove costituende, come l'esercizio di fatto di prestazioni lavorative;
- 2) il DPCM del 21 dicembre 2012, cui è fatto espresso rinvio dall'art. 25 *quater* del regolamento interno dell'A.R.S., all'art. 3, comma 3°, prevede che: "*per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari*" (rectius, in Sicilia parlamentari) "*dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*";
- 3) la stipula di un contratto nell'ambito della regolamentazione del C.C.N.L. ~~consente~~ l'applicazione, secondo normativa vigente, di tutti gli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro, quali: orario di lavoro, riposi, festività, congedi, permessi, aspettative, malattie etc..., la cui applicazione è rimessa alla responsabilità dei Presidenti dei Gruppi;
- 4) le stesse disposizioni del Consiglio di Presidenza vigenti (deliberazione n. 27 del 9 febbraio 2011), a cui i Presidenti dei Gruppi parlamentari hanno affermato di essere soggetti - a non voler incorrere nella sanzione della decurtazione del contributo unificato - prevedono che il contributo annuo per ciascuno dei dipendenti c.d. "stabilizzati" sia erogato *pro-rata* alla fine di ogni mese, previa richiesta trimestrale da parte del Presidente del Gruppo tenuto ad attestare, con dichiarazione sostitutiva, "*l'esistenza di regolare contratto di lavoro subordinato privato nell'ambito di un contratto collettivo di settore conforme alle leggi in vigore e che il gruppo parlamentare è in regola con gli obblighi fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente*" e che, altresì, nei singoli contratti di lavoro, "*l'onere complessivo a carico del Gruppo (compreso accantonamento TFR e contributi previdenziali) non sia inferiore all'importo unitario erogato dall'Assemblea*";
- 5) infine, la legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2014, agli artt. 7 ed 8, che trattano, rispettivamente, del contributo in favore dei Gruppi parlamentari e della garanzia dei contratti

in essere, prevede che nell'ambito della XVI legislatura siano fatti salvi "i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge": il tenore letterale e sostanziale della disposizione assicura garanzia di continuità ai "contratti" in essere e non già ai "rapporti" di lavoro, a qualunque titolo intrattenuti con i Gruppi parlamentari.

Di talché, la Sezione reputa "non regolari" le intere voci di spesa dei rendiconti dei Gruppi parlamentari afferenti il personale, laddove difetti l'essenziale requisito costituito da un contratto individuale di lavoro subordinato privato, nell'ambito di un contratto collettivo di settore conforme alle leggi in vigore, stipulato dal Presidente di ciascun Gruppo parlamentare della XVI legislatura, esistente nel corso dell'esercizio 2013.

In conclusione, la Sezione ritiene chiarite nel corso dell'adunanza e superate tutte le altre segnalate perplessità e dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Unione di Centro -U.D.C." per l'esercizio 2013, con esclusione della spesa per il personale, limitatamente alle retribuzioni per il mese di gennaio 2013, per complessivi € 40.204,77, come risulta dai conteggi sotto riportati:

GRUPPO PARLAMENTARE U.D.C.						
PROSPETTO SPESE PERSONALE MESE DI GENNAIO 2013 - NON AMMESSE						
COGN.E NOME	STIPENDIO NETTO GENNAIO	EMOL. IMPON.	CONTR. INPS	CONTR. INAIL	TOTALE CONTR. PREV. E ASSIC.	TOTALE COMPL.
	A	B	C	D	E (C+D)	F (A+E)
A.V.	4.053,70	7.199,00	1.910,61	28,80	1.939,41	5.993,11
C. L.	3.791,07	5.722,00	1.518,62	22,89	1.541,51	5.332,58
M.M.	3.140,90	5.328,00	1.414,05	21,31	1.435,36	4.576,26
P. R.	3.594,71	6.618,00	1.756,42	26,47	1.782,89	5.377,60
R. S.	3.391,15	5.256,00	1.394,94	21,02	1.415,97	4.807,12
S. P.	3.417,35	6.262,00	1.661,93	25,05	1.686,98	5.104,33
T. R.	3.504,90	6.412,00	1.701,74	25,65	1.727,39	5.232,29
P.I.A.	3.213,04	2.110,00	559,99	8,44	568,43	3.781,47
TOTALE	28.106,82	44.907,00	11.918,32	179,63	12.097,95	40.204,77

Il seguente prospetto evidenzia la complessiva gestione finanziaria risultante dal rendiconto.

GRUPPO PARLAMENTARE UDC - ESERCIZIO 2013					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	348.328,96	57,93	320.222,14	28.106,82
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	209.410,75	34,83	197.312,80	12.097,95
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo		-		
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo		-		
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	2.239,03	0,37	2.239,03	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	9.183,33	1,53	9.183,33	
7	Spese postali e telegrafiche	9,00	0,00	9,00	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	5.216,68	0,87	5.216,68	
9	Spese di cancelleria e stampati	1.406,91	0,23	1.406,91	
10	Spese per duplicazione e stampa		-		
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	329,12	0,05	329,12	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	2.349,34	0,39	2.349,34	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo		-		
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	12.860,45	2,14	12.860,45	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	594,00	0,10	594,00	
16	Altre spese	9.337,48	1,55	9.337,48	
	TOTALE	601.265,05	100,00	561.060,28	40.204,77

§ 7.

Gruppo parlamentare "Articolo 4" – XVI Legislatura.

All'adunanza del 2 maggio 2014, il Gruppo parlamentare è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha depositato una memoria scritta ed ha relazionato, oralmente, in ordine ai rilievi contenuti nella richiesta di deferimento.

In merito al rendiconto del Gruppo parlamentare "Articolo 4", si richiamano le argomentazioni enucleate nella parte generale, in materia di superminimi corrisposti al personale dipendente impropriamente definito come "stabilizzato".


A seguito dei chiarimenti forniti nel corso dell'adunanza, si ritengono superate tutte le contestazioni. Permane un unico profilo problematico di minore rilievo, che non dà luogo ad irregolarità della relativa spesa, ma che richiederebbe opportuni processi di autocorrezione.

In particolare, come evidenziato nella relazione di deferimento, è emerso che in occasione di uno degli acquisti la relativa somma è stata anticipata da un dipendente, al quale è stata successivamente rimborsata con bonifico bancario. Sarebbe auspicabile che prassi del genere venissero superate; non è infatti condivisibile che la spesa venga anticipata da un soggetto privato, come accaduto nel caso in esame, in quanto la gestione delle spese del Gruppo deve essere tenuta ben distinta e autonoma da qualsiasi altra gestione, anche al fine di garantire la perfetta tracciabilità di tutti gli esborsi e la loro effettiva riconducibilità alle attività istituzionali.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Articolo 4" per l'esercizio 2013.

Il seguente prospetto evidenzia la complessiva gestione finanziaria risultante dal rendiconto.

GRUPPO PARLAMENTARE ARTICOLO 4 - ESERCIZIO 2013					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	67.864,00	49,67	67.864,00	
2	Versamento ritenute fiscali e prevedenziali per spese di personale	45.248,16	33,12	45.248,16	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	2.400,00	1,76	2.400,00	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo				
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	4.078,85	2,99	4.078,85	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	2.681,56	1,96	2.681,56	
7	Spese postali e telegrafiche				
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	529,30	0,39	529,30	
9	Spese di cancelleria e stampati	4.969,00	3,64	4.969,00	
10	Spese per duplicazione e stampa	150,00	0,11	150,00	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani				
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	896,96	0,66	896,96	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo				
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	803,30	0,59	803,30	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	6.934,00	5,08	6.934,00	
16	Altre spese	66,49	0,05	66,49	
	TOTALE	136.621,62	100,00	136.621,62	0



§ 8.

Gruppo parlamentare “Partito dei Siciliani - MPA” – XVI Legislatura.

All’adunanza del 2 maggio 2014, il Presidente del gruppo “Partito dei Siciliani – MPA” non è intervenuto, né ha depositato memorie esplicative o documentazione ulteriore, rispetto alle produzioni effettuate all’esito della richiesta di integrazione documentale.

L’analisi viene dunque condotta dal Collegio sulla base degli elementi acquisiti in sede istruttoria, nonché dei dati di interesse comune forniti *medio – tempore* dal Segretariato Generale dell’A.R.S. ovvero, nel corso dell’adunanza, dai Presidenti degli altri Gruppi parlamentari.

Sulla scorta delle nuove valutazioni, permangono i profili problematici enucleati di seguito.

- 1. Per quel che concerne le voci in entrata, permane una differenza di € 29.910,10 tra la somma annotata dal Gruppo nel modello di rendicontazione e il minore importo, indicato a titolo di contributo per il personale nella certificazione del Segretario Generale dell’A.R.S. del 18 aprile 2014.**

La successiva nota del Segretario Generale dell’A.R.S. n. 0004736 del 30 aprile 2014, pervenuta al Collegio il 2 maggio 2014, ha permesso di chiarire che la differenza tra l’importo indicato a titolo di contributo unificato nella certificazione del 18 aprile (€ 203.200,00) e quello registrato nel rendiconto (€ 187.600,00) è dovuta alla mancata annotazione della somma di € 15.600,00, accreditata al Gruppo il 2 gennaio 2014 e quindi non presa in considerazione fra le entrate del 2013, pur se riferibile a questo stesso esercizio. Di contro, non è stata chiarita la discrasia tra l’importo di € 404.462,80, indicato dal Segretario Generale quale contributo per il personale dipendente, con quello di € 434.372,90, annotato nel modello di rendicontazione.

- 2. In ordine alla voce n. 1 del modello di rendicontazione, avente ad oggetto le “spese per il personale di Gruppo”, risulta irregolare la somma complessiva di € 324.632,71.**

In relazione alle problematiche che emergono dall’esame del rendiconto del “Partito dei Siciliani - MPA”, assume particolare rilievo la ricostruzione della natura giuridica dei gruppi

parlamentari, con le connesse deduzioni in materia di spese per il personale enucleate nella parte generale.

Il rendiconto presenta diverse situazioni di irregolarità.

La prima ipotesi è quella della mancanza dei contratti di lavoro; nello specifico, non sono stati inviati i contratti stipulati con i dipendenti M. S., C. S., P. G., P. M., C. G., G. P. e G. G.

L'intera spesa è irregolare, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012. La norma non lascia alcun margine di discrezionalità valutativa alle Sezioni di controllo della Corte dei conti, giacché prevede esplicitamente la documentazione necessaria a dimostrare la regolarità degli esborsi, individuandola nei contratti di lavoro.

Ne consegue che, qualora un Gruppo non produca contratti di lavoro validi ed efficaci, ritualmente sottoscritti per accettazione, l'intera spesa per il personale non può che essere considerata come irregolare.

La seconda ipotesi è quella dei contratti con i dipendenti A. R., S. D. e F. A., stipulati nel 2006 e nel 2007 dal Gruppo di analoga denominazione costituitosi sotto la XV legislatura; vi sono assimilabili i casi dei dipendenti C. G. e T. I., assunti con contratti di lavoro a progetto rispettivamente il 2.1.2012 e il 2.4.2009.

La necessità di procedere alla stipulazione dei nuovi contratti non deriva solo dalla discontinuità giuridica tra il precedente "Movimento per l'Autonomia" e il nuovo MPA, ma anche dalle direttive dell'A.R.S. in materia di personale c.d. "stabilizzato", che nei casi di passaggio da un gruppo a un altro, o di fine della legislatura o di scioglimento anticipato del gruppo, impongono di procedere alla corresponsione del trattamento di fine rapporto al dipendente, o in alternativa di versare al gruppo di destinazione gli accantonamenti effettuati (da ultimo, delibera n. 127 del 9 febbraio 2011). In ogni caso, le direttive impongono ai gruppi che intendono assumere del personale, di procedere alla stipulazione di un nuovo contratto di natura privatistica, sulla base di determinati parametri retributivi; ne consegue, logicamente, che non è possibile rinviare *sic et simpliciter* all'ultimo contratto collettivo dei dipendenti dell'A.R.S.

Pertanto, è irregolare l'intera spesa sostenuta per il personale assunto con contratti risalenti al 2006 e al 2007 e stipulati dal "Movimento per l'Autonomia" della XV legislatura, ai sensi del comma 3° dell'art. 3 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, perché effettuata in mancanza di contratti di lavoro ancora efficaci.

Analogamente, è irregolare la spesa sostenuta per i lavoratori a progetto C. G. e T. I. In questi casi, non solo i contratti sono stati stipulati da un soggetto giuridico diverso, ma sono anche andati a scadenza *ex se* in forza di clausole specifiche (il primo il 31.12.2012, il secondo

il 30.6.2009), senza che siano mai stati correttamente rinnovati o prorogati; a tal fine, non sono infatti sufficienti le comunicazioni obbligatorie inviate al Ministero del Lavoro, concernenti la dichiarazione unilaterale di proroga dei due contratti, in quanto l'art. 3 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 prevede come presupposto necessario per la valutazione della regolarità della spesa la sussistenza di validi contratti di lavoro in essere, così escludendo in radice la possibilità di prendere in esame elementi di prova diversi o di valutare eventuali prestazioni di fatto, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 39 del 2014, l'esame dei rendiconti dei gruppi consiliari delle regioni ha infatti natura meramente documentale, sicché non è possibile prendere in considerazione circostanze di fatto acquisibili unicamente attraverso presunzioni o prove costituende, come l'esercizio di fatto di prestazioni lavorative.

Rimane impregiudicata, com'è ovvio, la diversa successiva questione dell'eventuale riconoscimento del debito maturato a fronte delle prestazioni di lavoro eseguite *de facto*, che graverà sui fondi assegnati al "Partito dei Siciliani - MPA" per l'anno in cui si procederà concretamente al riconoscimento.

Sono regolari unicamente le spese sostenute per i dipendenti C. G. (€ 214,75) e T. F. (€ 2.029,03), assunti nel 2013 dal Gruppo attuale.

Infine, in sede di integrazione istruttoria, il Presidente del Gruppo ha chiarito che il costo del personale contabilizzato per cassa ammonta ad € 340.940,60, come annotato correttamente nel modello di rendicontazione, in quanto comprende non solo le retribuzioni al personale per il 2013, ma anche "il pagamento di ritenute e contributi relativi ad anni precedenti" pari ad € 62.137,64 e "contributi INAIL".

In ragione dell'incontestabile discontinuità giuridica tra il "Movimento per l'Autonomia" della XV legislatura e il nuovo "Partito dei Siciliani – MPA", è irregolare l'intera spesa concernente il pagamento di oneri relativi agli anni precedenti, ai quali si sarebbe dovuto far fronte mediante l'accantonamento delle somme necessarie, a valere sui fondi della legislatura precedente.

Fa eccezione unicamente la somma di € 14.064,11, corrisposta a titolo di trattamento di fine rapporto in favore della dipendente C. G., in quanto il versamento non è avvenuto utilizzando fondi della legislatura in corso, ma attraverso la liquidazione della posizione assicurativa pertinente al TFR maturato dal 2006 al 1° gennaio 2012, sulla base di un contratto di assicurazione del 28 maggio 2009. Dagli atti, non emerge che gli oneri contrattuali abbiano gravato sui fondi della XVI legislatura, ma sugli accantonamenti eseguiti nel corso di quella precedente. Il nuovo MPA sembra essersi limitato, pertanto, ad una mera attività solutoria consistente nella richiesta di liquidazione della posizione assicurativa della dipendente e nel versamento del dovuto, al netto delle ritenute fiscali.

E' evidente che il nuovo gruppo MPA, essendo un soggetto giuridico diverso dal "Movimento per l'autonomia" della XV legislatura, non avrebbe potuto gestirne i rapporti contrattuali, annotando l'accredito per la riscossione della polizza tra le entrate e il versamento alla dipendente tra le uscite. Tuttavia, sotto il profilo della regolarità della spesa, l'errore appare di modesta incidenza, non essendo stati utilizzati i fondi stanziati per la legislatura in corso.

In conclusione, in relazione alla voce n. 1 del modello di rendicontazione, le uniche spese regolari sono quelle sostenute per i dipendenti C. G. (€ 214,75) e T. F. (€ 2.029,03) e per la corresponsione del TFR alla dipendente C. G. (€ 14.064,11).

E' invece irregolare tutta la spesa rimanente, pari ad € 324.632,71.

3. In ordine alla voce n. 2 del modello di rendicontazione, avente ad oggetto il "versamento delle ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale", risulta irregolare la somma complessiva di € 222.393,47.

Le irregolarità, compiutamente evidenziate al punto precedente, comportano conseguenzialmente analoga pronuncia per la spesa previdenziale sostenuta in riferimento alle posizioni lavorative illegittime sotto il profilo contabile.

Per determinare l'importo della spesa irregolare, è sufficiente detrarre dall'ammontare complessivo rendicontato di € 232.461,45 i contributi inerenti alle spese legittime, pari ad € 4.587,60 per i lavoratori autonomi di cui al punto 6 del rendiconto, ad € 5.135,78 per le ritenute IRPEF sul TFR liquidato alla dipendente C. G. e ad € 344,60 per gli oneri contributivi per i dipendenti C. G. e T. F., per un totale di € 10.067,98; si ottiene così l'importo di € 222.393,47, relativo alle posizioni lavorative irregolari.

4. In ordine alla voce n. 12 del modello di rendicontazione, avente ad oggetto le spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento, risulta irregolare la somma complessiva di € 4.998,00.

Con la relazione di deferimento al Collegio, sono state contestate una serie di spese per voli aerei, taxi, ristoranti, materiale elettrico, canoni di locazione di un immobile adibito a sede di rappresentanza del Gruppo.

In ordine alle spese per voli aerei, è stato spiegato che, in occasione delle trasferte a Roma del 15 marzo e del 10 aprile 2013, i voli di ritorno erano stati persi e che era stato

necessario riacquistare i biglietti (rispettivamente, per € 266,30 e per € 372,02). La situazione è anomala, in quanto non è noto per quali ragioni i voli siano stati persi, se per negligenza individuale o per sopravvenuti impegni istituzionali. Tuttavia, in questa sede tali indicazioni si possono ritenere accettabili, in quanto la riforma dei controlli sui rendiconti dei consigli regionali si trova in una fase di prima applicazione; sarebbe però auspicabile, per il futuro, che venissero indicate ed attestate le ragioni istituzionali poste a giustificazione dei ritardi e delle connesse duplicazioni di spesa, che in effetti hanno indotto conseguenti maggiori oneri per la collettività.

Quanto alle spese per l'uso dei taxi, pur non producendo documentazione ulteriore, il Presidente del Gruppo ha dichiarato che alcune spese (€ 6,00, € 10,00, € 7,50 ed € 11,00) sarebbero relative agli "spostamenti effettuati dal Senato al Ministero dell'Interno ed al Ministero delle Infrastrutture", mentre un altro (di € 48,00) sarebbe relativo alla tratta Roma – Fiumicino; per la cifra rimanente, pari ad € 56,50, non ha fornito alcuna indicazione ulteriore. In sede di prima applicazione, i chiarimenti si possono ritenere accettabili; sarebbe auspicabile, per il futuro, che le ricevute recassero l'indicazione del relativo percorso e della data. Resta comunque irregolare la spesa di € 56,50, per la quale non è stata fornita alcuna spiegazione.

In ordine alle somme richieste a titolo di rimborso dei pasti, era stata già ritenuta regolare la spesa sostenuta per la cena di lavoro del 18.6.2013, di cui alla ricevuta n. 169195, in quanto le indicazioni precise contenute nella nota di chiarimento consentivano di verificarne la riconducibilità alle attività istituzionali del Gruppo.

Sulle rimanenti, si osserva quanto segue:

- quanto alla ricevuta n.126 del 4 dicembre 2012 del ristorante Bacan di Palermo, pari ad € 700,00, per n. 10 coperti, il Presidente ha dichiarato in sede di integrazione documentale che aveva partecipato al pranzo insieme ai deputati del Gruppo, in occasione della sua elezione; non è noto il numero dei deputati del Gruppo alla data del 4 dicembre 2012, in quanto la nota del Segretario Generale dell'A.R.S. è limitata al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2013. In ogni caso, si tratta di una somma che avrebbe dovuto gravare sull'esercizio 2012, sicché l'esborso a carico dell'esercizio 2013 è irregolare;
- quanto a tutte le ricevute relative ai pranzi di lavoro a Roma, il Presidente ha dichiarato in sede di integrazione documentale d'aver avuto "momenti d'incontro con rappresentanti del gruppo GAL al Senato e altri parlamentari nazionali siciliani appartenenti ad altri gruppi, al fine di concertare comuni politiche di bilancio che abbiano ricadute nel territorio regionale siciliano" (si tratta della ricevuta n. 219 in data 8 gennaio 2013 del ristorante Maxela di Roma, pari ad € 83,50, per n. 3 coperti; ricevuta n. 334/A del 9 gennaio 2013 del ristorante Dal Bolognese di Roma, pari ad € 103,00, per n. 3 coperti; ricevuta n. 309 del 10 gennaio 2013 del ristorante Settimio all'arancio di Roma, pari ad € 84,00, per n. 2 coperti; ricevuta n. 348/A del

10 gennaio 2013 del ristorante Dal Bolognese di Roma, pari ad € 190,00, per n. 4 coperti; ricevuta n. 324 in data 11 gennaio 2013 del ristorante Maxela di Roma, pari ad € 107,50, per n. 4 coperti); le spese, pari a complessivi € 568,00, restano interamente irregolari, in quanto le generiche indicazioni riportate nella nota di chiarimento non consentono di verificarne con certezza la riferibilità alle attività istituzionali del Gruppo;

- quanto alla ricevuta n. 86731 del 3 aprile 2013 della Trattoria Biondo di Palermo, pari ad € 145,00, per n. 4 coperti, il Presidente ha dichiarato in sede di integrazione documentale che si sarebbe trattato di una "cena di lavoro con esponenti di altri gruppi parlamentari"; la spesa va dichiarata irregolare, in quanto le generiche indicazioni riportate nella nota di chiarimento non consentono di verificarne con certezza la riferibilità alle attività istituzionali del Gruppo;
- quanto alla fattura n. 462 del 28 maggio 2013 del ristorante Villa Clelia s.a.s. di Palermo, pari ad € 900,00, per n. 16 coperti, il Presidente ha dichiarato in sede di integrazione documentale che si trattava di una "cena di lavoro con i deputati del gruppo parlamentare insieme al Presidente della Regione e al personale della scorta"; la spesa si può ritenere accettabile per gli importi ascrivibili al Presidente e ai deputati del Gruppo (pari, al 28 maggio 2013, a n. 7 deputati, come da certificazione del Segretario Generale dell'A.R.S.), nonché all'ospite politico, il Presidente della Regione; resta invece irregolare per gli altri otto coperti, in quanto il personale a tutela del Presidente della Regione, rimasto impreciso nel numero e verosimilmente impegnato nella sorveglianza dei luoghi e delle persone, ha comunque diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Ne consegue che è irregolare la relativa spesa, pari ad € 450,00.

In ordine alle somme per l'acquisto di materiale elettrico, appare impropria l'imputazione alla voce n. 12 del rendiconto, essendo più chiaramente ascrivibili alle voci 14 (quali materiali di ufficio) o 16 (come "altre spese"). Tuttavia, nel concreto, le indicazioni sono sufficienti a chiarirne la riconducibilità alle attività istituzionali del Gruppo.

L'ultima spesa di carattere problematico, tra quelle inserite alla voce n. 12 del rendiconto a titolo di "rappresentanza", è costituita dai canoni di locazione di un immobile adibito a sede di rappresentanza del Gruppo, sito a Palermo in via Libertà n. 62.

La spesa è irregolare, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, la locazione di un immobile non rientra tra le spese ammissibili a titolo di "rappresentanza".

L'art. 1, comma 4° lett. g, del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, infatti, individua come spese di rappresentanza quelle "sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza". Vi vengono fatte rientrare, nella prassi, anche le somme destinate al "rimborso al personale del gruppo

consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio" (art. 1, comma 4°, lett. f). Di certo, non vi rientrano quelle per la locazione di un immobile, anche perché i gruppi parlamentari hanno comunque la loro sede presso gli uffici dell'A.R.S.

In secondo luogo, il contratto è stato stipulato il 16 settembre 2010 dal gruppo "Movimento per l'Autonomia" della XV legislatura, che costituisce un soggetto giuridico del tutto estraneo al nuovo gruppo "Partito dei Siciliani – MPA" della XVI.

Trattandosi di soggetti giuridici del tutto distinti, non è ipotizzabile alcuna successione nel contratto di locazione dell'immobile. Non è nemmeno possibile far leva su specifiche clausole in tal senso, perché non risultano inserite nel contratto; in ogni caso, le clausole sarebbero ovviamente inefficaci, perché tenderebbero a vincolare un soggetto che, anche dal punto di vista civilistico, non può che considerarsi "terzo" rispetto alle vicende contrattuali.

Ne consegue che è irregolare la relativa spesa di € 3.079,00.

Nel complesso, in ordine alla voce n. 12 del rendiconto, è irregolare la spesa di € 4.998,00.

In conclusione, la Sezione dichiara l'irregolarità della spesa di € 552.024,18, così suddivisa:

- € 324.632,71 (punto 2, voce 1 del rendiconto);
- € 222.393,47 (punto 3, voce 2);
- € 4.998,00 (punto 4, voce 12).

Per la parte restante, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Partito dei Siciliani - MPA" per l'esercizio 2013.

Per completezza, occorre infine sottolineare come sussista un ulteriore profilo problematico di minore rilievo, che in questa fase di prima applicazione della nuova normativa non dà luogo ad irregolarità delle relative spese, ma che richiederebbe opportuni processi di autocorrezione.

Si tratta delle attestazioni dell'avvenuta e regolare fornitura dei beni e/o dei servizi. In sede di integrazione documentale, è stata prodotta una dichiarazione di carattere unitario; per la precisione, il Presidente del Gruppo ha attestato "che tutte le fatture ed i documenti di spesa già in vostro possesso e riportate nella prima nota contabile e nei partitari allegati sono relative a forniture di beni e/o servizi effettivamente avvenute e regolari" (v. attestazione del 22.4.2014, in atti). Per il futuro, è auspicabile che le attestazioni vengano apposte su ciascun documento di spesa.

Il seguente prospetto evidenzia la complessiva gestione finanziaria risultante dal rendiconto.

GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEI SICILIANI - MPA - ESERCIZIO 2013					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	340.940,60	50,20	16.307,89	324.632,71
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	232.461,45	34,23	10.067,98	222.393,47
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo		-		
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo		-		
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	447,05	0,07	447,05	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	45.096,98	6,64	45.096,98	
7	Spese postali e telegrafiche		-		
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	2.984,33	0,44	2.984,33	
9	Spese di cancelleria e stampati	245,87	0,04	245,87	
10	Spese per duplicazione e stampa		-		
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	1.853,98	0,27	1.853,98	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	15.330,49	2,26	10.332,49	4.998,00
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo		-		
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	1.185,11	0,17	1.185,11	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	471,90	0,07	471,90	
16	Altre spese	38.149,19	5,62	38.149,19	
	TOTALE	679.166,95	100,00	127.142,77	552.024,18

§ 9.

Gruppo parlamentare “PDL verso il PPE” - XVI legislatura.

All’adunanza del 2 maggio 2014, il Gruppo parlamentare è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha depositato una memoria scritta ed ha relazionato, oralmente, in ordine ai rilievi della richiesta di deferimento.

A seguito dei chiarimenti forniti nel corso della discussione, si ritengono superate alcune contestazioni, mentre permangono i profili problematici enucleati di seguito.

1. In ordine alla voce n. 1 del modello di rendicontazione, avente ad oggetto le “spese per il personale sostenute dal Gruppo”, risulta irregolare la somma complessiva di € 414.527,71.

E’ stato chiarito che la spesa per il personale non ammonta alla somma di € 292.544,21, calcolata sulla base delle retribuzioni desumibili dai cedolini versati in atti, ma alla maggior somma di € 414.427,61, in quanto occorre computare anche gli importi liquidati a titolo di retribuzioni per il mese di dicembre 2012 (€ 23.394,00), di anticipazioni sulle retribuzioni future (€ 61.162,00), di TFR relativo agli anni precedenti (€ 36.187,50), di INAIL F24 (€ 352,00), di versamento al Fondo Pensioni (€ 888,00; v. memoria, pag. 2). Per il vero, l’importo complessivo è di € 414.527,71, non di € 415.443,00 (come indicato alla voce 1 del rendiconto), né di € 414.427,61 (come indicato nel nuovo prospetto esplicativo, prodotto in sede di integrazione documentale); la differenza non è significativa, ma per il futuro sarebbe d’obbligo una precisione maggiore nell’effettuazione dei calcoli.

In relazione alle problematiche che emergono dall’esame del rendiconto del “PDL verso il PPE”, assume particolare rilievo la ricostruzione della natura giuridica dei gruppi parlamentari, con le connesse deduzioni in materia di spese per il personale enucleate nella parte generale.

In particolare, dall’impossibilità di ipotizzare una continuità giuridica tra il gruppo “IL Popolo della Libertà all’ARS” della XV legislatura e il nuovo “PDL verso il PPE” della legislatura in corso, deriva l’irregolarità dell’adempimento di obbligazioni relative al periodo precedente, come il trattamento di fine rapporto.

Nel corso dell’adunanza del 2 maggio 2014, il Presidente del Gruppo ha dedotto che la continuità giuridica tra i due Gruppi sarebbe stata riconosciuta dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, con una recente sentenza (*rectius*, ordinanza) del Giudice dell’Esecuzione.

In realtà, dagli atti depositati in adunanza si desume che, su ricorso di uno dei dipendenti cc.dd. "stabilizzati", è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1189/93 nei confronti del gruppo della precedente legislatura denominato "Il Popolo della Libertà all'ARS" e, in solido, contro alcuni tra i deputati dell'epoca, ai sensi degli artt. 36 e 38 del codice civile; il provvedimento monitorio non risulta invece emesso nei confronti del nuovo "PDL verso il PPE" della XVI legislatura.

Non è chiaro, per altro verso, se la procedura esecutiva sia stata avviata anche nei confronti del nuovo Gruppo. Dall'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 22.3.2014, emessa nell'ambito della procedura n. 1134/2014 R.G. Esecuzioni del Tribunale di Palermo, si evince che è stata proposta un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con apposita istanza di sospensione ex art. 624; in difetto di ulteriore documentazione, non è però possibile comprendere con esattezza se l'opponente sia effettivamente il Gruppo della XVI legislatura, ovvero uno dei deputati condannati al pagamento del TFR in sede monitoria ai sensi degli artt. 36 e 38 cod. civ., né se il preceitto sia stato erroneamente notificato anche al nuovo "PDL verso il PPE", pur in mancanza di titolo.

Pertanto, non vi è la prova documentale che le somme, determinate a titolo di TFR maturato nella vecchia legislatura, siano state versate ai dipendenti dal nuovo Gruppo in ottemperanza a un ordine dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

In ogni caso, a fronte di un'ordinanza priva del carattere della definitività, non si può che ribadire che il TFR avrebbe dovuto trovare copertura nei fondi stanziati per la scorsa legislatura e assegnati al vecchio gruppo "Il Popolo della Libertà all'ARS"; nel corso dello svolgimento dei rapporti di lavoro, la Presidenza del Gruppo avrebbe dovuto provvedere ad accantonare le somme che andavano via via maturando, al fine di poterle correttamente corrispondere al termine della legislatura, o al momento dell'eventuale scioglimento anticipato del Gruppo. A conferma di ciò, si consideri che il TFR non solo è liquidato al termine della legislatura, ma è anche commisurato alla sua durata (o alla durata del gruppo parlamentare, qualora cessi di esistere in un periodo più breve).

Non è invece possibile che, con i fondi stanziati per la XVI legislatura, il "PDL verso il PPE" provveda ad assumersi le obbligazioni gravanti sul gruppo "Il Popolo della Libertà all'ARS", per una serie di ragioni.

In primo luogo, si tratta di due diversi e autonomi soggetti giuridici, come argomentato più diffusamente nella parte introduttiva della presente deliberazione.

In secondo luogo, come si evince dal punto n. 5 della voce entrate del rendiconto, non sono residuati fondi dagli esercizi precedenti per le spese di personale, sicché il pagamento avverrebbe con le somme ricevute dall'ARS per far fronte agli oneri della XVI legislatura, con un'inammissibile distrazione dei fondi. Se fossero residue somme sufficienti dalla gestione

della XV legislatura, il versamento del vecchio TFR ad opera del nuovo "PDL verso il PPE" avrebbe potuto costituire una mera attività solutoria; in un'ipotesi del genere, poiché il Gruppo si sarebbe limitato a versare le somme ritualmente accantonate nel corso della XV legislatura e derivanti dai fondi stanziati all'epoca per coprire le spese di personale, il pagamento avrebbe potuto trovare un'adeguata *ratio* giustificativa. Di contro, poiché è evidente come il pagamento sia avvenuto con i fondi della XVI legislatura, non si tratta di una mera attività solutoria, ma dell'adempimento spontaneo da parte del nuovo "PDL verso il PPE" di obbligazioni facenti capo al gruppo "Il Popolo della Libertà all'ARS" della XV legislatura e, ricorrendone i presupposti, a coloro che avevano agito in suo nome e per suo conto, ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice civile.

Ne consegue che è irregolare il pagamento della somma di €36.187,50, a titolo di TFR per gli esercizi precedenti, ricompresa alla voce n. 1 delle uscite.

Altrettanto irregolari appaiono le somme corrisposte a tutti i dipendenti e gli ulteriori esborsi connessi ai rapporti di lavoro, ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 21.12.2012.

A tal proposito, è stato chiarito che la mancanza di sottoscrizione dei contratti da parte dei lavoratori non è ascrivibile ad una mera irregolarità o ad un errore materiale nella produzione della documentazione, ma al loro rifiuto di sottoscriverli per accettazione.

E' palese che il rifiuto dell'accettazione comporta l'impossibilità del perfezionamento della fattispecie contrattuale. I contratti non sono viziati o irregolari, ma inesistenti, perché alla proposta non è seguita un'accettazione conforme.

Diverso il problema dell'esecuzione di fatto delle prestazioni lavorative, che potrebbe rientrare nello schema disciplinato dall'art. 2126 del codice civile.

L'esistenza di un rapporto contrattuale di fatto può essere oggetto di esame nel corso dell'eventuale contenzioso lavoristico, innanzi al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ma non ha alcuna rilevanza in questa sede, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 39 del 2014, l'esame dei rendiconti dei gruppi consiliari delle regioni ha natura meramente documentale, sicché non è possibile prendere in esame circostanze di fatto acquisibili unicamente attraverso prove costituende, come l'esercizio di fatto di prestazioni lavorative.

In secondo luogo, proprio in materia di spese di personale, il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 non lascia alcun margine di discrezionalità valutativa alle Sezioni di controllo della Corte dei conti, giacché prevede esplicitamente la documentazione necessaria a dimostrare la regolarità degli esborsi, individuandola all'art. 3 nei contratti di lavoro.

Ne consegue che, qualora un Gruppo non produca validi contratti di lavoro, ritualmente sottoscritti per accettazione, l'intera spesa per il personale non può che essere considerata come irregolare.

Nel caso in esame, non solo non sono stati prodotti i contratti di lavoro, ma vi è la prova ch'essi non siano mai stati stipulati. Ne consegue che è irregolare l'intera somma spesa per il pagamento delle retribuzioni per il 2013 (€ 292.544,21), unitamente agli altri versamenti iscritti tra le spese per il personale, segnatamente gli importi liquidati a titolo di retribuzioni per il mese di dicembre 2012 (€ 23.394,00), di anticipazioni sulle retribuzioni future (€ 61.162,00), di TFR relativo agli anni precedenti (€ 36.187,50), di INAIL F24 (€ 352,00), di versamento al Fondo Pensioni (€ 888,00), per un totale di € 414.527,71.

Rimane impregiudicata, com'è ovvio, la diversa successiva questione dell'eventuale riconoscimento del debito maturato a fronte delle prestazioni di lavoro eseguite *de facto*, che graverà sui fondi assegnati al "PDL verso il PPE" per l'anno in cui si procederà concretamente al riconoscimento.

**2. In ordine alla voce n. 2 del modello di rendicontazione, avente ad oggetto il
"versamento delle ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale",
risulta irregolare la somma complessiva di € 233.039,70.**

Le irregolarità, compiutamente evidenziate al punto precedente, comportano conseguenzialmente analoga pronuncia per la spesa previdenziale sostenuta in riferimento a tutte le posizioni lavorative, illegittime sotto il profilo contabile.

Per determinare l'importo della spesa irregolare, è sufficiente detrarre dall'ammontare complessivo rendicontato di € 254.556,00 le ritenute versate per i collaboratori a progetto di cui al punto 6 del rendiconto, pari ad € 21.516,30; non dev'essere invece detratta la somma computata per i lavoratori autonomi, in quanto i compensi sono stati corrisposti al lordo delle ritenute e quindi già inclusi nella somma rendicontata allo stesso punto 6.

Ne consegue che è irregolare la somma complessiva di € 233.039,70, pari alla differenza tra € 254.556,00 ed € 21.516,30.

3. In ordine alla voce n. 12 del modello di rendicontazione, avente ad oggetto le spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento, risulta irregolare la somma complessiva di € 7.734,52.

Nella voce 12 del rendiconto, sono state inserite le spese per necrologi, convegni, voli aerei e mezzi di trasporto, alberghi e ristoranti.

Quanto ai necrologi, sono stati prodotti i testi di quelli del 7 marzo, 27 marzo, 3 aprile, 9 aprile, 8 maggio e 14 settembre 2013, dai quali si desume la riconducibilità delle spese alle attività del Gruppo parlamentare. Di contro, non è stato allegato il testo del necrologio del 20 gennaio 2013 (€ 250,47), né sono stati forniti chiarimenti in merito alla fattura della Tipografia Dante n. 63 del 22 ottobre 2013, dell'importo di € 169,40. Ne consegue che è irregolare la relativa spesa complessiva di € 419,87.

Tra gli eventi, quello del 9 marzo 2013 sui risultati delle elezioni politiche 2013, sulle elezioni amministrative 2013 e sul ruolo delle province, non sembra riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo parlamentare, in quanto dall'unico documento prodotto, il volantino pubblicitario, si desume che è stato organizzato dal partito "Il Popolo della Libertà" e non dal Gruppo medesimo. Contrariamente a quanto indicato nella memoria depositata nel corso dell'adunanza del 2 maggio 2014, i documenti del convegno non sono stati prodotti né in allegato al rendiconto, né in sede di integrazione documentale, né nel corso dell'adunanza.

Ne consegue che non è regolare la relativa spesa, pari ad € 2.500,00, per violazione del principio di correttezza normativizzato all'art. 1, comma 3º, lett. a) e b) del DPCM del 21 dicembre 2012.

E' invece riconducibile alle attività del Gruppo la conferenza – dibattito del 13 aprile 2013, in materia di "società partecipate pubbliche", come si evince dal programma e dalla brochure. Sotto questo profilo, è stato chiarito che la relativa spesa di € 2.178,00 non è irregolare sotto il profilo della tracciabilità del pagamento, in quanto non è stata ancora eseguita; tuttavia, proprio perché non è stata eseguita, non costituisce ancora una spesa, sicché non può essere contabilizzata tra le uscite e ricompresa nell'ambito della voce n. 12 del rendiconto.

Ne consegue che non appare regolare nemmeno l'annotazione della spesa di € 2.178,00.

Da ultimo; mentre per i voli aerei e i pullman è stato riprodotto il prospetto 12-G1, sottoscritto dal Presidente e con le opportune specificazioni, per gli alberghi e i ristoranti, invece, l'unico prospetto agli atti è rimasto quello contrassegnato come 12-G2 e prodotto in sede di integrazione documentale. Come già enunciato con la relazione di deferimento, il prospetto non è sottoscritto e non reca chiarimenti sufficienti a comprendere se si tratti effettivamente di spese inerenti ad attività riconducibili al Gruppo parlamentare; in particolare, non è dato comprendere chi abbia partecipato ai pranzi e alle cene indicate nelle ricevute allegatevi. Tutte le spese sono dunque irregolari, ad eccezione di quella sostenuta dall'on. Scoma per il pernottamento del 10 marzo 2013 (fattura Starhotels n. 05/3858 dell'11.3.2013, di € 159,20), che trova corrispondenza nel volo in pari data indicato nel prospetto G1.

Ne consegue che, detraendo dal prospetto G2 l'importo di € 159,20, tutte le rimanenti spese di € 2.636,65 sono irregolari.

Nel complesso, in ordine alla voce n. 12 del rendiconto, è irregolare la spesa di € 7.734,52.

4. In ordine alla voce n. 16 del rendiconto, avente ad oggetto le "altre spese", risulta irregolare la somma di € 1.087,58.

In relazione alla voce n. 16, si seguirà lo schema esplicativo prodotto in sede di integrazione documentale e già utilizzato come base per il deferimento.

Sotto questo profilo, mentre per le spese per assistenza tecnica (€ 92,00) e manutenzione macchine d'ufficio (€ 1.076,80) è stato specificato che si tratta di esborsi riferibili ai beni un uso al Gruppo (all. 16), per le spese per acquisto materiali di consumo (€ 205,70) e pulizia (€ 4,97), invece, non è stata fornita alcuna precisazione, sicché rimane impossibile, in difetto di specifiche indicazioni, comprendere il titolo di riferibilità alle attività del "PDL verso il PPE" (ad esempio, non si conosce il testo dei biglietti da visita, dei timbri o dei fogli intestati).

Ne consegue che è irregolare la relativa spesa complessiva di € 210,67.

Quanto alle spese per carburanti e lubrificanti, resta irregolare la spesa di € 432,00 sostenuta in relazione al veicolo targato EN 299 MT, che non rientra nel novero di quelli noleggiati dal Gruppo. Nel corso dell'adunanza, il Presidente ha dichiarato che si tratterebbe probabilmente di un veicolo rimasto in uso al Gruppo a titolo provvisorio; tuttavia, sul punto non ha reso una dichiarazione certa e inequivoca (anche perché i ricordi, comprensibilmente, non potevano essere chiari), né è stato in grado di produrre alcuna prova documentale a sostegno della spiegazione proposta in via ipotetica.

In ordine alle "spese varie" (€ 164,91), non ne è affatto chiara né dimostrata la riconducibilità alle funzioni del Gruppo, in quanto le ricevute o sono prive di ogni riferimento, o contengono annotazioni a matita o a penna non sottoscritte e/o insufficienti.

Da ultimo, quanto alla voce "assic. div. non obblig." (€ 280,00), è stato chiarito che si tratterebbe di un'assicurazione stipulata a copertura dei rischi da responsabilità "civile patrimoniale" del Capogruppo "nel quadro dell'attività negoziale di competenza" (così in memoria, pag. 4).

In mancanza di copia del contratto, il rischio assicurato è rimasto poco chiaro.

Dall'originaria produzione documentale, si evinceva l'esistenza di una polizza professionisti RC patrimoniale, dall'oggetto non meglio identificato. Dall'unico documento prodotto nel corso dell'adunanza, il fax a firma dell'on. D'Asero inviato alla società "Italian Underwriting" a r.l. (all. 17), non è possibile desumere se si tratti di un'assicurazione contro la responsabilità civile, e/o contro quella amministrativo - contabile (notoriamente

inammissibile), né se essa sia limitata alle attività espletate nell’ambito delle funzioni istituzionali del Gruppo parlamentare. Infatti, nel testo del fax la “convenzione” viene definita “RC *Patrimoniale*”, con una qualificazione che designa sovente la responsabilità amministrativo – contabile.

Ne consegue che è irregolare la relativa spesa di € 280,00.

Nel complesso, in relazione alla voce n. 16 del rendiconto, risulta irregolare la somma di € 1.087,58.

In conclusione, la Sezione dichiara l’irregolarità della spesa di € 656.389,51, così suddivisa:

- € 414.527,71 (punto 1, voce 1 del rendiconto);
- € 233.039,70 (punto 2, voce 2);
- € 7.734,52 (punto 3, voce 12);
- 1.087,58 (punto 4, voce 16).

Per la parte restante, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “PDL verso il PPE” per l’esercizio 2013.

Per completezza, occorre infine sottolineare come sussistano profili problematici di minore rilievo, che non danno luogo ad irregolarità delle relative spese, ma che richiederebbero opportuni processi di autocorrezione.

In primo luogo, l’incompletezza dell’attestazione dell’avvenuta e regolare fornitura dei beni e/o dei servizi è stata sanata dall’attestazione apposta in calce alla copia del registro IVA degli acquisti (all. 7), prodotta nel corso dell’adunanza; sarebbe auspicabile, per il vero, che le attestazioni venissero apposte su ciascun documento di spesa, ma in sede di prima applicazione l’integrazione documentale si può ritenere sufficiente.

In secondo luogo, in ordine alle spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani, è stato allegato il contratto con l’edicola Vittoria per il 2013 (all. 12), che risulta però privo dell’indicazione della data, sicché non si comprende se sia stato stipulato nel 2013 o se sia stato regolarizzato in un momento successivo. Anche in questo caso, in sede di prima applicazione, la circostanza può essere considerata trascurabile.

Il seguente prospetto evidenzia la complessiva gestione finanziaria risultante dal rendiconto.

GRUPPO PARLAMENTARE PDL VERSO IL PPE - ESERCIZIO 2013					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	414.527,71	49,45	-	414.527,71
2	Versamento ritenute fiscali e prevedenziali per spese di personale	254.556,00	30,37	21.516,30	233.039,70
3	trasferte del personale del gruppo		-		
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo		-		
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	555,00	0,07	555,00	
6	incarichi	118.533,00	14,14	118.533,00	
7	Spese postali e telegrafiche	9,00	0,00	9,00	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	5.859,00	0,70	5.859,00	
9	Spese di cancelleria e stampati	2.552,00	0,30	2.552,00	
10	Spese per duplicazione e stampa		-		
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	2.267,00	0,27	2.267,00	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	11.611,00	1,39	3.876,48	7.734,52
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	699,00	0,08	699,00	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	7.370,00	0,88	7.370,00	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)		-		
16	Altre spese	19.760,00	2,36	18.672,42	1.087,58
	TOTALE	838.298,71	100,00	181.909,20	656.389,51

§ 10.

Gruppo parlamentare "Lista Musumeci verso Forza Italia" – XVI Legislatura.

All'adunanza del 2 maggio 2014, il Gruppo parlamentare è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha prodotto ulteriore documentazione ed ha relazionato, oralmente, in ordine ai rilievi della richiesta di deferimento.

A seguito dei chiarimenti forniti nel corso della discussione, si ritengono superate tutte le contestazioni. Permangono pochi profili problematici di minore rilievo, che non danno luogo ad irregolarità delle relative spese, ma che richiederebbero opportuni processi di autocorrezione.

In primo luogo, come evidenziato nella relazione di deferimento, è emerso che uno dei dipendenti ha ripetutamente acquistato beni di pertinenza del Gruppo con denaro proprio ed è stato poi rimborsato con assegno o altro titolo. Sarebbe auspicabile che la prassi venisse superata; non è infatti condivisibile che la spesa venga anticipata da un soggetto privato, come accaduto nel caso in esame, in quanto la gestione delle spese del Gruppo deve essere tenuta ben distinta e autonoma da qualsiasi altra gestione, anche al fine di garantire la perfetta tracciabilità di tutti gli esborsi e la loro effettiva riconducibilità alle attività istituzionali.

In secondo luogo, non è stata trasmessa la documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale. In sede di prima applicazione, si deve ritenere che l'omissione non dia luogo ad irregolarità della relativa spesa, sia perché il rilascio della documentazione è stato ripetutamente sollecitato all'INPS via e-mail, sia perché il Presidente del Gruppo ha responsabilmente dichiarato nel corso dell'adunanza che tutti i versamenti sono stati effettuati regolarmente e in maniera completa. Sarebbe opportuno però che per il futuro il Gruppo si attivasse con congruo anticipo, tenendo conto dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per il rilascio della documentazione da parte dell'Istituto previdenziale.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Lista Musumeci verso Forza Italia" per l'esercizio 2013.

Il seguente prospetto evidenzia la complessiva gestione finanziaria risultante dal rendiconto.

GRUPPO PARLAMENTARE LISTA MUSUMECI VERSO FORZA ITALIA - ESERCIZIO 2013					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	183.036,00	59,72	183.036,00	
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	98.148,13	32,02	98.148,13	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	1.583,00	0,52	1.583,00	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	3.527,60	1,15	3.527,60	
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	8.992,22	2,93	8.992,22	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	5.492,97	1,79	5.492,97	
7	Spese postali e telegrafiche	34,30	0,01	34,30	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	804,00	0,26	804,00	
9	Spese di cancelleria e stampati	613,27	0,20	613,27	
10	Spese per duplicazione e stampa		-		
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	304,50	0,10	304,50	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	250,00	0,08	250,00	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo		-		
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	1.725,20	0,56	1.725,20	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)		-		
16	Altre spese	1.980,40	0,65	1.980,40	
	TOTALE	306.491,59	100,00	306.491,59	0

§ 11.

Gruppo parlamentare “Democratici Riformisti per la Sicilia” – XVI Legislatura.

All’adunanza del 2 maggio 2014, il Gruppo parlamentare è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha depositato una memoria scritta ed ha relazionato, oralmente, in ordine ai rilievi della richiesta di deferimento.

In merito al rendiconto del Gruppo parlamentare “Democratici Riformisti per la Sicilia”, si richiamano le argomentazioni enucleate nella parte generale, in materia di scatti di anzianità corrisposti al personale dipendente impropriamente definito come “stabilizzato”.

A seguito dei chiarimenti forniti nel corso della discussione, si ritengono superate alcune contestazioni, mentre permangono i profili problematici enucleati di seguito.

1. In ordine alla voce n. 7 del modello di rendicontazione, avente ad oggetto le “spese postali e telegrafiche”, risulta irregolare la somma di € 6,75.

L’esborso è dovuto al telegramma inviato il 31.7.2013 dall’on. Forzese al Sindaco di Adrano.

A parere del Presidente, la spesa sarebbe riconducibile alle funzioni istituzionali del Gruppo, perché avrebbe ad oggetto il cordoglio per la dipartita della madre del Sindaco di Adrano, espresso dal deputato eletto nella circoscrizione di Catania, l’on Forzese. La spesa è modesta e l’imputazione alle attività del Gruppo può essere considerata un errore di rilievo pratico pressoché trascurabile; il principio espresso è però radicalmente fuorviante, in quanto il telegramma è inviato esplicitamente a nome dell’on. Forzese ed appare *ictu oculi* riferibile alla sua attività politica e non a quella del Gruppo.

Ne consegue l’irregolarità della relativa spesa, pari ad € 6,75.

2. In ordine alla voce n. 15 del modello di rendicontazione, avente ad oggetto le “spese logistiche”, risulta irregolare la somma complessiva di € 3.267,00.

Si tratta degli esborsi correlati alla manifestazione del 21 marzo 2013 (*rectius*, del 21 febbraio 2013), tenutasi presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Come già evidenziato

nella relazione di deferimento, non è stata allegata copia del programma e della brochure, sicché non è possibile comprendere se l'evento sia stato organizzato dal Gruppo o dal partito o da singole personalità politiche.

Nel corso dell'adunanza, è stata depositata copia conforme della lettera del legale rappresentante della ditta CAD Design, nella quale testualmente si dà atto di quanto segue: "il contenuto della cartellonistica prodotta per la manifestazione in oggetto riportava il simbolo del Gruppo parlamentare Democratici Riformisti per la Sicilia. I contenuti del predetto materiale erano inerenti (a) una manifestazione per divulgare la costituzione stessa del Gruppo parlamentare. Altresì la mia ditta, si è occupata di stampare materiale divulgativo sulle finalità del Gruppo distribuito dalle hostess presenti in sala".

La produzione documentale ha ad oggetto delle dichiarazioni (sulla presenza del simbolo) e delle valutazioni (sul contenuto del materiale) di un privato e, indubbiamente, appare del tutto insufficiente a dimostrare la riconducibilità della manifestazione alle attività del Gruppo. In primo luogo, infatti, la Sezione di controllo dev'essere messa in grado di valutare il contenuto dei materiali attraverso una percezione diretta; in secondo luogo, non si comprende, nello specifico, perché mai non sia stata prodotta nemmeno una copia del materiale divulgativo che, come si apprende dalla nota della CAD Design, sarebbe stato ampiamente distribuito dalle hostess in sala.

Ne consegue che è irregolare la relativa spesa, pari nel complesso ad € 3.267,00.

In conclusione, la Sezione dichiara l'irregolarità della spesa di € 3.273,75, così suddivisa:

- € 6,75 (punto 1, voce 7 del rendiconto);
- € 3.267,00 (punto 2, voce 15 del rendiconto).

Per la parte restante, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Democratici Riformisti per la Sicilia" per l'esercizio 2013.

Per completezza, occorre infine sottolineare come sussista un ultimo profilo problematico di minore rilievo, che non dà luogo ad irregolarità delle relative spese ma che richiederebbe opportuni processi di autocorrezione.

In particolare, come evidenziato nella relazione di deferimento, è emerso che alcuni tra i dipendenti hanno più volte acquistato beni di pertinenza del Gruppo con denaro proprio e sono stati poi rimborsati con assegni o altri titoli. Si tratta dei casi della spesa per "anticipo chiamate" di cui alla fattura Vodafone Gestioni s.p.a. n. 132/18 del 17.3.2013 (voce 8 del rendiconto), nonché della spesa effettuata per l'acquisto dell'iPad indicato nella fattura n. 104 del 21.5.2013 (voce 14 del rendiconto).

Sarebbe auspicabile che la prassi venisse superata; non è infatti condivisibile che la spesa venga anticipata da soggetti privati, come accaduto nei casi in esame, in quanto la gestione delle spese del Gruppo deve essere tenuta ben distinta e autonoma da qualsiasi altra gestione, anche al fine di garantire la perfetta tracciabilità di tutti gli esborsi e la loro effettiva riconducibilità alle attività istituzionali.

Il seguente prospetto evidenzia la complessiva gestione finanziaria risultante dal rendiconto.

GRUPPO PARLAMENTARE DEMOCRATICI E RIFORMISTI SICILIA - ESERCIZIO 2013					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	245.108,53	51,79	245.108,53	
2	Versamento ritenute fiscali e prevevidenziali per spese di personale	151.324,25	31,98	151.324,25	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	80,00	0,02	80,00	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo		-		
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	11.063,10	2,34	11.063,10	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	30.253,08	6,39	30.253,08	
7	Spese postali e telegrafiche	70,27	0,01	63,52	6,75
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	2.068,03	0,44	2.068,03	
9	Spese di cancelleria e stampati	727,28	0,15	727,28	
10	Spese per duplicazione e stampa		-		
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	792,70	0,17	792,70	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	5.730,00	1,21	5.730,00	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	299,00	0,06	299,00	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	9.353,21	1,98	9.353,21	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	15.780,20	3,33	12.513,20	3.267,00
16	Altre spese	596,95	0,13	596,95	
	TOTALE	473.246,60	100,00	469.972,85	3.273,75

§ 12.

Gruppo parlamentare "Misto" – XVI Legislatura.

All'adunanza del 2 maggio 2014, il Gruppo parlamentare è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha relazionato, oralmente, in ordine ai rilievi della richiesta di deferimento.

In merito al rendiconto del Gruppo parlamentare "Misto", si richiamano le argomentazioni enucleate nella parte generale, in materia di scatti di anzianità corrisposti al personale dipendente impropriamente definito come "stabilizzato".

Sul punto della pretesa continuità ontologica tra i gruppi misti delle diverse legislature, si rileva che si tratta in ogni caso di soggetti giuridici diversi e che non vi sono differenze strutturali con la situazione degli altri gruppi parlamentari; d'altra parte, contrariamente a quanto dedotto, è ipotizzabile in teoria l'inesistenza di un gruppo misto, giacché i risultati delle elezioni potrebbero evidenziare un'inasuale compattezza politica che non consenta spazi per la formazione di compagni residuali.

Per il resto, a seguito dei chiarimenti forniti nel corso della discussione, si ritengono superate tutte le contestazioni.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Misto" per l'esercizio 2013.



Il seguente prospetto evidenzia la complessiva gestione finanziaria risultante dal rendiconto.

GRUPPO PARLAMENTARE MISTO - ESERCIZIO 2013					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	40.029,94	50,29	40.029,94	
2	Versamento ritenute fiscali e prevedenziali per spese di personale	23.780,40	29,87	23.780,40	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo		-		
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo		-		
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	3.050,00	3,83	3.050,00	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	10.602,66	13,32	10.602,66	
7	Spese postali e telegrafiche	4,30	0,01	4,30	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	97,55	0,12	97,55	
9	Spese di cancelleria e stampati	15,90	0,02	15,90	
10	Spese per duplicazione e stampa		-		
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani		-		
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento		-		
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	49,00	0,06	49,00	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	1.731,99	2,18	1.731,99	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)		-		
16	Altre spese	243,18	0,31	243,18	
	TOTALE	79.604,92	100,00	79.604,92	0

In conclusione, la Sezione ritiene utile rappresentare nel quadro sinottico di cui alla seguente tabella i dati contabili della gestione complessiva dei Gruppi parlamentari nell'esercizio finanziario 2013, distinti per tipologia di spesa. A fronte di una complessiva gestione finanziaria rendicontata pari ad euro 5.948.430, è significativo rilevare che l'incidenza della spesa per il personale dei Gruppi è pari all' 81,65 per cento; tale percentuale si incrementa fino all'87,83 per cento se si ricomprendono, in generale, tra le "spese per il personale" anche quelle per consulenze, studi ed incarichi, la cui incidenza sulla spesa totale è pari al 6,18 per cento. Il restante 12,17 per cento risulta ripartito in modo omogeneo tra le altre voci di spesa.

Secondo quanto si evince dai dati del bilancio di previsione dell'A.R.S. per l'esercizio 2013, approvato nella seduta n. 39 del 29 aprile 2013 e pubblicato sul sito istituzionale, la spesa complessiva stanziata per i Gruppi parlamentari al cap. VI dello stato di previsione della Spesa è pari ad euro 7.192.000, con un'incidenza del 4,42 per cento sulla spesa totale dell'Assemblea. Rispetto alle previsioni iniziali di spesa per l'esercizio 2012, si è registrata una flessione pari ad euro 5.458.000, che segna l'inizio di un percorso virtuoso di riduzione quantomeno in fase previsionale.

Lo stanziamento per i Gruppi parlamentari dell'esercizio 2013 è suddiviso, in euro 2.592.000 per spese di funzionamento ed in euro 4.500.000 per il personale, sul cap. VI gravano, altresì, euro 100.000,00 per il funzionamento degli "intergruppi" parlamentari.

Nel bilancio triennale, le previsioni di spesa per il funzionamento recano uno stanziamento pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, con una previsione totale di euro 6.600.000. Non sono ancora disponibili i dati del rendiconto.

Il bilancio di previsione dell'A.R.S. per l'esercizio finanziario 2014, approvato nella seduta n.119 dell'8 gennaio 2014 e pubblicato sul sito istituzionale, prosegue nella strada di contenimento dei costi innanzi delineato, quantomeno a livello previsionale, con uno stanziamento iniziale per i Gruppi parlamentari di euro 6.350.000, che registra un'ulteriore contrazione rispetto all'esercizio 2013 ed una incidenza sulla spesa totale dell'Assemblea pari al 3,94 per cento.

Si osserva, tuttavia, che la riduzione dello stanziamento del cap.VI dello stato di previsione della Spesa, con un risparmio di euro 1.892.000 rispetto al precedente esercizio, è stata operata solamente sulla quota relativa al "Contributo per il funzionamento dei gruppi", che reca una dotazione di euro 700.000, in conformità ai parametri stabiliti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge approvata dall'Aula il 18 dicembre 2013, uniformi a quelli previsti dalla vigente legislazione statale in materia.


Lo stanziamento di euro 4.500.000 per "Contributi ai gruppi per il relativo personale", invece, è rimasto invariato rispetto all'anno precedente "per consentire la salvaguardia dei contratti in essere del personale dipendente dei Gruppi parlamentari alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 4 gennaio 2014", mentre la dotazione del fondo per gli "intergruppi" si è incrementata ad euro 150.000.

Si rileva, pertanto, che sul capitolo VI, in realtà, il risparmio effettivo è di euro 842.000, in quanto risulta istituito un nuovo articolo: "Spese per la dotazione strumentale, logistica e per servizi di assistenza e supporto", che reca uno stanziamento di euro 1.000.000, "al fine di garantire ai Gruppi le esigenze logistiche ed i servizi di assistenza e supporto, nonché lo svolgimento delle iniziative delle attività istituzionali".


La diretta gestione di tali spese da parte dell'A.R.S. ne comporterà, inevitabilmente, la sottrazione al controllo della Corte dei conti introdotto dal decreto legge n. 174 del 2012.

I RELATORI

(Anna Luisa Carra)




(Giuseppe di Pietro)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)



RENDICONTO Gruppi Parlamentari ANNO 2013 - Analisi spesa rendicontata e non regolare

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTALE
		Spese personale	Versam. Riten. fisc. e prev.	Rimb. spese missioni	Acquisto buoni pasto	Redazione stampa pubblicazioni comunicaz. web	Consultanze studi e incarichi	Postali e telegrafiche	Telefonich e di trasmision e dati	Cancelleria e stampati	Duplicazi one e stampa	Libri riviste nl e quotidiani	Attività promotiona li di rapresenta nza convegni...	Acquisto e noleggio cellulari	Acquisto e noleggio dattolini informat.	Spese logistiche	Altre spese	
Movimento Cinque																		
1 Stelle	Spesa rendic.	289.348,97	149.528,98			38.007,02	13.450,64	108,55	1.601,90	3.123,79	14,00	2.674,70	6.927,80	15.705,07	294,75	22.396,46	543.182,53	
Il Megafono - Lista 2 Crocetta	Spesa non reg.																	
PLD - Cantiere popolare	Spesa rendic.	119.379,77	109.116,71	1.578,16														
3 Grande Sud - PID	Spesa non reg.	81.462,75	25.640,88															
Cantiere popolare	Spesa rendic.	129.176,00	76.924,29															
Partito 4 Democratico	Spesa rendic.	516.748,52	352.258,90	1.470,17		3.935,00	12.198,84	76,90	6.590,98	506,06	6.144,70	15.258,19	18.420,36	16.604,03	248.150,43	1.198.361,08		
5 Grande Sud	Spesa rendic.	122.579,92	76.019,87	4.059,45	800,00	189,69	4.167,96	25,00	1.427,10	255,85							527,00	
Spesa non reg.	76.162,92	27.302,07	4.059,45														207,00	
6 UDC	Spesa non reg.	311.593,85	246.145,86			2.239,03	9.183,33	9,00	5.216,68	1.405,91	329,12	2.349,34	12.860,45	594,00	9.337,48	601.265,05		
7 Articolo 4	Spesa rendic.	28.106,82	12.037,95			4.078,85	2.681,56			529,30	4.969,00	150,00					40.204,77	
Partito dei Siciliani - 8 MPA	Spesa non reg.	67.364,00	45.248,16	2.400,00													211.782,14	
Spesa rendic.																	109.246,34	
9 PDL Verso il PPE	Spesa non reg.	414.527,71	254.556,00															
Spesa non reg.	414.527,71	233.659,70																
Lista Musumeci																		
10 verso Forza Italia	Spesa rendic.	183.036,00	98.148,13	1.583,00	3.527,60	8.992,22	5.192,97	34,30	804,00	613,27		304,50	250,00				1.980,40	
Democratici e 11 Riformisti per la	Spesa non reg.	245.108,53	151.324,25	80,00		11.063,10	30.253,08	70,27	2.058,03	727,28		792,70	5.730,00	299,00	9.353,21	15.780,20	596,95	
12 Gruppo Misto	Spesa rendic.	40.029,94	23.780,40			3.050,00	10.602,66	4,30	97,55	15,90							3.273,75	
Spesa non reg.																	79.604,92	
TOTALE		2.929.384,71	1.926.908,44	11.170,78	15.027,60	72.556,96	367.473,22	1.002,83	31.403,18	15.619,93	164,00	16.005,25	90.242,58	5.366,27	76.657,85	45.184,44	343.056,21	5.947.514,25
% composizione spesa		49,75	32,40	0,19	0,25	1,22	6,18	0,53	0,26	0,00	0,27	1,52	0,09	1,29	0,76	5,77	100,00	
Tot. spesa non regolare		983.470,61	534.961,58	5.016,82	-							14.154,42	-			3.794,00	1.224,58	1.542.628,76
% tipologia spesa non regolare		63,75	34,68	0,33									0,92			0,25	0,08	100,00

